Tramvie Piacentine

1. Pratiche pel finanziamento

2. Pratiche per l'atto aggiuntivo

E. V. R. – Roma – Tel. 62-035

Roma, 20 novembre

Caro Bergmann,

La questione delle Tramvie Piacentine minaccia di impelagarsi in un mare di equivoci. L'Avvocatura dello Stato, che credeva di aver giovato alla prossima soluzione, ha dato una risposta che il comm. Crispo reputa catastrofica. Il comm. Crispo, che pareva il più restio a facilitare il varo dell'atto aggiuntivo, si dimostra invece ~~il più~~ dolentissimo della risposta dell'Avvocatura che, a suo avviso, distrugge il concordato e quindi porta alla revoca della concessione e alla liquidazione delle opere eseguite.

Vediamo, dunque, di chiarire la situazione.

L'Avvocatura dello Stato è stata ~~invece~~ interpellata su due questioni:

a) quid agendum di fronte alla comunicazione ufficiale che l'Adamello e la Brioschi ritirano ~~a~~ la ~~loro~~ garanzia prestata, e fanno del ritiro questione sine qua non dell'accettazione del concordato?

b) è possibile sostituire alla garanzia ~~...~~ già in atto un'altra che sia equipollente a giudizio dell'Amministrazione Statale?

Roma, 20 Novembre 1933 - XII°

CARO BERGMANN,

La questione delle Tranvie Piacentine minaccia di impelagarsi in un mare di equivoci. L'Avvocatura dello Stato, che credeva di aver giovato alla prossima soluzione, ha dato una risposta che il Comm. CRISPO reputa catastrofica. Il Comm. Crispo, che pareva il più restio a facilitare il varo dell'atto aggiuntivo, si dimostra invece dolentissimo della risposta dell'Avvocatura che, a suo avviso, distrugge il concordato e quindi porta alla revoca della concessione e alla liquidazione delle opere eseguite.

Vediamo, dunque, di chiarire la situazione.

L'Avvocatura dello Stato è stata interpellata su due questioni :

a) - quid agendum di fronte alla comunicazione ufficiale che l'Adamello e la Brioschi ritirano la garanzia prestata, e fanno del ritiro questione sine qua non dell'accettazione del concordato ?

b) - è possibile sostituire alla garanzia già in atto un'altra che sia equipollente a giudizio dell'Amministrazione Statale ?

Sul primo quesito l'Avvocatura è stata severissima. Se l'Adamello e la Brioschi ritirano la garanzia prestata, la concessione non può avere più corso. I concessionari decadono, l'Amministrazione non ha che a liquidare le opere fatte, salvo a rivalersi sui garanti per i danni eventuali.-

Sul secondo quesito (intorno al quale avevo conferito con l'Avvocato Generale ottenendone assicurazioni tranquillanti) l'Avvocatura è stata favorevolissima alla nostra tesi ! Qualora la Società Concessionaria offra, subito o più tardi, di sostituire i suoi garanti con altri di gradimento dell'Amministrazione, la sostituzione non può essere ostacolata.-

Il Comm. Crispo, allarmato dalla risposta al primo quesito, ha ritenuto che con essa sia ormai fallita ogni possibilità di procedere innanzi. E la sua lettera di tre giorni fa al Circolo di Bologna, (lettera che riproduce l'avviso dell'Avvocatura circa il notificato ritiro della garanzia dell'ADAMELLO e della BRIOSCHI) ha una intonazione pessimistica.

Nel colloquio di oggi col Comm. CRISPO ho però avuto l'impressione che - qualora si faccia opera di persuasione su l'Adamello e sulla Brischio - si possa giungere ad un ragionevole accordo.

In sostanza la garanzia prestata dalle due Società predette sussiste tuttora e non può essere annullata da accordi fra garante e garantito, anche se questi accordi sono stati omologati da una sentenza di Magistrato. L'Amministrazione è garantita contro tutte le eventualità (e quindi anche con-

tro una sospensione di lavori) dalle due Società, e non può liberare i garanti soltanto perchè questi hanno pattuito la loro liberazione con il garantito.

Posto ciò l'ADAMELLO e la BRIOSCHI dovrebbero persuadersi che esse non possono chiedere allo Stato - così come hanno fatto - di essere liberate dalla garanzia. Esse sono ormai vincolate e quindi debbono rispondere di tutto ciò che può avvenire anche in seguito alla revoca della concessione determinata dall'improvviso ritiro della loro garanzia.

Invece Adamello e Brioschi possono chiedere - in base al concordato - che la Società concessionaria le liberi dalla garanzia mercè la sostituzione di altri garanti. La sostituzione essendo ammessa (e questo è il progresso che si è fatto in materia) la via facile e diritta è ormai aperta e sicura.

Se le due Società accettassero di dichiarare che la loro obbligazione permane valida finchè la Società concessionaria abbia sostituito alla loro altra garanzia equipollente, l'Amministrazione darebbe subito corso all'atto aggiuntivo.

E' possibile ottenere questo ? La formula che Ella aveva escogitata dice in sostanza la stessa cosa. Con quella formula il Ministero riteneva valida la garanzia dell'Adamello e della Brioschi anche ai fini della prosecuzione dei lavori, salva la facoltà nella concessionaria di sostituire altri garanti di gradimento dell'Amministrazione. -

Si tratta, dunque, di persuadere le due Società a non insistere nella richiesta allo Stato di essere estromesse (richiesta che produrrebbe soltanto la decadenza della concessione e un'azione di garanzia per i danni eventuali) e di concordare con la SIFT la loro prossima sostituzione in conformità alle disposizioni di concordato.-

Le ho esposto i termini della questione perchè ho molta fiducia che il suo tatto e il suo acume trovino il mezzo di superare il punto morto.

L'azione da svolgere non è qui dove l'Amministrazione e l'Avvocatura hanno già preso una posizione rigida; ma è costì, a Milano, dove si può trovare un accordo sulle linee che le ho indicate.

Con i migliori e più cordiali saluti.

5-0

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI
MILANO (109) - Meravigli 14

MILANO CENTRO 22:23 11 - XII 33 - XI CORRISP. PACCHI

MOSTRA RIVOLUZIONE FASCISTA
ROMA

A S.E.

ON. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA.

ROMA
10-11
12-XII
33-XII
DISTRIBUZIONE

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) 21/11/1933
Meravigli, 14
Telef. 82-859

ESPRESSO.

A S.E. On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
R o m a.

S.I.F.T.

La ringrazio della esauriente Sua relazione in data di ieri circa lo stato della pratica presso il Ministero delle Comunicazioni ed il punto preciso al quale ci troviamo in seguito al parere dell'Avvocatura di Stato.

Ho tosto dato comunicazione della Sua lettera all'Avv. Majno il quale assiste la Brioschi e indirettamente anche l'Adamello. Dovremo lasciare qualche giorno alle due società interessate per prendere una decisione.

Per parte mia condivido pienamente il parere da Lei espresso, e non mancherò di esercitare ogni possibile persuasione perchè le due società compiano quest'ultimo atto di chiarificazione, il quale, allo stato delle cose, non dovrebbe costituire per loro un sacrificio.

Non mancherò di riferirLe, al più presto possibile, il risultato e faccio sicuro affidamento sulla di Lei preziosa collaborazione perchè dalla chiarezza comunque raggiunta oggi si passi finalmente alla tanto attesa stipulazione.

Gradisca i miei cordiali ossequi

dott. G. Bergmann

"Il Ministero fa riserva di ogni diritto derivante dalle lettere di garanzia rilasciate dalle Società Adamello e Brioschi intendendosi la SIFT obbligata alla esecuzione del successivo programma di costruzioni e intendendosi del pari impegnativa a tale effetto la garanzia su indicata, salva alla SIFT la facoltà di presentarne in sostituzione altre che vengano riconosciute equipollenti dal Ministero".

La sottoscritta Società Generale Elettrica
Adamello in unione con la Società Bresciana per
Imprese Elettriche, dichiara che
l'impegno attualmente esistente,
contenuto nella sua lettera N. 5121
in data 29 novembre 1929 diretta
a codesto Ministero, cesserà soltanto
quando la Società Italiana Ferrovie e
Tramvie di Piacenza ~~sarà~~ lo
sostituisce con altro identico impegno
di Società o di Istituti che
vengano riconosciuti equipollenti
da codesta Amministrazione.

Ecc.mo MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie e Automobili

R O M A

La sottoscritta Società Generale Elettrica Adamello riconosce l'impegno già assunto in unione con la Società Brioschi per imprese Elettriche, di cui alla precedente lettera n. 5121 in data 29 novembre 1929 diretta a codesto On.le Ministero: impegno che cesserà di aver effetto qualora venga sostituito con altre equipollenti garanzie da parte di Società od Istituti di gradimento di codesta On.le Amministrazione.

Ecc.MINISTERO delle COMUNICAZIONI

Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie Automobili

La sottoscritta Società Gebersle Elettrica Adamello, in unione con la Società Brioschi per Imprese Elettriche, dichiara che l'impegno attualmente esistente, contenuto nella sua lettera N.5I2I in data 29 novembre I929 diretta a cotesto Ministero, cesserà soltanto quando la Società Italiana Ferrovie e Tramvie di Piacenza la sostituisca con altro identico impegno di Società o di Istituto, che venga ricosciuto equipollente da cotesta Amministrazione.

SOC. GEN. ELETTRICA ADAMELLO

SOC. BRIOSCHI IMPRESE ELETTRICHE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bologna 27 Novembre 1933 XII

Ispettorato Generale delle Fer=
rovie Tramvie Automobili
Circolo di Bologna

Ill.mo signor PRESIDENTE
della Soc.Italiana Ferrovie e Tramvie (S.I.F.T.)

PIACENZA

RACCOMANDATA

Prot.N.23369

ÐGGETTO : Ferrovie Piacentine.

A seguito della lettera N.20260 del 5 ottobre u.s. e per incarico avuto dal Superiore Ministero invito codesta Spett. Società documentare di avere ottenuto aliunde il finanziamento, che le è venu= to meno da parte delle Società Adamello e Brioschi, in dipendenza del noto patto di rinunzia intervenuto in sede concordataria, e che è ne= cessario per assicurare a codesta Società la capacità economica indispen= sabile per la continuazione dei lavori relativi alla costruzione delle altre ferrovie concesse Piacenza-Lugagnano e diramazione, e Castel S. Giovanni-Pianello.

Sempre per incarico del predetto Ministero debbo dichiarare a codesta Società, a conferma delle riserve espressele con la lettera del 5 ottobre sopra ricordata, che con ciò il Ministero stesso non rico= nosce legittimi nei suoi riguardi il patto di rinuncia di cui sopra e lo stato di fatto conseguitone, e che non intende pregiudicare in alcuna gui= sa la sua posizione giuridica in confronto di queste due Società.

IL DIRETTORE DEL CIRCOLO
F.to Garvagni

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

ESPRESSO.

MILANO (109) 29/11/1933
Meravigli, 14
Telef. 82-859

A S.E.
On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà,4
R o m a.

Ho ricevuto il Suo espresso di ieri e ne ho data comunicazione immediata all'Avv. Majno, nonchè all'Adamello ed alla Brioschi.

Le sono gratissimo per il pronto brillante risultato ottenuto e sto facendo ogni sforzo perchè non mi vengano frapposte difficoltà alla ragionevole soluzione.

Cordialissimi ossequi

Suo aff.mo dev.mo
G. Bergmann

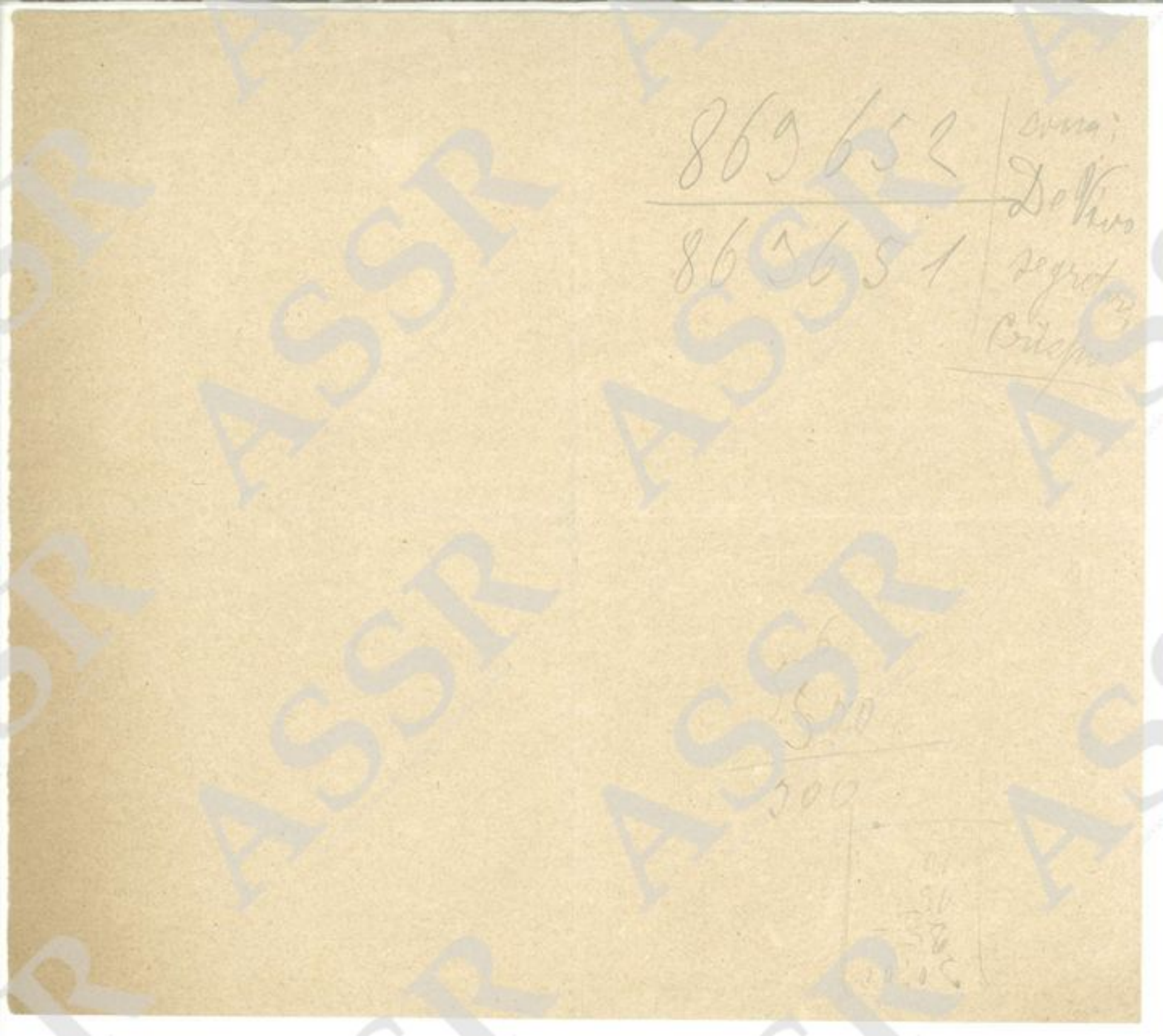

869652

863651

Corra:
De Vivo
segretario
Crispo

500

500

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

ESPRESSO.

MILANO (109) 2/12/1933.
Meravigli, 14
Telef. 82-859

A S.E.
On.Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza Libertà, 4
Roma.

Le confermo la mia lettera del 29 in risposta alla Sua del 28 Novembre.

La chiarificazione ottenuta ha prodotto l'effetto desiderato. Non siamo ancora alla identità di vedute sul testo da firmare ma c'è la volontà di raggiungerla e questo è tutto.

Oggi mi sono intrattenuto con l'Avv. Majno in modo esauriente ed egli, che aveva già compiuto l'opera di persuasione presso l'On.Motta, si è dichiarato disposto a recarsi a Roma. So che secondo l'accordo telefonico preso con Lei sarà a Roma martedì mattina 5 corrente.

E' superfluo che Le faccia presente la necessità che l'amico Majno parli non solo col Comm.Crispo ma anche con l'Avv.Chiesa e che si raggiunga l'accordo letterale sul testo della dichiarazione da firmarsi dalle due Società.

Piuttosto vorrei richiamare la Sua attenzione sul modo di trasmettere poi questa dichiarazione senza creare nuovi equivoci.

A tale scopo Le unisco una copia della lettera che il Ministero a mezzo del Circolo di Bologna ha mandato alla SIFT in data 27 novembre. Senza insistere sulla contraddizione evidente fra il primo periodo e il secondo, interessa trovare una forma per la quale la SIFT, possa rispondere a questa lettera mettendo in rilievo che, una volta soddisfatto il Ministero col tenere ferma la garanzia delle due Società, non ha più ragione di essere la richiesta di altro finanziamento contenuta nella prima parte della lettera stessa.

Spero che Ella potrà raggiungere un preciso accordo anche su questo punto, in modo che al ritorno dell'Avv.Majno a Milano provvederemo all'invio delle due lettere secondo le istruzioni che Ella vorrà compiacersi di mandarmi.

La ringrazio vivamente per le Sue gentili premure e La prego di gradire còrdiali ossequi

aff. G. Bergmann

Roma, 8 dicembre 1933

Egregio Avv. Mauro,

Ieri l'ing. Semenza mi ha portato le dichiarazioni della Società Risalpina e Brioschi, che ho consegnate stamane personalmente al com. Crispo.

Come di accordo il com. Crispo inviera subito le dichiarazioni all'Avvocatura dello Stato e cioè all'avv. Chiesa. Spero che tutto procederà bene e sollecitamente. Non ogni modo vedrò ancora l'avv. Chiesa e lo pregherò di dare parere favorevole.

Sono lieto dell'incarico che mi ha conferito di rimanere a lungo con Lei e di rievocare la figura così nobile ed alta del suo genitore.

Mi creda, con cordiali saluti,

dev.

Roma, 8 dicembre 1933

Caro Bergmann,

Stamani ho conseguate personalmente al com. Crispo le dichiarazioni della Brioschi e della Cisalpina (già Adamello) nella formula concordata con l'avv. Majno dopo i nostri colloqui con l'avv. Chiesa. Le due dichiarazioni saranno mandate ~~subito~~ all'Avvocatura dello Stato per il parere, e subito dopo la pratica passerà al Ministero delle Finanze per l'impegno finanziario. Bisognerà sorvegliare perchè non si perda inutile tempo. Il com. Crispo spera di riuscire a portare l'atto aggiuntivo nel Consiglio dei Ministri dei primi giorni di gennaio. Intanto l'Istituto

Nazionale delle Assicurazioni stipulerà ~~il compromesso fra poco~~ l'impegno di scontare tutti i certificati, i vecchi e i nuovi, al 6° sei e mezzo per cento. Ieri abbiamo avviata anche questa pratica perchè la stipula possa farsi prima del Natale.

Cordiali saluti dal suo dev.

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma, li 9 Dicembre 1933.

Egregio Avv. Chiesa,

Fra poco le giungeranno, per averne un parere, le lettere della Società Cisalpina (già Adamello) e Brioschi con le quali garantiscono lo sconto delle sovvenzioni corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori. Come Ella sa, le due Società hanno desiderato chiarire il loro impegno per non avere ulteriori noie dai terzi.

Il Comm. Crispo non ha fatto alcuna difficoltà ad accettare la nuova formula che egli reputa corrispondente alla reale sostanza dell'impegno.

Spero ch'Ella pure vorrà rendersi conto della opportunità - anche per fini pubblici - di rendere possibile l'esecuzione del concordato, e la ripresa dei lavori. Tale ripresa sarà fatta con capitali nuovi e con garanzie nuove, che certo saranno di gradimento dell'Amministrazione. Si tratta per ora di superare il punto morto e dare inizio ad un nuovo periodo.

Con i ringraziamenti più vivi per la Sua opera così illuminata e benevola accolga i miei migliori saluti.

Suo devotissimo

Ivanoe Bonomi

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

11/12/1933.

A S.E.
On.Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
R o m a

Ho ricevuto la Sua del giorno 8 e La ringrazio delle gentili comunicazioni, come Le sono grato per la efficace assistenza data al collega Majno ed all'Ing.Semenza nelle visite della scorsa settimana.

Convengo pienamente con Lei circa l'opportunità di sorvegliare perchè non si perda tempo con la pratica dell'Ispettorato. Lascio a Lei di far continuare il lavoro di vigilanza e sono a Sua disposizione per qualunque intervento quando e dove Ella ritenesse opportuno.

Per quanto riguarda l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, occorre perfezionare l'impegno generico ed avviare lo sconto dei certificati del primo gruppo, allo scopo di avere danaro al più presto possibile, poichè la SIFT ne ha bisogno urgentissimo.

Dopo la firma dell'atto aggiuntivo penseremo ai certificati nuovi.

Cordiali ossequi

dev.
G. Bergmann

Avv. Edoardo Majno
Via Bigli N.° 21
Milano (631)
Telef. 11-38

Milano, 18 dicembre 1933

A S.E.
Avv.Prof.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

S.I.F.T.

Ho ricevuto la graditissima Sua 8 corrente: e,a nome anche della Brioschi,e della Cisalpina,adempio anzitutto al dovere di ringraziarLa vivissimamente delle valide cure già da Lei date,e di quelle che darà ulteriormente a questa pratica.

Grazie al Suo consiglio ed al Suo aiuto,è stato possibile, in una sola giornata,un varo per il quale temevamo le più forti difficoltà!

Tengo poi in modo particolare a ringraziarLa della Sua così cortese accoglienza,e ad esprimerLe a mia volta il vivissimo compiacimento procuratomi da questo incontro con Lei,nel comune ricordo ch'Ella ha avuto l'amichevole bontà di evocare, e che tanto più mi fa desiderare l'occasione di nuovi incontri.

Coi più cordiali saluti ed auguri.

Luigi Majno

Milano, 18 Dicembre 1933

ING. MARCO SEMENZA
VIA MANIN, 23
MILANO
TELEF. 65000
66266

A S.E. L'AVV. IVANOE BEVIONE
ROMA

Eccellenza,

Oggi è apparso sui giornali del pomeriggio un nuovo decreto col quale si modifica ancora una volta il tasso per i pagamenti differiti per conto dello Stato portandolo dal 5 1/2 al 5 %, con che si viene a sconvolgere di nuovo tutto l'accordo fatto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni perchè evidentemente la Società non potrà accettare di capitalizzare al 6 1/2 % creandosi così una perdita enorme e tale che manderebbe a rotoli il concordato.

Ho parlato della cosa immediatamente col Presidente della Società e con l'Avv. Bergmann i quali avevano già predisposto tutti i documenti per la stipula del 22 corr. Per incarico loro scrivo all'E.V. pregandola di voler vedere presso l'INA se non sia possibile di modificare la convenzione da firmarsi il 22 corr., introducendo una clausola che rassicuri sulle future variazioni di tasso oltre che su quella avvenuta oggi, in modo cioè che la Società non abbia tutto il danno.

Credo fermamente che l'unica sistema sia quello della scala mobile che io ho ripetutamente consigliato, altrimenti con questa continua variazione delle disposizioni governative non si riuscirà a concludere più niente. Tutte le volte che si pensa di aver finito, il ballo ricomincia ed anche lo stesso INA dovrà essere d'accordo nel cercare di trovare una base che lasci tranquilli loro e la Società.

TELEG. CONSEL-MILANO

S.E. Avv. Ivanoe Bonomi

Sarò veramente grato all'E.V. se vorrà farmi avere al più presto risposta a quanto sopra, che rappresenta il punto più importante. Infatti per quanto riguarda l'Ispettorato la modifica alla convenzione è una cosa puramente meccanica trattandosi di variare il calcolo del valore del sussidio in base al nuovo tasso/

Voglia scusare l'E.V. le continue noie e credermi coi migliori ossequi

dev.mo

MS/ce

Il tasso di sconto delle sovvenzioni
afferenti ~~al~~ al gruppo di costruzioni
già concesse alla data del presente
atto ~~è~~ viene stabilito nel
6,50 %. Per il gruppo di
costruzioni che verrà in seguito
concesso l'Istituto praticherà
il saggio ~~di favore~~ che
andrà a stabilire in relazione
ai decreti del Capo del Governo
di cui all'art. 1 della Decreto-Legge
22 ottobre 1932 N. 1378

Il tasso di sconto delle sovvenzioni afferenti al gruppo di costruzioni già concesse alla data del presente atto viene stabilito nel 6,50%. Per il gruppo di costruzioni che verrà in seguito concesso l'Istituto praticherà il ~~saggio che andrà a stabilirsi in relazione ai decreti del Capo del Governo di cui all'articolo I del Decreto-legge 22 ottobre 1932, N. 1378.~~ tasso di interesse che sarà stato adottato dallo Stato per il calcolo delle annualità da cedersi, maggiorato di un mezzo per cento.

Il tasso di sconto delle sovvenzioni afferenti al gruppo di costruzioni già concesse alla data del presente atto viene stabilito nel 6,50%. Per il gruppo di costruzioni che verrà in seguito concesso l'Istituto praticherà il saggio che sarà a stabilire in relazione ai decreti del Capo del Governo di cui all'articolo I del Decreto-Legge 22 ottobre 1932, N. 1378.

Roma, 22 dicembre 1933

Caro Bergamo,
e Semenza

Stamani ho conferito a lungo con il Sen. Bevione circa ~~l'at~~ l'accordo da stipularsi con le Ferrovie Tranvie Piacentine nei riguardi del saggio di sconto. Sono giunto a fargli ~~adottare~~ accettare la scala mobile; cioè ~~la~~ il tasso che sarà adottato ~~nel~~ ~~nei~~ dallo Stato nel calcolo delle annualità, maggiorato del mezzo per cento.

Però siccome il primo gruppo di costruzioni già concesse è stato calcolato (non so se ricordo bene) ~~calcolato~~ al 6,50 % non vorrei adottare la formula generale, ma profittare invece della deliberazione

già presa di scontare
quelle sovvenzioni al 6,50 %.
E pertanto credo che converrebbe
inserire nel compromesso
una clausola che suonasse così:

Che ne pensa? ~~Mi~~ Esamini ~~atten~~
la formula e mi dica il suo pensiero.
Cordiali saluti e molti auguri.

22 Il tasso di sconto delle sovvenzioni afferenti al gruppo di costruzioni già concesse alla data del presente atto viene stabilito nel 6,50 %. Per i gruppi di costruzioni che verranno in seguito concessi l'Istituto praticherà il tasso di interesse che sarà stato adottato dallo Stato per il calcolo delle annualità da cedersi, maggiorato di un mezzo per cento. »

A S. E. il Primo Presidente
della Corte Cassazione del Regno,

Il sottoscritto fa istanza perchè la Ecc. Corte di Cassazione dichiari che contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo chiesto dalla Società Italiana Ferrovie e Tramvie di Piacenza pronunziata dalla Corte di Appello di Bologna il 28 luglio 1933 e registrata in Bologna il 1° agosto 1933 al N. 694 Vol. 248 Atti giudiziaria, ~~non~~ e ~~successivamente~~ ~~pubblicata~~ inserita, a tutti gli effetti di legge, nel foglio degli Annunzi Legali della Prefettura di Bologna

in data 1° agosto 1933, e
nel foglio degli Annunzi Legali
della Prefettura di Piacenza,
in data 2 agosto 1933, non
è stata presentata alcuna
ricorso per cassazione
ricorso o contesta Ecc. Corte

Con ossequi

Roma, 23 dicembre 1933

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

Natale 1933

On. on. Franco Bonomi

Roma

La ringrazio per la sua del 22, dalla quale ho visto con piacere che Ella ha potuto raggiungere il desiderato accordo con il Sen. Berione circa il tasso di sconto per le Ferrovie di Piacenza.

Anche la formula da Ella suggerita mi pare ottima: avrà visto che corrisponde a quella che a mezzo dell'Ing. Venezian avevo proposta e che si è incrociata con la sua.

Speriamo di poter veramente stipulare il giorno 28.

Le ricambio vivissimi affettuosi auguri e tanti ossequi cordiali.

Suo

G Bergmann

ING. MARCO SEMENZA
VIA MANIN. 23
MILANO
TELEF. 66000
65-266

Milano, 25 Dic. 1933

A S.E. l'Av. Ivanoe Bonomi
Roma

Pratica Ferrovie Piacentine.

Eccellenza,
Ho ricevuto la sua lettera e siamo d'accordo coll'Av. Bergmann di accettare il testo che Lei propone per la convenzione I.N.A.

Col mio rappresentante di Roma ero d'accordo de domattina 26 cor., egli mi avrebbe telefonato per dirmi se andava bene il testo dal verbale del Cons. di Amm.e affinchè io potessi farne fare l'estratto notarile e spedirlo a Roma per espresso domani sera così da poter fare la stipula il 28 cor. come convenuto.

Ora, dallo stesso rappresentante, mi giungono notizie contraddittorie e precisamente:

1°- Un telegramma da Spoleto in data di ieri (alle 16.40) che mi dice che in causa di un contrattempo mi spedirà oggi, 25, un espresso -

2°- Un espresso, partito da Roma alle 14 di ieri 24, nel quale sono contenuti:

a) il testo del verbale da me predisposto, d'accordo coll'Av. Bergmann, con qualche modifica colla quale siamo d'accordo -

b) un testo manoscritto della clausola da inserire nel contratto dell'A. che è pure accettabile per noi ed anzi preferibile al testo contenuto nella lettera di V.E. perchè fa cenno al decreto del 22 ott. 1932 # 1378, di cui invece non si parla nel testo proposto da V.S.

3°- Una commissione telefonica fattami ora (sono le 18.30) colla quale mi fa dire che mi telefonerà domani sera alle 21.

Per evitare equivoci, visto che è assolutamente necessario essere precisi, dovendo io far venire a Roma il 28 il Presidente del Cons. di Amministrazione e il Commissario Giudiziale,

mi permetto di scrivere a V. E. comunicando che ore V. E. non mi dia domattina, a mezzo telefono o telegrafo, istruzioni in contrario, io domani provvederò a far fare l'estratto notarile del verbale secondo il testo speditomi da Carducci nel suo espresso del 24 sopra ricordato - 2°. a far prendere definitive disposizioni perchè il 27 sera partano per Roma il Presidente e il Commissario Giudiziale della SIFT perchè il 28 si possa fare la stipula del contratto colla DNA.-

Io starò in ufficio dalle 9 alle 12 domattina in attesa di sue comunicazioni. Il mio indirizzo telegrafico è "Consel, Milano" ma crederei meglio e più facile intendersi se Ella mi telefonasse.

Sono costretto a proporle questa soluzione non sapendo dove pescare il mio rappresentante ed essendo urgentemente necessario di definire tutto entro domani -

Mi voglia scusare, e coi migliori auguri mi creda,
di V.E. devmo

Mlemenza

P.S. Quanto al testo della clausola da inserirsi nel contratto INA ci rimettiamo a V.E. ma preferiremmo che in essa fosse indicato il decreto del 22/X/32 N 1378 quale origine delle nuove disposizioni sul tasso –

e precisamente:

Roma, 30 Dicembre 1933

Caro avv.Bergmann,

Finalmente oggi si é stipulato l'impegno con l'Istituto delle Assicurazioni.Come le dirà l'ing.Semenza abbiamo ottenuto ciò che desideravamo ottenere.

Nel terz'ultimo articolo dell'atto oggi firmato si é subbordinato il suo pieno valore alla definitività della sentenza di omologa.
Ho discusso con l'avv.Pasanisi dell'Istituto circa questa definitività. Egli sostiene che poiché la sentenza di appello non é stata notificata (ma soltanto inserita negli Annunzi Legali e neppure affissa nei modi dell'art.912 Cod.Comm.) così la dichiarazione della Cassazione, non essere finora pervenuti ricorsi, non ha valore definitivo.Due,secondo l'avv. Pasanisi,sono le vie per dimostrare la definitività della sentenza:

a) notificare a ciascuno dei nove appellati la sentenza di Bologna e attendere che scada il termine per il ricorso in Cassazione;

b) far dichiarare,davanti a notaio,ai nove appellati che essi accettano come definitiva la sentenza.

Questa ultima via é certo la più rapida,e credo che gli appellati non avranno difficoltà a fare la richiesta dichiarazione. E'vero (e l'ho fatto osservare all'avv.Pasanisi) che gli appellati hanno desistito dalla appello nel corso del giudizio,ma la desistenza risultando dalle conclusioni dei Procuratori,che non avevano veste per desistere,non pare possa ritenersi valida.

Comunque per ora la sospensione ci giova per far registrare l'atto con tassa fissa.

Cordiali saluti e molti auguri per l'anno nuovo.

Aff.

S C H E M A

Premesso che con convenzione suppletiva 6.1.1933 modificante parzialmente la convenzione 18.2.1928, si è stabilito che subito dopo la regolare apertura all'esercizio dell'intera linea Piacenza-Bettola, la Provincia di Piacenza deve consegnare alla Società Italiana Ferrovie e Tramvie N.47 delegazioni annue sulla sovrimposta fondiaria di L. 2.000 ciascuna per ogni chilometro, pagabili al 31 dicembre di ciascun anno.

Premesso che detta linea è stata aperta all'esercizio il 3 settembre 1933 e che giusta accertamenti del Ministero delle Comunicazioni la lunghezza della linea è stabilita in Km. 33.05987 talchè la Provincia deve alla Società N. 47 annualità di L. 66.119,74 ciascuna di cui tre sono scadute al 31/12 degli anni 1933 - 1934 e 1935;

premesso che per la ricordata convenzione tale sussidio chilometrico essendo afferente alla costruzione, e non all'esercizio, non è sottoposto a condizione veruna ed è diventato quindi definitivo ed irrevocabile con l'apertura della linea stessa;

Premesso che al fine di permettere che la Società possa avere l'immediata disponibilità delle N. 44 annualità residue, la Provincia ha chiesto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di corrispondere il loro valore capitale, giusta quanto è previsto dal compromesso 30.12.33 Notaio Pocaterra esibito in copia a questa Amministrazione;

Premesso che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel consentire la capitalizzazione delle annualità predette ha chiesto, in conformità alle norme che lo regolano, che il rilascio delle delegazioni sia fatto a suo diretto favore e che ciascuna delle 44 annualità venga pagata in sei rate scadenti il 25 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e pari ciascuna a L. per ragione dell'anticipo;

Premesso che la somma corrispondente al valore delle annualità anzidette

capitalizzate al tasso xtabilito nel compromesso sopra ricordato per le opere del 2° gruppo, (giacchè le sovvenzioni provinciali vengono computate esclusivamente al momento della stesa del piano finanziario del 2° gruppo e vanno perciò equiparate a quelle governative afferenti al 2° gruppo) deve essere dalla Provincia versata alla SIFT in conformità della ricordata convenzione e che pertanto nell'atto che si andrà a stipulare fra la Provincia e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, interverrà anche la SIFT come quella che dovrà incassare la somma predetta déliberando con ciò la Provincia dagli obblighi derivanti dalla citata convenzione in ordine alla costruzione della ferrovia Piacenza-Bettola.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Rettorato delibera:

I°) di rilasciare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni pro solvendo N. 264 delegazioni della sovrimposta fondiaria provinciale ciascuna dell'importo di L. scadenti il giorno 25 dei mesi di ottobre e dicembre 1936, febbraio, aprile, giugno, agosto dell'anno 1937 e così via per i successivi 43 anni, e conseguentemente di stanziare nel bilancio di ciascun anno e di vincolare a favore dell'I.N.A. per il periodo predetto le somme necessarie al pagamento delle delegazioni;

2) di accettare dall'I.N.A. anticipazione della somma equivalente al valore delle delegazioni anzidette capitalizzate al tasso stabilito dal compromesso 30.12.1933;

3°) di autorizzare l'I.N.A. a versare alla S.I.F.T. la quale interverrà, a tale ed unico fine, nell'atto di cessione delle predette delegazioni l'importo della corrispondente capitalizzazione, conchè la SIFT liberera la Provincia dagli impegni assunti per la costruzione della ferrovia Piacenza-Bettola, come dall'ultima convenzione 6 gennaio 1933 (art. 3, capoverso);

4°) di autorizzare la stipulazione del relativo contratto fra l'Amministrazione Provinciale e l'I.N.A. con l'intervento della S.I.F.T. e di dare mandato a chi rappresenterà l'Amministrazione Provinciale in tale atto di accettare le modalità e clausole indicate nel citato compromesso 30.12.1935, nonchè di accettare le altre modalità e clausole accessorie e consuetudinarie purchè non alteranti l'entità dell'impegno dell'Amministrazione Provinciale verso la Società Italiana di Ferrovie e Tramvie.

SOCIETÀ ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

Anonima — Capitale L. 3.200.000 — Sede in PIACENZA

C. P. E. 1054

Prot. N. .....

Pos. N. .....

da citare nella risposta

Allegati N. .....

Risposta a nota N. .....

del ..... / ..... / .....

OGGETTO:

Telegrammi GUIDOVIE - Piacenza
Telefono: 31-39 *Direzione - Amministrazione*
» 31-38 *Servizi Tecnici*
» » *Divisione Costruz. Ferrov.*
» 20-86 *Stazione-Scalo*

PIACENZA,

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14
Telef. 82-859

2/1/1934.

A S.E.
On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
R o m a.

Ho appreso con molto piacere la notizia della stipulazione avvenuta con l'Istituto Nazionale Assicurazioni ed i particolari contenuti nella Sua gentile lettera del 30 dicembre nonchè quelli che mi ha riferito l'Ing. Semenza.

La sentenza d'appello avrebbe dovuto a mio avviso essere pubblicata nei modi stabiliti dall'art.912 del Cod.Com., secondo il disposto dell'art.22 della Legge 24 maggio 1903. Mi informerò a Piacenza se le affissione siano state eseguite e mi pare che con ciò la dichiarazione della Cassazione, che non sono pervenuti ricorsi, dovrebbe avere pieno valore.

Se così non risulterà abbiamo comunque il certificato del cancelliere del Tribunale, in data della metà di settembre, che io ho consegnato al sig.Carducci, nel quale si attesta che gli appellanti avevano notificato dichiarazione di accettazione della sentenza di appello.

Se tutto questo non basterà faremo fare la dichiarazione dei nove appellanti davanti al notaio.

Ricambio e rinnovo cordiali auguri e Le porgo i miei migliori saluti

G. Bergmann

1 copia in velino

Roma, 11 gennaio 1934

Caro Bergmen,

Sono stato oggi dall'Ispettore Generale comm. Crispo per sollecitare le pratiche relative alle Tramvie Piacentine, ormai avviate a definizione dopo la risoluzione della questione della garanzia.

Ho appreso purtroppo una novità che certo spiacerà alle popolazioni piacentine ~~in attesa del~~ che attendono il completamento della rete. Il ministro delle Finanze, interpellato dall'Ispettorato per la stipulazione prossima dell'atto aggiuntivo, ha risposto ~~ripetendo~~ riaffermando il concetto che non si debbono concedere ulteriormente nuove linee ferroviarie o tramviarie, ma che a tali servizi siano adibite linee automobilistiche.

A tale fine il Ministro delle Finanze propone di liquidare le sovvenzioni afferenti alla linea già costrutta e di abbandonare la concessione delle altre linee, sostituendole con servizi ~~di~~ di ~~cor~~ automobili.

Pertanto l'Ispettorato ha dato disposizioni perchè il Circolo Ferroviario di

Bologna riferisca ~~e~~ subito su questi due quesiti:

a) se la liquidazione delle sovvenzioni inerenti alla linea già costrutta Piacenza-Bettola possono, capitalizzate, coprire il fabbisogno del concordato;

b) se le linee progettate possono essere sostituite da servizi automobilistici;

Avuti questi dati – che sarà opportuno sollecitare – l'Ispettorato provvederà con la maggiore ~~[illegible]~~ urgenza, a liquidare intanto la linea ~~eseguita~~ costrutta così che si possa ~~[illegible]~~ eseguire il concordato. Per il resto si discuterà in seguito, non essendo assolutamente escluso (sebbene le disposizioni vigenti non ne ~~lascino facoltà~~ diano la possibilità) di concordare una specie di premio per la rescissione della residua concessione.

Le invio i miei migliori saluti.

Dev.

una veline

Roma, 26 febbraio 1934

Caro ~~...~~. Bergmann,

Ho conferito a lungo stamani con il comm. De Cupis (in assenza del comm. Crispo malato) circa l'indirizzo ormai dato dall'Ispettorato alla pratica delle tramvie piacentine.

Ormai l'Ispettorato ha già fatto compilare dal Circolo di Bologna un rapporto circa le sovvenzioni afferenti al tronco ultimato Piacenza-Bettola. Naturalmente ~~...~~ i calcoli del Circolo sono stati contenuti entro la cifra massima di £ 58.000 al chilometro. E naturalmente non comprendono il capitale occorrente per il materiale mobile giacchè per questo lo Stato paga gli interessi non l'ammortamento.

Il De Cupis non sa esattamente quanto il Circolo abbia proposto in concreto, giacchè il rapporto è complesso e ~~gli~~ il suo ufficio sta ora esaminandolo attentamente. Certo se le sovvenzioni proposte

2

saranno capitalizzate al 5% non si raggiungerà la cifra indicata dal ministro Ciano nella lettera — veramente impressionante e decisiva — diretta al Presidente del Tribunale. Ma il com. De Cupis ~~[illegible]~~ tenterà di sostenere che devesi capitalizzare a saggio più alto giacchè trattasi di un atto che deriva da altro ormai concluso e portante un ~~[illegible]~~ diverso tasso di capitalizzazione. Senonchè le speranze di accoglimento di una tale tesi non sono molte. La Ragioneria Generale dello Stato sarà probabilmente irriducibile circa ~~[illegible]~~ l'applicazione dell'ultimo decreto.

Posto, dunque, che le sovvenzioni afferenti alla linea Piacenza-Bettola non raggiungano la cifra ~~necessaria~~ indicata dal ministro Ciano (£ 13.400.000)

e neppure quella prevista nella comparsa 2 febbraio 1933 (£ 12.263.000) bisognerà per forza dare ai creditori quello che sarà possibile distribuire subito (33 o 35 %) riservandosi di dare la residua somma qualche mese più tardi.

~~Giacchè~~ ~~Lo~~ E qui occorre che le chiarisca l'aspetto favorevole dell'atteggiamento ormai assunto dall'Ispettorato. Esso ha già scritto al Ministero delle Finanze che, in ossequio alle nuove direttive del ~~ministero~~ dicastero finanziario, ~~esso~~ sta predisponendo ~~si~~ ~~proposte~~ ~~di~~ ~~[illegible]~~ un atto aggiuntivo per la sola linea già costrutta Piacenza - Bettola, salva e riservata ~~ogni~~ la questione del proseguimento delle costruzioni o della liquidazione definitiva delle opere eseguite e degli impegni assunti: con la quale lettera la Finanza sa già che ~~[illegible]~~ dopo l'atto aggiuntivo

per la Piacenza-Bettola, ~~in corso~~ occorrerà ~~di prepara~~ o procedere a un nuovo atto per la linea Piacenza-Carpaneto-Lugagnano con ~~di~~ relative diramazioni o procedere a un nuovo atto per liquidare tutte le opere eseguite e transigere gli impegni assunti dallo Stato con la Sift.

~~Quanto~~ ~~circa la misura di quanto si potrà ricavare, con l'in caso nel secondo di liquidazione~~

In questo secondo caso (forse il più probabile dati gli umori delle Finanze) è prematuro ora congetturare ~~circa~~ quanto potrà essere liquidato. Ma certo la somma non potrà essere inferiore a quella ~~cio~~ che occorrerà per raggiungere la cifra indicata dal ministro Biano, con un impegno solenne che

sta a base della sentenza di omologazione del concordato.

Pertanto posso riassumerle le fasi ~~per~~ ~~e le~~ ~~probabili epoche~~ ~~di~~ attraverso le quali passerà ~~l'ulteri~~ la ~~pr~~ complessa pratica.

Il rapporto del Circolo, tradotto in una relazione riassuntiva, passerà fra un paio di giorni al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ~~dove~~ che potrà ~~essere~~ ~~deliberato~~ emettere il suo giudizio nella seduta del 15 marzo, o, al più tardi, in quella del 30 marzo.

Il parere del Consiglio, con una relazione dell'Ispettorato, passerà al Ministero delle Finanze e propriamente alla Ragioneria Generale. Qui, se (come mi propongo di fare) potrò persuadere il Ragioniere Generale a consentire rapidamente

6

la pratica non rimarrà più di una ventina di giorni; A fine aprile dunque, il crisma delle Finanze sarà ottenuto.

Resterà da sentire il Consiglio di Stato. Atto di pura forma che potrà essere compiuto prima della metà di maggio.

~~Così nel Consiglio dei Ministri di ma~~ Così ai ~~[illegible]~~ metà giugno si potrà ottenere ~~l'appro~~ la firma l'approvazione e la pubblicazione dell'atto aggiuntivo per la linea Piacenza-Bettola.

Intanto nel maggio o nel giugno ~~[illegible]~~ (mentre saranno in corso gli ultimi procedimenti) si potrà affrontare con i due Ministeri delle Comunicazioni e

delle finanze la questione ~~della~~ dell'abbandono delle ~~rescissione della concessione per~~ linee ~~future~~, oppure la loro totale costruzione, oppure anche la loro parziale costruzione. Tre ~~ipotesi~~ soluzioni che potranno essere dibattute con il concorso della Provincia, in sede non solo finanziaria e tecnica ma altresì politica.

Posto che prevalga la soluzione dell'abbandono delle nuove linee, la Società chiederà la liquidazione ~~del~~ totale ~~del già~~ di ciò che ha costrutto e degli impegni che ha assunto in vista della concessione ~~con~~ ricevuta. E chiederà pertanto un nuovo atto aggiuntivo, un atto di vera liquidazione, di cui potrà cominciare a discutere i termini (indipendentemente dell'atto in corso) durante i mesi

di maggio e di giugno.
Per tal modo la Società potrà dimostrare (eventualmente con lettere del Ministero) che essa ha in corso - oltre l'atto aggiuntivo che probabilmente non offre modo di eseguire interamente il concordato - un altro atto di liquidazione col quale potrà saldare le somme che resteranno scoperte. E i creditori, a fine giugno, potranno già persuadersi di poter ricevere più tardi ciò che eventualmente resterà ancora da pagare.

Che se poi - come Ella confida di ottenere - la proroga del termine per l'esecuzione del concordato sarà di sei mesi, e cioè la nuova data sarà stabilita nel 9 settembre, allora la possibilità di avere prima della scadenza del termine

così l'atto aggiuntivo per la Piacenza-Bettola come l'inizio favorevole di un nuovo atto aggiuntivo di liquidazione, sarà anche ~~p~~ maggiore.

Prima di chiudere mi preme dirle la mia opinione. Al punto in cui sono le cose non mi pare possibile ricondurre la pratica su altro e diverso binario, come sarebbe quello della integrale concessione ~~del~~ di tutte le linee. Le riluttanze del ministro Jung di portare in Consiglio un ~~atto~~ aggiuntivo che ~~[illegible]~~ ricomfermi l'impegno di fare le nuove linee anche se questo impegno sia contemporaneamente temperato ~~da~~ e quasi distrutto da clausole introdotte nell'atto o da lettere della Società, sono tali; e così clamorosamente dimostrate in episodi recenti, che non conviene

provocarle. D'altra parte (e ciò è decisivo) l'Ispettorato non si sente disposto a navigare ora contro la corrente del dicastero finanziario.

Non resta, dunque, che accettare la linea di condotta già tracciata dall'Ispettorato, e fiancheggiare l'azione dell'Ispettorato stesso con opportuni interventi negli uffici dove la pratica dovrà passare. Intanto sarà utilissimo:

a) cercare di sapere a quali conclusioni numeriche è giunto il Circolo nella fissazione delle sovvenzioni per la linea Piacenza-Bettola;

b) predisporre tutti gli elementi precisi per dimostrare quanto la Società deve avere ancora nel caso di una liquidazione per

~~la sospensione in tronco della res~~

~~abbandono~~ risoluzione ~~in~~ tronco della ~~nuove linee~~ residua concessione;

~~concesso~~;

c) formulare eventuali proposte per soluzioni intermedie fra ~~la~~ l'abbandono totale e la parziale costruzione di alcune linee.

Resto in attesa di conoscere il suo pensiero dopo queste mie informazioni.

Con cordiali saluti

Roma, 8 aprile 1934

Caro Bergmann,

Sono in grado di assicurarla che il voto del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. relativo al tronco già eseguito delle Tramvie Piacentine è già giunto, da parecchi giorni, all'Ispettorato ~~e~~ che ~~sarà~~ lo invierà ~~inviato~~ ora al Ministero delle ~~alle~~ Finanze. ~~per~~ ~~il bene~~

Verso la fine del mese corrente, ricevuto il parere delle Finanze, l'Ispettorato ~~[illegible]~~ sentirà il Consiglio di Stato. Perciò nella seconda ~~Alla~~ metà di maggio l'atto aggiuntivo dovrebbe esser pronto per la firma.

cordiali saluti dal

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

25 maggio 1934

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà, 4

R O M A

Ho ricevuto la Sua gentile lettera del 23 e Le scrivo dopo aver conferito oggi in proposito col Presidente della S.I.F.T., con l'Ing. Semenza e con l'Ing. Defacqz.

Siamo in attesa della bozza che il sig. Carducci ha telefonato ora di aver spedito solo oggi a Piacenza e che esamineremo domani.

Intanto mi permetto di farLe presente la serie degli argomenti che si potrebbero a nostro avviso elencare nella denunzia, salvo svolgerli in seguito. Ella potrebbe domani giudicare ed eventualmente sentire presso gli organi competenti su quali di questi argomenti si possa fare maggiore affidamento.

Il Direttore della Società Ing. Defacqz sarà a Roma lunedì mattina per provvedere alla presentazione della denuncia secondo il testo definitivo per il quale mi rimetto a Lei.

I°) L'art.8 del R.D. 23 maggio 1924, n.998 stabilisce: "Le disposizioni di cui agli art. 156 del Testo unico 9 maggio 1912, "n. 1447 e 10 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n.303, sono "estese a tutti gli atti riguardanti l'elettrificazione delle ferrovie "e delle tramvie, a norma del presente decreto, compresi gli atti ri=

"guardanti le provviste di materiali nohchè gli appalti per l'impian=
"to elettrico, esclusi gli atti riguardanti la provvista dell'energia
"elettrica".

Il citato art. 156 dispone : "Gli atti relativi al=
"l'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili neces=
"sari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all'indu=
"stria privata, e delle loro dipendenze ed accessori, non sono sogget=
"ti al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto
"di concessione e vanno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale
"di registro. (omissis) "

2°) Qualora non valesse questo primo argomento di carattere assorbente, si deve far presente che la esecuzione dell'ac= cordo preliminare 30 dicembre 1933 comincerà solo quando verranno ce= duti i certificati relativi all'atto aggiuntivo, cioè quelli relativi al secondo gruppo di opere della Piacenza - Bettola, perchè i certi= ficati relativi al primo gruppo erano, al 30 dicembre 1933, già ceduti da tempo alla Cassa di Risparmio di Piacenza e alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali.

3°) Se poi si volesse ritenere compreso nel prelimi= nare del 30 dicembre 1933 l'atto stipulato a Piacenza per il riscatto delle annualità già cedute alla Cassa di Risparmio e ora passate al= l'Istituto Nazionale, si deve sostenere che tale atto può essere sot= toposto a tassa soltanto per la edcedenza dell'importo realmente in= cassato dalla società di circa 2 milioni.

4°) Se anche questa tesi non venisse accolta, al massimo sarebbe dovuta la tassa sull'importo dell'atto stipulato a Piacenza, cioè su 7 milioni circa, mentre per le successive stipula=

zioni si pagheranno volta per volta i diritti proporzionali.

5°) Si deve in ogni caso mettere in luce l'argomento da Lei accennato nella bozza proposta con la Sua del 23, che il Ministero delle Finanze ha dichiarato di non voler più la costruzione di altre linee e pertanto l'atto stipulato con l'Istituto Nazionale non dovrà avere altra attuazione se non le due che conosciamo, cioè quella stipulata a Piacenza e quella che farà seguito al rilascio dei certificati del secondo gruppo per la linea Piacenza - Bettola.

Spero che Ella sarà lunedì a Roma per poter ricevere l'Ing° Defacqz e vorrà, in caso di Sua assenza, lasciare cortesemente le istruzioni opportune.

Gradisca i miei migliori saluti

Dev.mo

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA

Ufficio del Registro
di Castelnuovo di Porto

N.750

OGGETTO

Registro

Vendita annualità per sov=
venzioni statali dalla Soc.
Italiana Ferrovie e Tramvie
all'Istituto Assicurazioni

Spett. Società Italiana
Ferrovie e Tramvie
PIACENZA

Castelnuovo di Porto 18/5/1934

RACCOMANDATA

D'ordine dell'On. Ministero delle Finanze (Dir. Gen. Tasse) La prego di pre=sentare - entro il termine di dieci gior=ni da oggi - la denunzia di avveramento della condizione sospensiva cui era sog=getto il rogito 30 dicembre 1933 Notaio Pocaterra reg. qui li 17 gennaio 1934 N.544.

In caso di mancata denunzia sarà provveduto ai sensi di legge, con appu=ramento d'ufficio dell'art. 710 Camp. Tasso sospeso.

Ossequi

IL PROCURATORE
F/to: (illeggibile)

SPETTABILE UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PUBBLICI

R O M A

Contrariamente a quanto ritiene cotesto spettabile ufficio, nessuna tassa è dovuta al Rogito Stame del 21 gennaio 1931,XI rep. N. 38.335, registrato a cotesto ufficio il 22 gennaio 1931,al n.11052, vol.500 per le seguenti ragioni e per le altre che si potranno dedurre:

Con decreto Legge 6/5/1926 n.870 agli atti e contratti stipulati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dalla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali e dalla Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul lavoro fu consentito il trattamento tributario dello Stato, regolato dall'articolo 94 della legge di Registro.

La relazione che accompagna il suddetto decreto, così si esprime " Per quanto riguarda i grandi Istituti di Previdenza pare giusto ed equo adottare la soluzione che equipari nei riguardi tributari i tre grandi Istituti allo Stato, tra loro nelle norme di applicazione delle tasse sugli affari agli accennati contratti (impiego dei propri fondi).

In tale guisa mentre questi grandi Istituti Parastatali, potranno stipulare i principali contratti nel proprio interesse (come ad esempio acquisti, liberazioni da obbligazioni etc) non saranno invece perdute per l'Erario le normali tasse sugli affari per altre categorie di contratti, che più direttamente con-

cernono l'interesse della clientela di quei grandi Istituti".

Lo Stato per il suddetto art.94 non è tenuto al pagamento delle tasse in quei contratti in cui queste sono a suo carico e cioè negli acquisti e cessioni a suo favore, nelle obbligazioni quando egli risulti debitore, nelle quietanze quando esso sia la parte liberata e ciò indero_gabilmente qualunque sia il patto apposto in convenzione.

Del resto apporre un patto in una cessione a favore dello Stato o a favore di Ente parificato per cui le spese dell'atto sono a carico del cedente, in deroga, non ammessa all'articolo 94 può significare che sono assunte dal cedente le spese per causa Notariato, onorari notarili etc. non potendosi assumere quel che per preciso disposto della legge non è dovuto.

Nè può dirsi che la cessione delle annualità di sovvenzioni non rivesta il carattere di acquisto perchè la stessa Amministrazione ~~xxxx~~ riconobbe un tempo che esse potevano paragonarsi a titoli di stato e tassabili con la tassa graduale di cui all'articolo 94 della tariffa(alienazioni di rendite dul Debito Pubblico e di Obbligazioni dello Stato) opinione questa corretta con altra normale in cui si prescriveva di applicare l'articolo 20 capoverso c) Tariffa all.A) (trasferimento di crediti) .Gli statuti dei suddetti Enti Parastatali dispongono proprio che i loro capitoli sono impiegati;

1) in titoli del debito pubblico del Regno di Italia;

2) in titoli di altra specie emessi o garentiti dello Stato;

3) In sovvenzioni o acquisti di annualità dovute dello Stato

Italiano per la costruzione di Ferrovie o altre opere pub_
bliche:

4) in prestiti alle provincie Comuni e loro consorti per ope_
re di natura pubblica.

Quindi l'acquisto di annualità di sovvenzione è preci_
samente uno di quegli atti voluti esentare dalla Legge e me_
glio precisati nella relazione (impiego dei propri fondi);

In conseguenza il sottoscritto Notaio nell'interesse
delle parti si oppone alla pretesa richiesta di tassa e chie
de che non sia ingiustamente applicata così come non venne
applicata in precedenti casi.

Roma, li 11 aprile 1931 = IX

3 copie in velina

Denunzia

di verificazione della condizione sospensiva apposta al contratto di cui al rogito 30 dicembre 1933 Notaio Pocaterra registrato a Castelnuovo di Porto (Roma) il 17 gennaio 1934 N.° 544.

La sottoscritta ..... dimorante ..... dichiara che nel giorno ..... del mese .....

si è verificata la condizione sospensiva di cui al terz'ultimo articolo del predetto rogito, essendo risultata definitiva la omologazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna che concede alla sottoscritta Società il Concordato preventivo.
La sottoscritta Società avverte nel contempo che, per fatto dell'Ecc. Ministro delle Finanze che non intende dar corso alla concessione di tutte le progettate linee tramviarie, la vendita delle annualità all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovrà limitarsi alle sole annualità afferenti le linee attualmente costrutte.

D E N U N Z I A

di verificazione della condizione sospensiva apposta al contratto di cui al rogito 30 Dicembre 1933 Notaio Pocaterra registrato a Castelnuovo di Porto (Roma) il 17 Gennaio 1934 N. 544.

La sottoscritta.....dimorante.....
dichiara che nel giorno..... del mese.....

si è verificata la condizione sospensiva di cui al terz'ultimo ar= ticolo del predetto rogito, essendo risultata definitiva la omolo= gazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna che con= cede alla sottoscritta Società il Concordato preventivo.
La sottoscritta Società, avverte, ~~che~~ nel contempo, che, per fatto dell'Eccellentissimo Ministro delle Finanze che non intende dar corso alla concessione di tutte le progettate linee tramviarie, la vendita delle annualità all'Istituto Nazionale delle Assicura= zioni dovrà limitarsi alle sole annualità afferenti le linee at= tualmente costrutte.

D E N U N Z I A

di verificazione della condizione sospensiva apposta al contratto di cui al rogito 30 Dicembre 1933 Notaio Pocaterra registrato a Castelnuovo di Porto (Roma) il 17 Gennaio 1934 N. 544.

La sottoscritta.....dimorante.....
dichiara che nel giorno..... del mese.....

si è verificata la condizione sospensiva di cui al terz'ultimo articolo del predetto rogito, essendo risultata definitiva la omologazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna che concede alla sottoscritta Società il Concordato preventivo.

La sottoscritta Società, avverte ~~che~~ nel contempo che, per fatto dell'Eccellentissimo Ministro delle Finanze che non intende dar corso alla concessione di tutte le progettate linee tramviarie, la vendita delle annualità all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovrà limitarsi alle sole annualità offerenti le linee attualmente costruite.

DEF/Gra

SOCIETÀ ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

Anonima — Capitale L. 3.200.000 — Sede in PIACENZA

C. P. E. 1054

Prot. N. 1224 / 1070 ESPRESSO

Pos. N. _____

da citare nella risposta

Allegati N. _____

Risposta a nota N. _____

del ____ / ____ / ____

Telegrammi GUIDOVIE - Piacenza
Telefono: 31-39 Direzione - Amministrazione
- 31-38 Servizi Tecnici
- - Divisione Costruz. Ferrov.
- 20-86 Stazione-Scalo

PIACENZA, 21 maggio 1934 XII

OGGETTO:

a S.E. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza Libertà N.4

Dalla Intendenza di Finanza di Roma - Ufficio del Registro di Castelnuovo di Porto riceviamo la lettera N.750 del 18 corr. acclusa in copia che ci richiede la denuncia di avveramento della condizione sospensiva del noto rogito Dott. Pocaterra.

Trattasi evidentemente della questione della tassa di registro, che Ella ben conosce.

D'accordo coll'Avv. Bergmann La preghiamo di voler esaminare lo stato della pratica presso il Ministero delle Finanze e di volerci dare istruzioni se ed in quale forma deve essere fatta la denuncia richiestaci, e con quali dichiarazioni dobbiamo eventualmente accompagnarla per la nostra difesa.

Ci permettiamo sottolineare il termine del 28 corrente, lunedì prossimo, per la presentazione della denuncia eventuale.

In attesa di Sue gradite comunicazioni, ringraziando, con ogni ossequio

IL DIRETTORE
(Ing. M. Defacqz)

Roma, 23 maggio 1934

Caro Bergmann,

Il direttore delle Tranvie Piacentine, di accordo con Lei, mi manda l'avviso dell'Ufficio di Registro di Castelnuovo di Porto.

~~Ho inviato oggi a Carducci ha avuto un~~

~~La situazione~~ La questione della registrazione dei contratti di vendita delle annualità statali è stata risolta - non con leggi, ma con disposizioni interne - mediante l'applicazione di 0,50 % ~~sulla~~ una volta tanto, sull'importo del contratto di vendita.

Così mentre prima ~~il~~ l'erario ~~chiedeva~~ esigeva 1,30 % ~~per~~ sul contratto generale, e altre 1,30 % ~~sulle~~ sulle singole cessioni in esecuzione del contratto generale (complessivamente 2,60 % e così 1.560.000 del noto contratto) ora, per le recenti disposizioni, ~~esige soltanto 0,50~~ la registrazione del contratto importa £ 300.000 senza ~~alt~~ nessun altra tassazione sulle singole cessioni.

~~La~~ di cui ho tracciato una bozza;

Nella denuncia, ~~poi~~ sarà bene
intrudurre fin d'ora la riserva
circa l'entità del contratto. Se le
nuove trattative non si faranno su questa
con altro contratto limitare l'importo
della vendita delle annualità, e
di tale limitazione ~~credo~~ credo possa avere effetto
sulla tassa.

Oggi Cardarelli ha parlato col funzionario
rio dell'Intendenza di Finanza di
Roma che tratta la questione,
e lo ha trovato assai ragionevole
al riguardo.

Non so quale data introdurre circa
la verifica della condizione sospensiva.
Diva. A stretto rigore dovrebbe
essere la data della prima cessione
giacchè allora l'Istituto si è mostrato
persuaso della definitività della sentenza
di annullo del concordato. Ma certo
si cadrà nella multa per ~~il~~ la
ritardata denuncia, dovendo essa

denunzia esser fatta nei quindici giorni successivi al verificarsi della condizione.

Gradisca, egregio amico, i miei migliori e più cordiali saluti

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Servizio Legale e Patrimoniale

====

Roma, 7 Giugno 1934

N. 8=117B/34604

Risposta alla lettera del 26 maggio

OGGETTO

Cessione di annualità statali

In riferimento alla nota a fianco indicata comunico che questo Istituto non può variare le condizioni fissate negli atti di cessione di sovvenzione statale stipulati il 17 settembre e il 3 ottobre 1931 e il 25 marzo 1932.

Sono perciò spiacente di non poter aderire alla richiesta fatta da codesta Società con la nota suindicata, rimanendo naturalmente libero Codesto Spett. Ente di avvalersi = decorsi i cinque anni stabiliti = della facoltà di riscatto consentita negli atti predetti.

IL DIRETTORE GENERALE

f/to: Medolaghi

Spett. Società Italiana
die Ferrovie e Tramvie
PIACENZA.

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14
Telef. 82-859

16 giugno 1934

A S.E. L'ON. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà 4

ROMA

S.I.F.T.

L'Ing. Semenza mi ha riferito intorno alle ultime discussioni avute con i Ministeri delle Finanze e delle Comunicazioni per l'atto aggiuntivo delle Ferrovie piacentine.

Sto raccogliendo elementi per valutare la misura della falcidia che deriverà dai nuovi sacrifici accettati e le conseguenze nei riguardi del concordato. L'Ing. Semenza mi ha annunciato anche una comunicazione da Lei circa lo svolgimento della pratica in questi giorni e le sollecitazioni perchè il Ministero mandi finalmente il testo dell'atto alla società.

Poichè ora è finita la via crucis alle Finanze, vorrei subito cominciare il lavoro preparatorio per le questioni rimaste aperte, cioè la costruzione delle nuove linee o le indennità relative. Le sarò grato se vorrà comunicarmi quando riterrà opportuna una mia visita per le conferenze con i due Ministeri. Alla fine della prossima settimana, cioè fra il 21 e il 23, sarebbe troppo presto ?

Gradisca i miei cordiali ossequi

G Bergmann

Risposto lungamente il 20 giugno 934

DNF/Gra

RACCOMANDATA

1851-1678

2

28 Luglio 1934 XII

Ecc. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie Automobili

R O M A

Ferrovie Elettriche Piacentine
Ferrovia Piacenza-Bettola
Atto aggiuntivo

Facendo seguito alla nostra nota 1842-1667 del 27 corrente e sciogliendo la riserva circa la documentazione della delibera 26 lugl 1934 XII del Consiglio di Amministrazione della Società di accettazio dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1930 per completamento, armamento, elettrificazione ed esercizio della ferrovi Piacenza-Bettola, ci pregiamo accompagnare estratto notarile debitame legalizzato della delibera stessa. Dal documento stesso risultano con feriti i poteri di rappresentanza della Società per la stipula dell'a al Presidente Ing. Adolfo Covi ed al Direttore Dott. Ing. Mario Dofna tanto unitamente che disgiuntamente.

In merito all'invito fatto da Codesto On. Ufficio alla Società di provocare da parte del Giudice Delegato alla procedura di concordà cui è stata ammessa la Società, la autorizzazione ad accettare e firm re l'atto aggiuntivo in parola, informiamo di aver richiesto al Sig. Giudice Delegato il provvedimento voluto, con istanza 26 luglio 1934. Come risulta dal documento, che in copia conforme all'originale debit

mente legalizzato, alleghiamo pure alla presente, il Sig. Giudice già delegato alla detta procedura, considerato che, esauritasi con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato della Società, sono cessate le funzioni del Giudice Delegato alla procedura medesima, e gli è precluso, per incompetenza funzionale il potere ed il dovere di prendere in esame il ricorso proposto, si è dichiarato incompetente a procedere sull'istanza.

Riteniamo che il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui deriva l'invito di Codesto On. Ufficio, debba essere, riferito all'epoca della procedura concordataria: esauritasi questa colla sentenza omologativa della R. Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato come risulta dal certificato della Cancelleria del R. Tribunale di Piacenza in data 16 settembre 1933 a suo tempo rimesso a Codesto On. Ufficio e dal successivo decorso dei termini di cessazione, sembra che quel parere dell'Avvocatura Generale non debba trovare ulteriore applicazione nel caso e nelle condizioni presenti.

Ci permettiamo pertanto di rinnovare le nostre subordinate premure per la più sollecita stipulazione dell'atto in parola, e restiamo in attesa di conoscere la data che verrà stabilita per la firma dell'atto stesso.

Con ossequio

IL DIRETTORE

(Ing. Mario Petacqz)

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
AVV. ACHILLE GVERRASIO - AVV. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14 Telef. 82-859

6/7/1934.

A S.E.
On.Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Liberta, 4
R o m a.

Ho ricevuto la Sua del 1 corrente e La ringrazio. L'Ing. Semenza mi ha informato di tutte le complicazioni e mi ha riferito poi il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., il quale ha preferito evidentemente scostarsi dalle direttive del Ministero delle Comunicazioni anzichè mettersi in contrasto con la Ragioneria dello Stato.

La nuova falcidia che deriva alla Società è assai grave in relazione al concordato. Occorre in ogni modo che alla scarsità dei mezzi si porti come contrappeso la sollecita conclusione della pratica.

Questa urgenza è determinata anche dalle disposizioni meno favorevoli che si vanno delineando presso le Autorità locali. Ieri sono andato a Piacenza dove ho accompagnato il Presidente e il direttore della Società, nonchè il Commissario giudiziale, dal nuovo Preside della Provincia allo scopo di informarlo di tutte le vicende ormai biennali e della situazione odierna. Confido di aver modificato in parte i propositi dell'amministrazione, ma sono stato da più fonti avvertito che creditori ed autorità stanno con le armi puntate sulla data del 9 settembre.

Mi raccomando quindi nel modo più fervido a Lei perchè voglia curare e far curare lo svolgersi delle ultime fasi non solo con la diligente benevolenza finora dimostrataci, ma con tutte le più urgenti provvidenze che il Suo autorevole intervento può determinare.

Occorrerebbe cioè che il Consiglio di Stato emettesse il proprio parere alla prossima udienza e che tosto gli atti

./.

passassero alle Comunicazioni, donde la lettera alla Società dovreb=
be essere subito spedita, in modo che, con la immediata risposta da
parte nostra, l'atto potesse venire approvato dal Consiglio dei Mi=
nistri alla fine di Luglio.

Gradisca i miei cordiali ossequi

aff.mo G Bergamini

14 Luglio

Egregio comm. De Capis,

La ringrazio molto della premura con cui Ella segue la pratica delle Tramvie Piacentine e la sospinge... al traguardo.

Posso assicurarla che martedì 17 il Consiglio di Stato darà il prescritto parere; e posso assicurarla che il Rag. Gen. con cui ho conferito oggi si è reso conto che nuove esigenze e quindi nuovi indugi condurrebbero al precipizio della Società, e quindi — sono sue parole — a una "sistemazione a vuoto."

Non si potrebbe intanto ottenere dalla Società l'accettazione dello schema predisposto? Sottopongo l'idea al suo [illegible] e alla

esperienza, perchè Ella
veda se è possibile
guadagnare ancora qualche
giorno.

La ringrazio molto e le chiedo
~~venia~~ scusa delle noie che le reco.
Con i migliori e più cordiali
saluti

dev.

Roma, 14 luglio 1917

Egregio avv. Bergmann,

Oggi ho parlato col Vice Ispettore, al quale ho fatta leggere la domanda per una sovvenzione straordinaria di esercizio.

La domanda va bene, e perciò subito la stenderà

a Roma, dove spero incontrarla.

Cordiali saluti

AVVOCATO GIULIO BERGMANN
AVV. ACHILLE GVERRASIO - AVV. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14
Telef. 82-859

19/7/1934

A S.E.
On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
Roma.

Mi affretto a ringraziarLa del nuovo efficace intervento e della premurosa comunicazione datami con la Sua lettera di ieri.

Sembra che ormai le ultime difficoltà siano superate e spero che, mercè la continuazione della Sua ininterrotta assistenza, si possa avere nei prossimi giorni il testo dell'atto aggiuntivo e deliberarne la firma nella prossima settimana in modo che possa essere portato, come Ella scrive, al prossimo Consiglio dei Ministri.

Gradisca i miei cordiali ossequi e saluti

Dev. aff.mo G. Bergmann

REGIO TRIBUNALE CIV. E PEN. DI PIACENZA

Ill.mo Sig. Cav. Avv. Dante Maccone, giudice delegato con decreto 18 ottobre 1932 alla procedura di concordato della S.I.F.T. di Piacenza.

La sottoscritta Società Italiana di Ferrovie e Tramvie di Piacenza, in persona del Direttore Ing. Mario Defacqz, con l'intervento del Sig. Avv. Umberto Boccarelli quale Commissario Giudiziale che qui pure sottoscrive per adesione, si onora esporre:

La pratica amministrativa con i competenti Ministeri per la stipulazione dell'atto aggiuntivo o seconda convenzione (in base alla quale verranno emessi i certificati delle sovvenzioni governative per il secondo gruppo di opere il cui sconto darà i mezzi per la esecuzione del concordato) è giunta finalmente alla fine.

Come si prevedeva nel ricorso 28 febbraio 1934, in seguito al quale codesto Tribunale pronunciava la sentenza 3 marzo 1934, il testo della convenzione veniva approvato dal Consiglio Superiore dei LL. PP. nella seduta 16 marzo 1934 e, dopo aver percorsa tutta la trafila burocratica e superate talune difficoltà opposte dalla Ragioneria Generale dello Stato, raggiungeva infine il benestare del Ministero delle

Finanze e' del Consiglio di Stato, cosicchè il Ministero delle Comunicazioni con lettera 24 luglio 1934 poteva trasmettere alla ricorrente Società il testo definitivo dell'atto aggiuntivo.

Come risulta da tale comunicazione ministeriale, il Ministero ritiene, per maggior cautela, opportuno che l'accettazione da parte della Società ricorrente venga accompagnata dall'autorizzazione del signor Giudice Delegato alla procedura concordataria.

In omaggio pertanto a questa richiesta e per evitare ulteriori intralci alla definizione della pratica e quindi al realizzo dei mezzi per la esecuzione del concordato

SI CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia, presa visione della convenzione secondo il tèsto comunicato con lettera 24 luglio 1934 del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie Automobili Circolo di Bologna) N. 14353 di protocollo, che si comunica in prèginale, autorizzare la ricorrente Società ad accettare e firmare la convenzione predetta.

Con ossequio

Piacenza 26 luglio 1934 XII. ./.

P. LA SOC. ITALIANA FERROVIE E TRAMVIE

IL DIRETTORE

F/to: Ing. Mario Defacqz

F/to: Avv. Umberto Boccarelli

==========

Il Giudice, già delegato alla procedura di concordato della S.I.F.T. di Piacenza =

Visto il ricorso che precede;

Considerato che, esauritasi con la sentenza di omologazione divenuta esecutiva, la procedura di concordato della S.I.F.T., sono cessate le funzioni del Giudice Delegato alla procedura medesima, onde gli è precluso, per incompetenza funzionale, il potere e il dovere di prendere in esame il ricorso proposto.

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza a provvedere sull'istanza.

Piacenza, 27 luglio 1934 XII

Il Giudice: F.to Maccone

il Cancelliere: F.to: Membrini

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. Ing. Comm. Adolfo Cevi, quale Presidente della Soc. Italiana Ferrovie e Tramvie.

Piacenza, 28 luglio 1934 XII

Il Cancelliere

F/to: Membrini

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

ESPRESSO.

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

30/7/1934.

A S.E. On.Avv.Ivanone Bononi
Piazza della Liberta, 4
R o m a.

Pare che finalmente stiamo entrando in porto. Il Ministero ha mandato la bozza dell'atto aggiuntivo e il Consiglio della Società, che avevo preventivamente convocato, ha tosto deliberato l'approvazione per modo che procedendo con sollecitudine eccezionale la Società ha spedito sabato 28 la copia notarile del verbale di Consiglio.

Per quanto riguarda la richiesta di approvazione del Giudice delegato, non avendo potuto persuaderlo a riprendere le funzioni legalmente ed indiscutibilmente esaurite, ho potuto ottenere una pronuncia di incompetenza in calce al nostro ricorso e la Società ne ha spedito copia autentica al Ministero.

Le unisco una copia della lettera 28 luglio della Società e del provvedimento del Giudice delegato in data 27 luglio, pregandoLa vivamente di volersi interessare telefonicamente od a mezzo del sig.Carducci, sia presso l'Ispettorato, sia, occorrendo, presso l'Avvocatura di Stato, perchè questo minuscolo incidente del Giudice delegato non abbia a pregiudicare la presentazione dell'atto aggiuntivo al prossimo Consiglio dei Ministri.

Entrati così in porto, come speriamo, alla conquista del decreto, ci rimarranno da svolgere le successive pratiche di rilascio dei certificati e del loro sconto, per arrivare entro il 9 settembre ad avere i mezzi liquidi od a trovarci il più avanti possibile nel procedimento di sconto.

Per parte mia, senza perdere un'ora, ho avuto un lungo colloquio col Prefetto di Piacenza al quale, insieme al Presidente ed al Direttore della Società, ho esposto la situazione derivante dalla firma dell'atto aggiuntivo. Ho fatto chiamare al colloquio anche il Preside della Provincia allo scopo di rimuovere le difficoltà che vengono opposte al rilascio dei certificati provinciali. Que=

./.

30/7/1934.

sto tema, che non poteva affrontarsi prima di avere l'atto aggiuntivo, richiederà qualche settimana. Sarà bene che il sig.Carducci tenga presente nelle pratiche di sconto dei certificati governativi l'opportunità che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sia pronto poi a scontare anche i certificati provinciali non appena riusciremo ad averli.

Gradisca i miei cordiali ossequi

Aff.mo
G. Bergamini

due allegati.

Copia

Roma 12 novembre 1934

Egregio Comm: Crispo,

La Società Italiana Ferrovie e Tramvie – concessionaria delle Ferrovie Elettriche Piacentine – mi manda la lettera di cui abbiamo parlato nell'ultimo colloquio con l'avv: Bergmann –

Se Ella vorrà essere tanto cortese di sentire in proposito, e sollecitamente, il Ministro delle Finanze, avremo una norma per l'azione da seguire –

Come Le è noto, la Società [illegible] per uscire dal periodo concordatario e per riprendere la sua vita normale; le occorre pertanto sapere presto quale sarà il suo avvenire –

Sono lieto di dell'occasione per rinnovarle ancora i miei più vivi ringraziamenti.

[illegible] d'almeno [illegible] dev

1

lettera di Cardarelli

Roma, 26 Novembre 1934-

Gentile Avvocato,

Dall'Egregio Ing. Semenza ho testè appreso che, in questi giorni, dopo lunghe e difficili trattative, nelle quali Ella ha portato tutta la Sua abilità, il Suo equilibrio e la Sua saggezza, sono stati raggiunti i desiderati accordi fra la Sift ed i suoi creditori.

Mi compiaccio vivamente con Lei per questa nuova vittoria che Le conferisce un maggiore e più alto titolo di benemerenza.

Ed ora che l'ambiente si è rasserenato mi permetto di rinnovare le mie premure per una sollecita definizione della mia questione. Ritengo superfluo esporLe nuovamente il mio punto di vista che del resto ho già avuto occasione di precisare in una mia lettera all'Ing. Semenza e comunicata anche a Lei.

Tanto più che la Società, dando prova di una più favorevole attitudine nei miei riguardi sembrerebbe ora disposta a riconoscere la fondata equità della mia richiesta.

Di ciò debbo essere grato sopratutto a Lei ed al Suo spirito di serena e larga comprensione dell'opera vigile, fattiva ed intensa da me spiegata durante tre anni pel superamento di molteplici e complesse difficoltà, che hanno minacciato in alcuni momenti l'esistenza stessa della Società.

Pertanto l'unica divergenza che esiste ormai fra le mie vedute e quelle della Società consiste nel modo e nei tempi in cui dovrebbe effettuarsi la liquidazione dei miei onorari.

Consapevole della situazione della Società e dei numerosi impegni che essa deve fronteggiare, io proporrei che, ferma restando la somma indicata nella lettera 20 maggio 1932 circa il minimo garantito, detta somma mi sia versata parte in occasione del prossimo sconto e parte in occasione dello svincolo di somme indebitamente trattenute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per tassa di registro. A questo proposito desidero informarLa di avere già iniziata una pratica pel recupero di dette somme: e il relativo provvedimento, conforme alla tesi da me sostenuta, è ora in via definitiva —

In concreto, in occasione del prossimo realizzo, la Società dovrebbe versarmi una somma corrispondente all'1,50 %, anzichè all'1 % come si era convenuto: e di questa maggiore somma, che mi verrebbe corrisposta a titolo di anticipazione, la Società terrebbe poi conto nella liquidazione definitiva del mio credito sulla base della cifra - minimo garantita.

Io confido che Ella vorrà sostenere e caldeggiare la mia

proposta presso i Dirigenti la Società, resto in attesa di un cortese cenno di benestare.

Le sono molto grato del Suo amichevole appoggio: e, frattanto, Le invio i miei migliori saluti.

Cordiali

7 Aprile 1936.XIV

Domanda di sovvenzione straordinaria d'esercizio 27 Settembre 1935 e risposta alla lettera 29 Febbraio 1936-n°3617

Ecc.mo MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie e Automobili - Circolo di
B O L O G N A

La scrivente Società ha preso conoscenza delle comunicazioni fatte da Codesto On.le Circolo per incarico dell'Ecc.mo Ministero delle Comunicazioni in relazione alla domanda di sussidio straordinario di esercizio sopra indicata, presentata dalla Società in data 27 Settembre 1935.

Il contesto delle comunicazioni di Codesto On.le Circolo conclude con un rifiuto da parte dell'Ecc.Ministero di concedere il richiesto sussidio di esercizio alla Società, sussidio che avrebbe dovuto essere concesso in base alle disposizioni del R.D.L. 2/12/1935-n° 2097.

La Società ha esaminato in dettaglio le osservazioni e le motivazioni contenute nella lettera a cui si risponde ed ha acquistato la persuasione che esistano equivoci nell'interpretazione di cifre che nell'esame effettuato dall'Ecc.mo Ministero hanno assunto importanza predominante a favore di una decisione negativa al riguardo della domanda della Società. Infatti, non rilevando l'osservazione fatta

2° Ecc. Ministero Comuncazi.
Ispett. Generale Ferrovie, Tramvie
tomobili - Circolo di Bologna

che possano essere state comprese nelle spese d'esercizio quote di spese di costituzione (il che è impossibile data la netta separazion sempre mantenuta fra le due contabilità, come sarà facile a codesto On.le Circolo di constatare quando lo desideri) dal contesto della lettera a cui si risponde, risulta che l'Ecc.mo Ministero fa colpa alla scrivente di avere speso somme eccessive per il capitolo spese generali dal 1° Agosto 1932 al 31 Ottobre 1935. Vengono poi citate nella lettera a cui si risponde cifre in parte rilevate dal prospetto che la Società ha trasmesso a Codesto On.le Circolo, dietro Sua richiesta, in data 3 Dicembre 1935, ed in parte rilevate direttamente dai funzionari di Codesto On.le Circolo durante i sopraluoghi effettuati presso la Sede Sociale ed i relativi riscontri contabili che sono stati ordinati al riguardo della nota domanda di sussidio di esercizio

Infatti dice la lettera, cui si risponde, che i compensi al Direttore hanno assunto i valori seguenti:

anno 1932 = 5 mesi - 1/VIII = 31/XII	L.	45.537.=
" 1933	"	101.852.=
" 1934	"	110.581.=
e nei primi 10 mesi del 1935	"	67.308.=

Ora queste cifre comprendono bensì i compensi al Direttore, ma non solo questi perchè in esse sono contenute notevoli spese che non hanno nulla a che fare coi compensi al Direttore, ma sono spese di viaggio, rimborsi varii ed altri elementi costituenti le spese generali di cui la scrivente tiene a disposizione di Codesto On.le Circolo ogni dettaglio.

3 ° = 7/4/1936.XIV

Nel mentre la Società riconosce che le spese per il Direttore rappresentano tuttora cifre non ancora corrispondenti alla ridotta mole dell'azienda, quando questa sarà sistemata, deve far presente anche che tali compensi risultano da contratto d'impiego stipulato allorchè l'azienda aveva ben altra importanza, che pienamente le giustificava.

E non è stato possibile di ridurle ulteriormente (dopo le riduzioni effettuate nel 1932) per la enorme difficoltà del periodo attraversato dalla Società che ha richiesto un'attività incessante da parte anche del Direttore, attività certo non inferiore a quella originariamente prevista per l'azienda completa, mentre d'altra parte l'incertezza sulla futura estensione dell'attività sociale, dovuta alle cause di cui si è data ampia dimostrazione nella domanda 27 Settembre 1935 e nella relazione allegata, toglieva ogni possibilità a decisioni definitive anche al riguardo della Direzione della Società.

Ed è opportuno notare che sebbene i compensi al Direttore possano ritenersi ancora notevoli, essi sono stati ridotti nel 1935 del 35 % e ciò perchè il Direttore stesso, nonostante avesse diritto a compensi maggiori in base al contratto tuttora in vigore, ha creduto, con un gesto di particolare comprensione per la situazione sociale, di aderire a ridurre in modo così sensibile le proprie competenze.

Le osservazioni, quindi, che codesto On.le Circolo ha fatto nella propria lettera, le conseguenze che da esse si sono dedotte e l'invito fatto dalla Società in fine della lettera stessa, non possono, allo stato dei fatti, essere accettate dalla scrivente che ha la piena coscienza di aver fatto tutto il possibile per ridurre le spese

di esercizio,nonostante le innumerevoli difficoltà sorpassate in questi ultimi anni, a cui se ne aggiungeranno presto altre numerose da sorpassarsi,di cui codesto On.le Circolo è bene al corrente.

Infatti se si esaminano le tabelle trasmesse il 3 Dicembre 1935 dalla scrivente a Codesto On.le Circolo,si vede come le spese generali,passando dal 1932 al 1935,siano andate decrescendo in modo assai sensibile; così pure le spese per la trazione ed infatti i risultati di esercizio,per quanto questo sia sempre passivo,sono andati continuamente migliorando,come del resto Codesto On.le Circolo ha potuto constatare e riconosce esplicitamente nella lettera a cui si risponde. In particolare il numero degli impiegati e degli agenti è andato continuamente decrescendo, ed è ora del 72,5 % inferiore a quello del 1932

Non può quindi accusarsi la Società di non aver fatto tutto il possibile per uscire dalle difficoltà straordinarie in cui essa si è trovata,difficoltà che non si sono verificate nè in ampiezza nè in intensità per altre aziende che pur si sono ritenute degne di ricevere sussidi di esercizio.

Codesto On.le Circolo ha infatti riconosciuto che le perdite dal 31 Agosto 1932 al 31 Ottobre 1935 possono determinarsi in L.1.627.042, e cioè una cifra maggiore di quella richiesta dalla Società,e che le perdite continueranno fin quando non si potrà addivenire ad una definitiva sistemazione del personale,sistemazione che non potrà effettuarsi,per le ragioni ben note, prima del 31 Maggio 1936.

Ha riconosciuto quindi praticamente questo On.le Circolo che le cifre delle perdite della Società sono reali. Sulle cause di tali perdite non vi ha dubbio,perchè esse sono state illustrate in modo chiaro nella relazione della scrivente e non contestate da codesto

5° = 7 / 4/ 1936.XIV

On.le Circolo.

L'unica osservazione fatta alla Società riguarda capitoli di spesa che tutti insieme,per il periodo considerato,ammontano a L.323.000 = e cioè ad una piccola quota della perdita complessiva al 31 Maggio 1936.Su queste spese la Società ha dato qui spiegazioni esaurienti che ne dimostrano nettamente la legittimità e la rispondenza ad imprescindibili esigenze?Ma anche ove si volesse dall'Ecc.mo Ministero stralciare come non riconoscibile il 50 % di queste spese,il che/le ridurrebbe evidentemente a cifre irreali e non corrispondenti alle esigenze dell'esercizio sociale per quanto ridotto,resterebbe ancora una differenza di perdite complessivamente superiore a L.1.750.000 = che dipendono non da fatto della Società ma dalle cause generali che hanno deciso il Ministero ad intervenire con sussidi di esercizio alle aziende di pubblico trasporto.

E se la Società,mediante aiuti esterni e l'accensione di nuovi debiti post-concordato,ha creduto suo dovere verso il Ministero e verso le popolazioni servite,di mantenere in vita in tutto questo periodo il proprio servizio pubblico in attesa di decisioni continuamente ritardate,ciò non deve avere come conseguenza che essa debba ora trovarsi in peggiori condizioni rispetto alla possibilità di ottenere un sussidio,in confronto di altre aziende,che sotto la minaccia di chiudere l'esercizio,hanno potuto ottenerlo.Sarebbe punire coloro che con sforzi inauditi hanno saputo sostenersi durante tutto questo tragico periodo nella speranza di poter raggiungere una migliore sistemazione il negare loro questo sussidio che è stato dato ad altri e ciò per il solo fatto che ad una possibile sistemazione si arriverà probabilmente in futuro.Infatti potrebbe avvenire che,

nonostante ogni buona volontà,la Società,mantenuta in vita tutti questi anni grazie allo stremuo lavoro dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti per raggiungere la sospirata sistemazione,corresse poi il pericolo di giungere a quel momento gravata di tali debiti per per= dite di esercizio ,dal 1932 in avanti,da rendere illusoria ogni pre= vista sistemazione.E che la situazione sia realmente così,risulta anche dal fatto,noto all'Ecc.mo Ministero,che pochi mesi fa la Società si è trovata nella pratica impossibilità di continuare l'esercizio non a= vendo i mezzi per pagare la fornitura di energia elettrica, e tale peri= colo permane tuttora.

Ritiene quindi la Società che in queste condizioni,essendosi esplicitamente riconosciute sia le perdite di esercizio che il fatto che le cause di queste sono indipendenti dalla Società ,essa sia nelle con= dizioni volute dal decreto n° 2097 sopra citato e deve quindi insistere sulla domanda di sussidio di esercizio da essa presentata in data 27 Set= tembre 1935 nella misura di L.1.938.772 fino al 31 Maggio 1936.

Rivolge perciò preghiera a codesto On.le Circolo perchè voglia trasmettere all'Ecc.mo Ministero questi schiarimenti pregandolo di voler riprendere in esame la domanda di sussidio fatta dalla Società a suo tempo e sopra indicata, e ciò in base alle disposizioni del R.D.L. n°209 del 2/12/1935 ed alle spiegazioni fornite con la presente.

Con osservanza

SOCIETA'ITALIANA DI FERROVIE E TRAMV

IL PRESIDENTE

SIFT/ms/ce

DOTT ING. PROF. MARCO SEMENZA
VIA MANIN 23
MILANO
TELEF. 185000

Milano, 20 Agosto 1936

A S.E. L'AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Soc. Italiana di Ferrovie e Tramvie

Eccellenza,

Facendo riferimento a quanto l'E.V. mi ha comunicato durante l'incontro dell'altro giorno, mi sembra che sarebbe bene, non appena l'E.V. ritornerà a Roma, di provocare uno scambio di lettere ufficiali fra la Società e l'I.N.A. dalla quale risulti, a tranquillità degli Amministratori, che il termine contrattuale per la capitalizzazione dei sussidi viene spostato dal 31 Dicembre 1936 al 31 Dicembre 1937. Naturalmente lascio l'E.V. giudice della convenienza di questo scambio e del momento in cui effettuarlo, e penso che l'E.V. potrà intendersi direttamente con l'avv. Bergmann al riguardo.

Coi migliori saluti

MS/ce

TELEG. CONSEL-MILANO

Roma, 23 luglio 38

Caro Bergmann,

circa il sussidio straordinario alla ~~la~~ Lift

Ho conferito con il comm. De Cupis. Egli crede che ~~su~~ l'esame delle minori domande non precluda l'esame delle maggiori. Ma le decisioni della Commissione sono ~~sopratutto~~ nelle mani dei rappresentanti della Finanza, i quali – quanto più il fiume straripa – corrono dietro le gocciole!

~~Posso assicurarla~~ La informo che la Commissione ~~si~~ riprenderà i suoi lavori in settembre, talchè per ora non si avranno decisioni al riguardo.

Io lascierò Roma ~~f~~ domani

Le auguro cordialissime buone vacanze.

Assegni alla sua signora e saluti cordiali a Lei.

a

Roma 27 gennaio 1937-XV-

Ill.mo Ispettorato Generale

delle Ferrovie concesse

A nome della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie - che assisto e rappresento - porgo i più vivi ringraziamenti a cotesto Ispettorato per aver aderito alla richiesta di comunicare, a mezzo del Prefetto di Piacenza, i risultati a cui è pervenuta fino ad oggi la pratica relativa alla già divisata risoluzione delle residue concessioni ferroviarie alla Società predetta.

La Società si è giovata della comunicazione fattale dal Prefetto di Piacenza ai fini di tranquillare i suoi creditori, e di ciò è grata a cotesto Ispettorato che ha voluto così darle una nuova prova di benevolenza. Però si permette di confessare la sua sorpresa nell'apprendere che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso il parere di ridurre a circa L. 3.700.000 le sue richieste, le quali, se anche contenute in più ragionevoli proporzioni, restano sempre molto lontane dalla cifra ammessa dall'alto Consesso Tecnico dello Stato.

La Società teme - e per mio mezzo desidera esporre questo timore - che alcune delle sue particolari richieste non siano state giudicate meritevoli di accoglimento per deficenza di dimostrazioni e di prove. E perciò essa Società si rammarica di

non essere forse stata sufficientemente chiara e precisa; e vorrebbe in qualche modo supplire alle proprie eventuali deficenze.

Per questo ~~xxxixx~~ vorrei pregare cotesto Ispettorato che, nell'interesse della Società, mi fosse permesso - prima che la pratica passi all'esame degli uffici finanziari - di aggiungere alla documentazione già fornita chiarimenti e integrazioni anche verbali, specie sui punti dove risultasse una non esatta compresnsione del punto di vista della richiedente.

Io reputo che un tale scambio d'idee, specialmente se potesse giungere ad una reciproca soddisfazione, agevolerebbe il successivo corso della pratica e faciliterebbe quella risoluzione consensuale della residua concessione, che è il fine che si propongono unanimamente e l'Amministrazione dello Stato e la Società concessionaria.

Con molti ossequi.

Dev.mo

f.to Bonomi

MV.

Roma, Marzo 1937-XV

Servizio Patrimoniale-Legale

N°_____/

O G G E T T O

Cessione annualità
Ferrovie Piacentine

Questo Istituto ha esaminato quanto codesto On.Ministero ha rilevato, con la lettera del 1° corrente mese, in merito al contratto 29 Dicembre 1936-XV, con il quale la Società Italiana di Ferrovie e Tramvie di Piacenza ha ceduto a questo Istituto stesso le due serie di 45 annualità, rispettivamente di L.212.703,45 e di L.108.956,93 ciascuna, a favore della Società cedente liquidate con i certificati interministeriali n.4 e n.5 del 18 Agosto ed 8 Settembre 1931.-

Codesto On. Ministero, ritenuto che la cessione in esame debba considerarsi come operazione ex novo, indipendente dall'atto compromissorio 30 Dicembre 1933, in quanto le annualità, di cui fanno parte le due serie di annualità in questione, erano state già cedute, dalla Società Italiana di Ferrovie e Tramvie, alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, giusta atti 17 Settembre e 3 Ottobre 1931, subordina l'approvazione del sopra citato contratto di cessione 29 Dicembre 1936-XV, a favore di questo Istituto, alla stipulazione di un atto di rettifica,che contempli l'acquisto delle due serie di annualità rivalutate al 5,50%.-

ON. Ministero delle Finanze
- Gabinetto -
R O M A

./.

Questo Istituto si permette in proposito osservare che la cessione convenuta a favore di questo Istituto con il contratto 29 Dicembre 1936 non può, a suo avviso, considerarsi una operazione ex novo, tenuto conto delle seguenti circostanze:

Con i contratti 17 Settembre e 3 Ottobre 1931 la Società Italiana di Ferrovie e Tramvie vincolava alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali le annualità in questione, al fine di procurarsi un finanziamento provvisorio, in attesa di concludere una unica operazione, che le assicurasse il finanziamento complessivo di circa 60 milioni occorrentele.

Ciò è provato dall'espressa facoltà di riscatto, che la Società cedente si riservava con esplicita clausola inserita nei sopra citati contratti, e dalle trattative successivamente svolte dalla Società stessa presso questo Istituto nel senso di ottenere l'intero finanziamento dei 60 milioni occorrentele, comprensiva questa somma anche del valore capitale delle annualità cedute, in via provvisoria, alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, nonchè di altre annualità pure in via provvisoria cedute alla Cassa di Risparmio di Piacenza, con operazione analoga a quella convenuta con Le Assicurazioni Sociali.-

Tali trattative, del resto, risultano chiaramente dall'atto compromissario 30 Dicembre 1933 stipulato dalla Società con questo Istituto, giusta quanto leggesi nelle premesse ed all'art.2 di detto atto, in quanto i patti convenuti, circa il diverso saggio d'interesse da adottarsi per lo sconto delle annualità oggetto del compromesso, non avrebbero avuto alcun significato sostanziale, ove si fosse inteso escludere dall'operazione le annualità già liquidate a favore della Società e da questa cedute, per procurarsi un finanzimanto provvisorio, in parte alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali ed in parte alla Cassa di Risparmio di Piacenza, con facoltà di riscatto.

./.

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

20-8-1937.

A S.E.On.Av. Ivanoe Bonomi
Piazza Libertà, 4
Roma.

Sono informato dell'operazione finalmente conclusa il 29-VII con l'INA sui certificati provenienti dall'Istituto di Previdenza e della questione relativa agli interessi. L'Ing.Defacqz mi ha anche mostrato la copia della lettera ufficiale scritta dalla Sift all'INA (mi pare il 12 corrente) esprimendo la convinzione che in base ad intese personali precorse tale lettera dovrebbe avere risposta favorevole dall'Istituto il quale dovrebbe rimborsare gli interessi legali.

Se così sarà, la questione non avrà seguito. In caso contrario penso che non sarebbe opportuno trascinare a lungo il contrasto e mi permetto di sottoporre al Suo giudizio una mia idea.

Il concetto da tenere a base della difesa degli interessi della Sift è che, unico essendo stato il versamento, contestuale, cioè senza passaggio del denaro per le mani della Sift, la questione degli interessi deve legalmente ed equamente essere risolta senza aggravio per noi che siamo puri da qualsiasi colpa. O il calcolo si sposta col 7½ % dal 29-XII-1936 al 29-VII-1937 oppure maturano dalla prima data alla seconda gli interessi legali del 5% a carico dell'INA ed a favore della Previdenza. Posta questa tesi di massima, si potrà scendere a trattative. Io però riterrei opportuno di far gravitare la soluzione del quesito sulla Avvocatura dello Stato. Noi Società privata potremmo dire che ci rimettiamo a priori a quanto sarà ritenuto dall'Avvocatura.

Se Ella non ha motivi in contrario, La pregherei, in caso di resistenza da parte dell' INA, di predisporre il terreno in questo senso, allo scopo di poter portare la questione

./.

all'Avvocatura nel prossimo settembre.

La mia vacanza di montagna è finita. Ora mi recherò a Venezia-Lido ma verrò spesso a Milano dove Ella può scrivermi quando lo riterrà opportuno.

Le auguro buona continuazione delle Sue ferie e Le porgo gli ossequi più cordiali

G. Bergamini

Ricevuto 30 agosto 37

AVVOCATO GIULIO BERGMANN
AVV. ACHILLE GVERRASIO - AVV. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14
Telef. 82-859

25-8-1937.

A S.E.On.Avv.Ivanoe Bonomi
Assenza di Brenzone (Verona)

La ringrazio per la Sua del 23 corrente, che trovo in una breve corsa a Milano.

Per verità non avevo pensato ad una soluzione arbitrale ma solo ad indurre l'INA a chiedere un parere all'Avvocatura.

Speriamo che la cosa venga sistemata mediante le trattative in corso, ma in caso contrario si dovrà stipulare lo sconto del terzo ed ultimo certificato e poi fare il viso dell'armi.

Ritorno al Lido e Le invio auguri di buona continuazione della vacanza e ossequi cordialissimi

G. Bergmann

Risposto 30 agosto 37

Roma 27 Agosto 1937

Cara Eccellenza,

ho ricevuto la sua - sono perfettamente d'accordo con lei che la proposta dell'Avv. Bergmann, di investire l'Avvocatura dello Stato della questione degli interessi, è inattuabile -

Intanto, come Lei ha giustamente osservato, esiste una difficoltà d'ordine pregiudiziale per seguire tale procedura: e, quindi, non resta altra possibilità che quella delle trattative dirette con l'I.N.A. -

Al riguardo le conferma che - in via di massima - gli Uffici sono favorevoli alla richiesta della Società: si tratta

ora di concordare la misura degli interessi, ma ciò esorbita dai poteri assegnati agli Uffici Tecnici, i quali dovranno al riguardo interpellare il Direttore Generale -

Intanto, senza attendere l'esito di questa pratica - ormai in corso di istruttoria - mi è sembrato opportuno avviare l'operazione relativa alla tenuta del certificato B: 6 / I gruppo / -

Ella converrà con me che, impegnarsi a fondo - come consiglierebbe l'on. Bergamasco sulla questione degli interessi, potrebbe farci correre il rischio di mandare tutto all'aria, tanto più che la ~~[illegible]~~ operazione non rientrerebbe, a stretto rigore, nei confini della competenza - non è più prudente

1

e più saggio procedere per gradi, risolvendo le questioni una alla volta?

Ho tenuto a precisarle il mio punto di vista, che sottoponga al suo illuminato ed autorevole giudizio -

Per sua norma, io ho già presentato all'I. N. H. la domanda della Società per ottenere lo sconto del certificato n.° 6, avvertendo che, trattandosi di una operazione analoga a quella testè conclusa, l'Istituto ne trarrebbe notevole vantaggio -

Da un mio scambio di vedute cogli uffici, mi risulterebbe che - salvo imprevisti - tale pratica potrà risolversi rapidamente ~~subito~~ dopo il ritorno dalle ferie del Direttore Generale, previsto pel 1° settembre -

lui riservo di farle ulteriori comunicazioni non appena possibile -

Le mie speranze di trascorrere a Soriana alcuni giorni sereni con i miei sono andate fin qui deluse per le interminabili .... beghe della Sifft, che si fa sempre più esigente -

La prego di ricordarmi e di ossequiarmi la sua signora, e lei si abbia il mio affettuoso e devoto saluto

Suo

D. Giulio

Roma Settembre '37

Lona Eccellenza,

come le aveva preannunziato, il Direttore Generale dell'I.N.A. ha ripreso oggi servizio; ed oggi stesso gli uffici hanno attirato la sua attenzione sulla domanda della Sift relativa allo sconto del certificato n. 6 –

In relazione alle

nostre intese - alle quali
ha dato la sua adesione
anche l'Avv. Bergmann -
non ha voluto compli=
=care le cose sollevando
la questione degli interessi -

Se non che, anche
questo programma mi=
nimo incontrerebbe
serie difficoltà per una
sollecita realizzazione -

In presenza di
questa stata di cose, riter=
rei opportuna il suo per=
sonale intervento, che
- per essere efficace - do=
vrebbe verificarsi al più
presto possibile -

Sono assai dolente
di doverle procurare
questo disturbo, che la
obbligherà a interrom=
pere la sua quiete
riposante di volta; ma
penso che ogni indugio

potrebbe compromettere il buon esito della operazione –

Io ringrazio vivamente lei e la sua signora – anche a nome di mia moglie – del gentile e rinnovato invito; e le invia, pattanta, i miei migliori saluti. – In fretta in fretta

Suo aff.mo

D. Carolli

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

5 · IX · 37

La ringrazio molto, Eccellenza, della sua in data 30 e della cartolina di Campiglio.

Sono andato a Roma in seguito alla morte di mio zio Norsa e sono venuto qui oggi per vedere la mamma.

Torno al Lido per un paio di giorni e da mercoledì 8 sarò stabilmente a Milano.

Spero che le notizie favorevoli circa la pratica con l'Istituto delle Assicurazioni verranno confermate e che anche questa ultima fase delle laboriose pratiche avrà regolare compimento.

È assai probabile che io venga a Roma entro il mese, quando Ella lo riterrà utile, anche per caldeggiare la domanda di sussidio d'esercizio che è in corso di istruttoria.

Ossequi cordialissimi

G. Bergmann

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) 17.9.37
Meravigli, 14
Telef. 82-859

La ringrazio vivamente, Eccellenza, per le sue gentili parole di condoglianza. Ricordi antichi, davvero. Ero molto affezionato a mio zio, unico fratello della mamma.

Ho appreso con interesse quanto Ella mi scrive circa le pratiche con l'Istituto delle Assicurazioni e spero che anche queste ultime fasi si svolgeranno pianamente. La Sift ha ricevuto oggi la lettera ufficiale dell'INA per il terzo certificato.

Ossequi cordialissimi

G. Bergmann

Non è escluso che faccia una corsa a Roma e L'avvertirò prima

GB

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

E S P R E S S O

MILANO (109) Meravigli, 14 Telef. 82-859 14 ottobre 1936

A S.E. ON. IVANOE B O N O M I

VOLTA MANTOVANA

Ricevo la Sua gentile lettera d'ieri con la copia di lette= ra del Direttore generale dell'Istituto delle Assicurazioni e Le sono grato per la premura.

Quanto alla indennità di revoca sono lieto che Ella abbia avuto il primo colloquio e Le prospetterò a Roma i quesiti da esa= minare fra noi e col Ministero.

Data l'urgenza delle questioni io Le sarei grato se Ella po= tesse trovarsi a Roma il 20 corrente, come mi aveva annunciato l'Ing. Semenza. In tal caso io sarei a Roma il 19 e verrei a visitarLa la mattina del 20.

Se Ella invece non può trovarsi a Roma che il 22 riserverò per Roma la seconda metà della settimana e verrò da Lei la mattina del 22.

La pregherei di volermi favorire risposta per telegrafo o per espresso, dovendo disporre anche per altri impegni.

Mi scusi la libertà e voglia gradire i miei più cordiali os= sequi

G Bergmann

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
AVV. ACHILLE GVERRASIO - AVV. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14 Telef. 82-859

16/10/1936.

A S.E.On.Avv.Ivanoe Bonomi
Volta Mantovana.

La ringrazio per il Suo telegramma di stamane.

Resta dunque stabilito che io pure sarò a Roma giovedì mattina 22 e mi troverò da Lei alle 10.

Anche l'Ing.Semenza, che sarà a Roma fino da lunedì, si terrà libero giovedì mattina per rimanere con noi.

Si potrebbe quindi fissare il convegno all'Ispettorato dalle ore 10½ in avanti.

Cordiali saluti

Dev. G. Bergmann

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

- 3 FEB 1937 Anno XV

Div. 1 N° 370

OGGETTO:
Ferrovie Piacentine

In relazione alle Sue premure a favore della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie La informo che le richieste da questa presentate in dipendenza del mancato completamento della rete delle ferrovie Piacentine hanno formato oggetto di attento e completo esame da parte di questo Ministero, il quale ha già sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., e comunicato, in data 28 corrente, le sue conclusioni e proposte al Ministero delle Finanze per quelle determinazioni che, d'intesa col Ministero predetto, si riterrà di poter adottare ed in merito alle quali si fa ogni più ampia riserva.

Tutte le richieste avanzate dalla Società e tutte le ragioni che essa ha addotto ed ampiamente svolte nel suo me-

A S.E.
il Cavaliere IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà, 4

R O M A

MT

moriale sono state, come ho detto, attentamente esaminate e vagliate; ogni discussione e conseguente riesame si rendono, pertanto, superflui.

Soltanto se la Società disponesse di nuovi dati ed elementi, semprechè effettivamente nuovi e quindi non prospettati comunque per lo innanzi, potrebbe esporli per iscritto; questo Ministero sentito quello delle Finanze si riserverebbe però di decidere su una eventuale riapertura dell'istruttoria.

IL MINISTRO

Riassunto delle richieste fatte con nota 9 giugno 936

1°	Lavori del 1° gruppo (Stazione di Piacenza e annessi)	L. 9.956.000
2°	Lavori 2° gruppo inerenti al completamento delle linee.	2.221.000
3°	Spese per studi e progetti	2.144.200
4	Maggior costo della Piacenza Bettola comparato al costo medio	2.689.513
5	Interessi passivi sulle predette somme dal 1932 al 36	2.402.142
6°	Maggiori oneri di esercizio per tutta la concessione	1.934.300
7	Perdita di esercizio nel periodo 1932-1936.	1.939.000
		18.286.155

Pardini
Colasanti 582
Costantini 328

Richiesta al Ministero
per la revoca della concessione parziale

1° titolo - Lavori del 1° gruppo inerenti alla stazione di Piacenza e annessi.

Differenza fra una modesta stazione (per 33 chilometri) e quella eseguita (per 112 chil.) 6.216.000

Contributi avuti o da aversi - (Comune e Provincia Piacenza ecc) 1.585.000

Restano 4.631.000

Area per la stazione di smistamento e lavori 325.000

Si chiede L. 4.956.000

2° Titolo. Lavori del 2° gruppo già eseguiti dalla Società e inerenti a semplificazione delle linee.

L. 2.221.000

Totale dei primi titoli L. 7.177.000

III° Titolo. Spese per studi e progetti -

Il calcolo si fa sulla spesa effettuata in previsto, capitalizzando il 4%

L. 2.144.200

1° Titolo. Maggior costo della Piacenza-Bettola che dovrà venir compensato dalle altre linee - L'aumento medio di £ 58.000 al chil. basterà pel complesso, non per la Piac. Bettola - Calcolando il costo medio a £ 906 mila al Km. e constando per la Bettola £ 988 mila al Km. si ha per Km. un credito £ 81.348 che per i 33 chilom. della Bettola fanno 2.689.513

---

5. Interessi passivi su le predette somme dal 1932, data della perizia, al 1936. £ 2.402.000

---

6. Maggiori oneri di esercizio per una sola linea (100 mila lire l'anno per 10 anni) 1.934.800

7°. Perdita di esercizio dal 1932-36 causata dal ritardo delle decisioni del Ministero - (già chiesta come contributo straordinario) 1.939.000

Roma, 4 luglio 1895

Caro Bergmann,

Siamo in porto. Ieri il Ragioniere Generale ha firmato l'assenso all'operazione di riscossione delle annualità statali all'I. N. A.

Lunedì parlerò con il comm. Giordani perchè si perfezioni al più presto l'operazione già stipulata e rimasta in sospeso per le opposizioni della Finanza.

Conoscendo l'umore del uomo, reputo conveniente per ora limitare le nostre istanze al compimento dell'operazione per la quale c'è già fatto stipulato. Poi ricorderò

al Giordani

che c'è da riscattare e ricedere il certificato N. 6 e che l'operazione al 6,50 % sfugge ormai alle pretese di falcidia dell'Erario. Sarà questo un argomento allettante per indurre l'I.N.A a questa ultima operazione di sconto.

Per i compensi relativi alla rescissione della ~~cordiali saluti~~ residua concessione ~~Per la revoca~~ c'è già il parere favorevole del Consiglio di Stato, ma ~~credo~~ non è giunta ancora a Roma la ~~pratica~~ convenzione con le delibere prescritte per la revoca consensuale. E ciò ritarda la compilazione dello schema di Decreto Reale da sottoporsi al Consiglio dei Ministri.

Cordiali saluti

AVVOCATO GIULIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14
Telef. 82-859

6-7-1937.

A S.E.On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
Roma.

Le sono grato per le Sue lettere del 30 e del 4, con la lieta notizia del consenso dato dalla Ragioneria Generale al risconto dei certificati della Previdenza.

Si intende che approvo il Suo proposito di perfezionare la operazione in corso facendo poi seguire quella del certificato n.6.

Solleciterò l'invio dell'atto di accettazione della revoca consensuale lieto che il parere favorevole del Consiglio di Stato abbia chiuso anche questa pratica nella parte sostanziale.

Spero di mandarLe nei prossimi giorni le linee generali della domanda per i compensi di esercizio allo scopo di fissare un colloquio presso il Vice Ispettore alla metà del mese.

Cordiali ossequi

G. Bergmann

CASSA NAZIONALE ASSICURAZIONI SOCIALI

Certificati di sovvenzione I° gruppo F.C.P. ceduti alla C.N.A.S.

rogito	17/9/31	Cer.4°	50 annualità	L.212.703,45	scad.	18/8	cap. 7.5%	L.	2.775.385,=
"	3/10/31	" 5°	"	" 108.956,93	"	8/9	" "	"	1.420.430,=
"	25/3/32	" 6°	"	" 107.555,33	"	8/3	" "	"	1.400.035,=
		Complessivamente		L.429.215,71				L.	5.596.050,=

= articolo 6 = La Società (decorsi cinque anni dalla data del presente contratto) avrà la facoltà di riscattare le annualità che al momento della richiesta non saranno ancora scadute, contro pagamento del valore capitale 7,50 % delle annualità retrocedende, calcolate con riferimento alla data dell'atto di retrocessione.

Roma, 9 luglio 1897

Caro Bergmann,

Rispondo alla sua del 6 corr.

Per il risconto dei certificati ho rinviata la visita al comm. Giordani dell'I. N. A. Voglio annunciargli che ~~il prescritto~~ ormai i certificati da scontare hanno già la firma dei due Ministri e sono già in nostro possesso talchè occorre che ~~e che~~ ~~perciò~~ fissi senz'altro il giorno dell'operazione. ~~Dato~~ ~~In~~ tal modo ~~ne~~ egli non avrà modo di farmi una tirata su i gravi impegni dell'Istituto e sulla opportunità di attendere momento migliore.

Per la revoca consensuale della residua concessione posso assicurarla che è giunto a Roma

l'atto di accettazione nelle forme prescritte. Si compilerà pertanto lo schema di decreto reale che potrà essere varato in un prossimo consiglio di Ministri.

Per i compensi di esercizio le sarei grato se volesse dirmi quando all'incirca potrà venire ~~a Roma~~ qui. Io starò qui fino al 16 corr. Ma poi da Volta Mantovana potrò fare, dal 20 al 30 luglio, una corsa a Roma, dove ho altre pratiche da sbrigare. Forse in quell'ultima decade del mese sarà più facile anche a Lei il viaggio a Roma.

Cordiali saluti.

Roma, 3 novembre 37

Caro Bergmann,

Dopo un lungo silenzio mi affretto a darle notizia delle pratiche che ho curato qui al mio ritorno in Roma.

Sconto sovvenzioni all'I.N.A. - Come saprà il riscatto delle ultime sovvenzioni dalla Cassa e il loro risconto all'I.N.A. si farà mercoledì prossimo, nel quale giorno si effettuerà il pagamento del prezzo. Sarà pertanto opportuno che in quel momento si definisca, con un'onesta transazione, la questione degli interessi relativa alla precedente operazione di riscatto. Io parlerò la settimana col com. Giordani e spero di potermi accordare.

Risoluzione della residua concessione. Come certo saprà, superate tutte le fasi procedurali (Consiglio Superiore dei L.L. P.P. e Consiglio di Stato), si tratta ora di stipulare un atto con il quale lo Stato e la Società convengono di ~~[illegible]~~ annullare la residua concessione e di indennizzare la Società con la nota somma. Il Ministero delle Finanze, ~~superate le [illegible]~~ dopo parecchie dubbiezze dell'ultima ora (in verità non mi attendevo

che la .... navigazione possa con difficoltà e complicata ha nominato i suoi funzionari col mandato di stipulare.

Occorre ora un ultimo documento. Avendo la Società sollevate, posteriormente agli accordi, obbiezioni sul materiale rotabile ~~X~~ i due Ministeri esigono una riserva ad ogni questione e ad ogni riserva, di che si potrà ovviare la convenzione che diventerà effettiva mediante un Decreto Reale da approvarsi in Consiglio dei Ministri.

Certamente il Direttore della Società, giunto ieri da Londra, ne avrà parlato della richiesta del nuovo documento. Quanto più presto tale documento giungerà qui e tanto prima si potrà stipulare la convenzione, in modo da poter essere portata nel prossimo Consiglio dei Ministri.

Cordiali migliori e più cordiali saluti

aff.

Avv. Giulio Bergmann.
Via Meravigli, 14
Milano

AVVOCATO GIULIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI
MILANO (109) - Meravigli, 14

a S.E. On. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

MESS. MILANO - ROMA
61137
1 4 1

AVVOCATO GIULIO BERGMANN
AVV. ACHILLE GVERRASIO - AVV. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

6 novembre 1937

S.E. On. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

La ringrazio per quanto Ella mi scrive con la Sua del 3 corrente.

Il direttore della Società sarà a Roma mercoledì 10 per la firma dell'ultimo risconto con l'INA e spero che Ella abbia potuto frattanto concordare con il Comm. Giordani una transazione conveniente sulla questione degli interessi.

Per la convenzione di revoca ho fatto spedire ieri al Sig. Carducci la rinunzia della Società alla rivalsa per le richieste di risarcimento dei fornitori di materiale mobile. Ritengo pertanto che ogni ostacolo sia eliminato.

Prima della stipulazione o in occasione di essa penso di recarmi a Roma per conferire con il Comm. De Cupis e ricordargli la pratica di sussidio straordinario di esercizio allo scopo di assicurarci un benevolo esame tosto che il Circolo avrà riferito.

Cordiali ossequi

G. Bergmann

Roma, 8 novem. 97

Caro Bergmann,

Ricevo la sua lettera del 6 corrente.

Posso informarla che il mio intervento per far risolvere equamente la questione degli interessi relativa al primo riscatto della Cassa Nazionale e successivo risconto presso l'I.N.A. ha avuto fortuna. Io ho sostenuto che come la Cassa ha preteso di ~~fare~~ avere, pei sette mesi di ritardo fra il primo contratto condizionato di cessione e il secondo definitivo, l'interesse del 7.50 % sull'intera somma di circa 4 milioni e mezzo, così l'I.N.A. ~~dovrà~~ deve corrispondere, per lo stesso periodo e per la stessa somma, l'interesse del 6,50 %

Ho successivamente modificata la mia pretesa per fermarmi – in via equitativa e transattiva – sul 6 %.

Purtroppo nell'istanza a firma dell'ing. De Facz la pretesa della Società si limita agli interessi legali, per cui l'INA, pretestando che non può dare più del richiesto non vuole accettare la cifra a cui l'ho quasi condotta, e vuole limitare il tasso al cinque per cento.

Tale misura, ad ogni modo, è ormai assicurata, ma io non ho perduta la speranza di poter ottenere qualche cosa di più, sostenendo che la parola interessi legali, nell'intenzione del richiedente significava interessi contrattuali cioè 6,50 %.

Pertanto Ella può calcolare

già sul recupero di oltre
100.000 lire che dovrà
avvenire ~~[illegible]~~ ora in occasione
della ~~[illegible]~~ imminente stipulazione
dell'ultima cessione.

Se Ella crede di venire
a Roma mi avverta tempe-
stivamente.

Cordiali saluti

Avv. Giulio Bergmann
Via Meravigli, 14
Milano

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Meravigli, 14
Telef. 82-859

9-11-1937.

A S.E.On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
Roma.

Mi rallegro con Lei per il risultato ottenuto nella questione degli interessi presso l'I.N.A.

L'Ing.Defacqz è già in viaggio per Roma dove stipulerà domattina la cessione dell'ultimo certificato all'Istituto.

Non sono in tempo quindi a chiedergli chiarimenti sulla forma della richiesta da lui presentata.

Io ricordo di aver suggerito alla Società la tesi principale del rimborso integrale degli interessi trattenuti a nostro carico dall'Istituto di Previdenza, per il motivo che la Società non è stata in possesso della somma nemmeno per un giorno, mentre l'I.N.A. se ne è spossessato precisamente con sette mesi di ritardo. In subordine ho accennato alla Società, analogamente a quanto esposto nella corrispondenza con Lei, che in ogni caso l'interesse legale sarebbe stato dovuto; il che rinforza e non esclude l'argomento a favore dell'interesse contrattuale dovuto nel caso nostro.

Io spero che la domanda della Società sia svolta in questi sensi. Comunque mi raccomando a Lei perchè voglia domani cortesemente dare le istruzioni opportune all'Ing. Defacqz se egli dovesse intervenire nella conversazione finale.

Ringraziamenti e cordiali saluti

G. Bergmann

50

AVVOCATO GIULIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI
MILANO (109) - Meravigli, 14

MILANO FERR. CORRISPONDENZE 10-11 10 XI XI

VISITATE L'ITALIA

CNT. 50 POSTE ITALIANE

A S.E. ON.AVV. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà, 4

ROMA.

ROMA
4 - 5
II · XI
37 · XVI
DISTRIBUZIONE

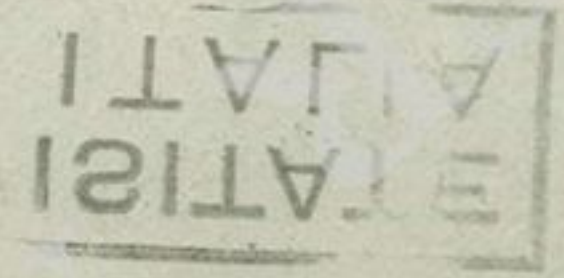
ISITATO
ITALIA

Roma, 4 dicembre 1937

Egregio avv. Bergmann,

Eccole alcune informazioni:

I. - Carducci ha ricevuto dall'Ing. De Jacz la lettera per l'I. N. A. e l'ha consegnata agli Uffici, che stanno disponendo il rimborso dell'interesse nella misura del 5 % concordata nel nostro recente colloquio.

II. - Carducci non mi ha più portata la memoria per la questione fiscale: assicura di averla già presentata a nome della Società. Non occorreva, del resto, alcuna firma trattandosi di un ~~[illegible]~~ appunto illustrativo di ricorsi già regolarmente presentati.

III. - Tutto l'incarto, ~~per~~ con lo schema di decreto reale, relativo alla revoca della residua concessione, è già presso la Presidenza del Consiglio. Sarà deliberato nel prossimo Consiglio dei Ministri.

IV. Carducci mi prega di avvertirla,

se la notizia può eventualmente interessarla, che certo avv. De Collibus - o con nome simile! - ha ~~telefonato~~ richiesto all'Ispettorato Ferroviario notizie ~~del~~ ~~del~~ sul prossimo svincolo della cauzione prestata dalla Sift per le costruende linee piacentine.

Cordialissimi saluti dal suo aff.

Avv. Giulio ~~Bergmann~~ Bergmann
Via Meravigli, 14
Milano

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109)
Mercanti, 14
Telef. 82-859

13-12-1937.

A S.E.On. Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza Libertà, 14
Roma.

La ringrazio per le informazioni mandatemi con la Sua lettera del 4 corrente.

Il Direttore della società m'informa che non è ancora riuscito ad incassare l'importo degli interessi 5% concordato con l'INA e dalla corrispondenza con Carducci ha l'impressione che i motivi di ritardo addotti non siano molto consistenti.

La pregherei di volersi informare e di telefonare, se lo ritiene opportuno, al Direttore Generale.

Le sarò grato se vorrà mandarmi notizie.

Vivi ossequi e cordialità

G. Bergmann

Roma, 15 dicembre 1954

Caro Bergmann,

ricevo stamani la sua lettera, ma fino da ieri sera il Barducci mi ha messo al corrente della pratica, assicurandomi di averne già scritto al Direttore De Jacobis.

L'I.N.A. prima di versare gli interessi concordati, trattandosi dell'ultimo versamento dopo il quale non avrebbe più modo di rivalersi di eventuali suoi crediti, ha voluto che il notaio dichiarasse che il Registro è stato soddisfatto e che nulla più si deve venire all'Erario per la cessione avvenuta. E ciò perchè l'I.N.A. è tenuta solidalmente al pagamento di eventuali residue tasse di registro,

Il Carducci ha già ottenuta la dichiarazione del Notaio e l'ha portata ieri al comm. Moscarella che l'ha trovata di suo gradimento.

Tutto, dunque, è superato e la Società potrà fra breve incassare.

Spero che nel Consiglio dei Ministri che si tiene oggi si deliberi ~~la~~ il decreto che approva la convenzione fra la Sift e lo Stato.

Cordiali saluti

Avv. Giulio Bergmann
Via Meravigli, 14
Milano

poi modificato 4 veline

1

Spett. Ministero,

La scrivente Società Italiana di Ferrovie e Tramvie è stata informata che il Ministero delle Finanze non consente la cessione delle annualità statali ~~fatta~~ fatta nel gennaio scorso dalla Società stessa all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al tasso indicato nell'art. 2 del ~~compromesso~~ rogito Pocaterra del 30 dicembre 1933.

L'opposizione del Ministero delle Finanze si fonda sopra questi argomenti:

1° Non pare che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni possa invocare l'atto compromissorio del 30 dicembre 1933, che riallacciandosi alla propria precedente deliberazione del 28 settembre 1932 (anteriore agli accordi del 1933) consentirebbe l'applicazione di un tasso diverso da quello stabilito con i ripetuti accordi in materia, poiché l'originaria cessione delle 50 annualità ~~di~~ risulta effettuata alla ~~allora~~ Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali con atti Paoletti 17 settembre e 3 ottobre 1931

e cioè in epoca anteriore alla delibera
zione di massima dell'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni del 28 settembre 1933
e quindi al successivo atto compromis
sorio del 30 dicembre 1933.

2°- Si ritiene pertanto che l'I.N.A
e la Società non potevano da allora
obbligarsi reciprocamente ad acquistare
ed a cedere annualità già scontate e
quindi passate in piena proprietà
della Cassa Nazionale Assicurazioni
Sociali.

3°- Del resto nell'atto in parola
si rileva che lo stesso cessionario
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dichiara
« che tale operazione non rientrerebbe
strettamente nel menzionato
compromesso », ma tuttavia « accetta
di effettuarla pretendendo dare al
compromesso una interpretazione
larga. »

Evidentemente l'opposizione del
Ministero delle Finanze a consentire
l'operazione al tasso indicato

nell'articolo secondo del ricordato ~~rogito~~ compromesso
a rogito Pocaterra si fonda tutta su questo
pressupposto: che il compromesso
(stipulato ~~a~~ in seguito a ~~le~~ delibera-
zioni dell'I.N.A. del settembre 1932
~~e quindi~~ anteriore ai noti accordi
~~sul~~ sopra i saggi di sconto) non
poteva e non può contemplare
~~la~~ il riscatto delle annualità già
cedute ~~al~~ nel 1931 alla Cassa Nazionale
delle Assicurazioni Sociali, allora che se
noi potremo dimostrare che
~~nella~~ ~~delibe~~ invece oggetto della deliberazione
dell'I.N.A e poi del successivo
compromesso era anche la
ricessione di annualità già scontate
presso altri Istituti,
allora per logica conseguenza
deriverà che l'operazione sfugge
agli accordi del 1933 e può essere
consentita al saggio indicato
nell'atto stesso.

Intanto precisiamo un punto
sostanziale. La cessione originaria delle 850

annualità alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociale non era affatto definitiva. ~~e irrevocabile~~. Negli atti Paoletti del 17 settembre e 3 ottobre 1931 è ~~espressamente~~ inclusa la clausola del riscatto ~~dopo~~ appena trascorsi cinque anni dall'operazione. Non si può dire dunque che le annualità cedute ~~erano~~ sono ormai irrevocabilmente ~~nelle~~ passate in proprietà della Cassa. Vi ~~erano~~ sono passate cinque annualità, le altre ~~potevano e~~ possono, ma per patto espresso, essere riscattate dalla Società cedente.

Premesso ciò, è di tutta evidenza che quando la Società ha trattato con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la completa ~~finanziamento delle sue~~ integrale cessione di tutte le sue annualità statali e anche provinciali essa non poteva ~~e non ha infatti~~ dimenticare nè quelle cedute con patto di riscatto alla Cassa Nazionale di Previdenza Sociale nè quelle – come diremo appresso –

cedute alla Cassa di Risparmio di Piacenza. Queste due operazioni rappresentavano ~~operazioni~~ sfioni provvisorie (tenute in sospeso appunto con l'introduzione della clausola del riscatto) che dovevano poi confluire nella grande unica operazione convenuta con l'I.N.A.

~~E~~ A prova di questa nostra affermazione ~~in~~ che è risolutiva della questione, stanno due argomenti ~~l'uno~~ * ~~di~~ inoppugnabili: ~~di carattere logico~~

1° - La Società, come si legge nelle premesse di fatto, ha ~~esposto~~ esposto il suo fabbisogno finanziario deducendolo da tutti i costi globali di costruzione delle linee e dai preventivi per il completamento, l'armamento e l'elettrificazione delle linee. Ne è risultata la cifra di 60 milioni ~~che è stata l'oggetto del compromesso~~ ~~sessanta milioni~~ ~~ma è compreso il contributo della Provincia~~ ~~ma~~ che rappresenta il totale delle annualità capitalizzate dovute dallo Stato

più le ~~e delle~~ annualità capitalizzate dovute ~~dalla~~ Provincia, ~~di Piacenza~~. Se la Società avesse considerate definitive le cessioni fatte ~~[illegible]~~ alla Cassa Nazionale di Previdenza e alla Cassa di Risparmio di Piacenza, e non avesse espressamente ~~[illegible]~~ convenuto nei ~~[illegible]~~ suoi accordi verbali con l'I.N.A. anche il riscatto di quelle operazioni provvisorie, essa non avrebbe ~~[illegible]~~ indicato ~~fatto~~ la cifra di sessanta milioni e l'I.N.A. non ~~avrebbe~~ si sarebbe impegnata ~~per~~ che per una cifra sensibilmente ridotta. ~~di quanto~~

~~Dunque gli accordi del~~

Dunque le deliberazioni ~~di [illegible]~~ dell'I.N.A. del 28 settembre 1932 (anteriori ai noti accordi) comprendevano nella somma globale di 60 milioni anche il riscatto delle ~~annualità~~ residue ~~[illegible]~~ annualità provvisoriamente cedute alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa di Risparmio di Piacenza.

~~Ma c'è a prova irrefutabile~~

2° Di quanto asseriamo c'è la prova

irrefutabile nello stesso compromesso a rogito Pocaterra.

Quell'istrumento notarile porta la data del 30 dicembre 1933. ~~Era~~ Era allora in vigore da circa un anno, la legge già 22 dicembre 1932 che autorizzava il Capo del Governo a stabilire saggi più bassi del 6,50 % ~~per~~ nel calcolo degli interessi nei pagamenti differiti. Ed erano ~~già~~ già stati emanati, in applicazione di quella legge, il decreto 25 agosto 1933, e poi quello 16 dicembre 1933 che portava il detto saggio al 5 %.

Se, dunque, ~~l'accordo~~ il compromesso fra la Società e l'I.N.A. avesse contemplato soltanto ~~la~~ la cessione delle annualità che sarebbero state liquidate dallo Stato da quel momento in avanti, bastava scrivere il secondo comma dell'art. 2 e stabilire che il saggio dello sconto sarebbe del 0,50 % superiore a quello che verrebbe adottato dallo Stato.

Ma poiché si era convenuto di scontare anche le annualità già liquidate prima ~~dei~~ dei ricordati decreti ~~25 agosto~~ 1933 ~~e calcolate dallo Stato al 6,50 %~~ e cioè le annualità già provvisoriamente collocate alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa

di Risparmio di Piacenza ~~si scrisse nel primo comma dell'art. 2 che tali le annualità sarebbero state scontate~~ si sentì il bisogno di ~~di~~ nel primo pattuire per queste annualità (calcolate dallo Stato al 6,50 % in base alle antiche disposizioni) un tasso ~~del~~ di perfetta eguaglianza, cioè del 6,50 % con una chiara disposizione inscritta nel primo comma dell'articolo secondo del citato compromesso.

Ed è appunto in considerazione del fatto ~~in base a questa interpretazione della volontà delle parti che~~ ormai accertato che fino dal 28 settembre 1932 ~~[illegible]~~ le parti avevano convenuto di scontare anche le annualità provvisoriamente collocate, che il Ministero delle Finanze non fece opposizione alcuna allo sconto al 6,50 % delle residue annualità collocate presso la Cassa di Risparmio di Piacenza, sconto avvenuto ~~circa due anni fa~~ presso l'I. N. A. ~~nel qu.~~ nel 1934.

Resta da chiarire la riserva introdotta nel presente atto di cessione, e con la quale l'I.N.A. confessa che il suo obbligo di acquistare non sarebbe strettamente conforme al compromesso. Tale riserva è stata al Ministero delle Finanze una prova che la operazione non rientra nei patti contemplati nella delibera 28 settembre 1932 e conseguentemente nel compromesso 30 dicembre 1933, di un equivoco che va subito chiarito.

Il compromesso nel suo articolo primo dispone che i 60 milioni sono da corrispondersi in parti eguali in ciascuno degli anni 1933, 1934, 1935, 1936. Alla vigilia della scadenza del termine ultimo la Società ha chiesto che detto termine sia prorogato, in vista dei ritardi non imputabili ad essa e in vista anche del fatto che, avendo il Governo deciso la riduzione della restante concessione, l'importo residuo non sarà affatto cospicuo. A tale

del dicembre scorso anno,
lettera l'I.N.A. non ha ancora
risposto, talchè, stipulando un
atto definitivo nel 1937, cioè fuori
termine, essa l'I.N.A. stessa
non ha voluto pregiudicare la
sua risposta ed ha desiderato
introdurre una riserva al riguardo.

Questi chiarimenti, che hanno un
fondamento non contestabile, confido
possano aver virtù di far riesaminare la questione e di
farla risolvere secondo
il precedente che abbiamo riferito.

In questa questione non
posso credere che la sottoscritta Società
non abbia un interesse diretto. Ma
invece essa me ha uno contrario
avendola l'I.N.A. avvertita che,
in caso di non accoglimento
dell'operazione, così come è stata
divisata, essa non
darebbe più corso all'operazione
stessa.

Ora qui si profila un danno certo per
la Società e nessun vantaggio per

l'erario giacchè, ~~non esercitando~~ inibendo praticamente alla Società di esercitare ~~la Società~~ il suo diritto di riscatto sulle 45 annualità residue, ~~rimarrà~~ ~~in aura~~ riprenderà il suo corso ~~naturale~~ l'operazione originaria al 7,50 % presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali; ~~fatta in una~~ operazione che per la sua data sfugge agli accordi del 1933.

Questa considerazione insieme all'altra, pure decisiva, che la Società è in istato concordatario e ogni sua attività va ai suoi creditori, debbono certo indurre ~~[illegible]~~ il Ministero delle Finanze a riconsiderare ~~un'operazione da cui non ritrae che dalla quale non può ritrarre~~ ~~che se negata entrerà nel nulla senza beneficio alcuno per la~~ ~~che~~ derare la questione al lume dei nuovi elementi di fatto e di diritto che abbiamo ~~l'onore di~~ prospettati.

Spett/le MINISTERO ,

La scrivente Società Italiana di Ferrovie e Tramvie è stata informata che il Ministero delle Finanze non consente la cessione delle annualità statali fatta nel gennaio scorso dalla Società stessa all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al tasso indicato nell'art. 2 del rogito Pocaterra del 30 dicembre 1933.

L'opposizione del Ministero delle Finanze si fonda sopra questi argomenti :

1°) - Non pare che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni possa invocare l'atto compromissorio del 30 dicembre 1933, che riallacciandosi alla propria precedente deliberazione del 28 settembre 1932 (anteriore agli accordi del 1933) consentirebbe l'applicazione di una tassa diversa da quello stabilito con i ripetuti accordi in materia, poichè l'originaria cessione delle 50 annualità risulta effettuata alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali con atti Paoletti 17 settembre e 3 ottobre 1931 e cioè in epoca anteriore alla deliberazione di massima dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del 28 settembre 1932, e quindi al successivo atto compromissorio del 30 dicembre 1933.

2°) - Si ritiene pertanto che l'I.N.A. e la Società non poteva-

no in allora obbligarsi reciprocamente ad acquistare ed a cedere annualità già scontate e quindi passate in piena proprietà della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali.

3°) - Del resto nell'atto in parola si rileva che lo stesso cessionario, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dichiara "che tale operazione non rientrerebbe strettamente nel nominato compromesso", ma che tuttavia "accetta di effettuarla potendosi dare al compromesso una interpretazione larga".

Evidentemente l'opposizione del Ministero delle Finanze a consentire l'operazione al tasso indicato nell'articolo secondo del ricordato compromesso a rogito Pocaterra si fonda tutta su questa presupposta : che il compromesso (stipulato, in seguito a deliberazioni dell'I.N.A. del settembre 1952, anteriore di noti accordi sopra i saggi di sconto) non poteva e non può contemplare il riscatto delle annualità già cedute nel 1931 alla allora Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Che se noi potremo dimostrare che invece oggetto della deliberazione dell'I.N.A. e poi del successivo compromesso di annualità già scontate presso altri Istituti, allora per logica conseguenza deriverà che l'operazione sfugge agli accordi del 1933 e può essere consentita al saggio indicato nell'atto stesso.

Intanto precisiamo un punto sostanziale . La cessione

originaria delle 50 annualità alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociale non era affatto definitiva. Negli Atti Paoletti del 17 settembre e 3 ottobre 1931 è inclusa la clausola del riscatto appena trascorsi cinque anni dall'operazione. Non si può dire dunque che le annualità cedute sono ormai irrevocabilmente passate in proprietà della Cassa. Vi sono passate cinque annualità, ma lealtre possono, per fatto espresso, essere riscattate dalla Società cedente.

Premesso ciò, è di tutta evidenza che quando la Società ha trattato con l'Istituto Nazionale delle Assicutazioni per la completa integrale cessione di tutte le sue annualità statali e anche provinciali, essa non poteva dimenticare nè quelle cedute con patto di riscatto alla Cassa Nazionale di Previdenza Sociale, nè quelle - come diremo appresso - cedute alla Cassa di Risparmio di Piacenza. Queste operazioni rappresentavano due cessioni provvisorie (tenute in sospeso appunto con l'intenzione della clausola del riscatto) che dovevano poi confluire nella grande unica operazione convenuta con lo I.N.A. .

A prova di questa nostra affermazione che è risolutiva della questione, stanno due argomenti inoppugnabili :

1°) - La Società, come si legge nelle premesse di fatto, ha esposto il suo fabbisogno finanziario deducendolo da tutti i costi globali di costruzione delle linee e dai preventivi per il com-

pletamento, l'armatura e l'elettrificazione delle linee. Ne è risultata la cifra di 60 milioni che rappresenta il totale delle annualità capitalizzate dovute dallo Stato più le annualità capitalizzate dovute della Provincia. Se la Società avesse considerato definitive le cessioni fatte alla Cassa Nazionale di Previdenza e alla Cassa di Risparmio di Piacenza, e non avesse espressamente convenuta nei suoi accordi verbali con l'I.N.A. anche il riscatto di quelle operazinni provvisorie, essa non avrebbe la cifra di sessanta milioni e l'I.N.A. non si sarebbe impegnata che per una cifra sensibilmente ridotta.

Dunque le deliberazioni dell'I.N.A. del 28 settembre 1932 (anteriori ai noti accordi) comprendevano nella somma globale di 60 milioni anche il riscatto delle residue annualità provvisoriamente cedute alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, e alla Cassa di Risparmio di Piacenza.

2°) - Di quanto asseriamo c'è la prova irrefutabile nello stesso compromesso a rogito Pocaterra.

Quell'istrumento notarile porta la data del 30 dicembre 1933. Era già allora in vigore, da circa un anno, la legge 22 dicembre 1932 che autorizzava il Capo del Governo a stabilire saggi più bassi del 6,50% nel calcolo degli interessi nei pagamenti, in applicazione di quella leggen ul decreto 25 agosto

1933, e poi quello 16 dicembre 1933 che portava il detto saggio al 5% .

Se dunque, il compromesso fra la Società e l'I.N.A. avesse contemplato la cessione delle annualità che sarebbero state liquidate dallo Stato da quel momento in avanti, bastava scrivere il secondo comma dell'art. 2 e stabilire che il saggio dello sconto sarebbe del 0.50% superiore a quello che verrebbe adottato dallo Stato.

Ma poichè si era convenuto di scontare anche le annualità già liquidate prima dei ricordati decreti e cioè le annualità già provvisoriamente collocate alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa di Risparmio di Piacenza si sentì il bisogno di pattuire per queste annualità calcolate dallo Stato al 6.50% in base alle antiche disposizioni) un tasso di perfetta eguaglianza, cioè del 6.50%, con una chiara disposizione inscritta nel primo comma dell'art. secondo del citato compromesso.

Ed è appunto in considerazione del fatto ormai accertato
28
che fino dal settembre 1932 le parti avevano convenuto di scontare anche le annualità provvisoriamente collocate, che il Ministero delle Finanze non fece opposizione alcuna allo sconto al 6.50% delle residue annualità collocate presso la Cassa di Risparmio di Piacenza , sconto avvenuto presso l'I.N.A. nel 1934.

Resta da chiarire la riserva introdotta nel presente atto di cessione e con la quale l'I.N.A. confessa che il suo obbligo di acquistare non sarebbe strettamente conforme al compromesso. Tale riserva è parsa al Ministero delle Finanze una prova che la operazione non rientra nei patti contemplati nella delibera 28 settembre 1932 e conseguentemente nel compromesso 30 dicembre 1933. Trattasi di un equivoco che va subito chiarito .

Il compromesso nel suo articolo primo dispone che i 60 milioni sono da corrispondersi in parti eguali in ciascuno degli anni 1933, 1934, 1935; 1936. Alla vigilia della scadenza del termine ultimo la Società ha chiesto che detto termine sia prorogato , in vista dei ritardi non imputabili ad essa e in vista anche del fatto che, avendo il governo decisa la risoluzione della restante concessione l'importo residuo non sarà affatto cospicuo. A tale lettera del dicembre scorso anno, l'I.N.A. non ha ancora risposto, talchè, stipulando un atto nel 1937, cioè fuori termine, essa ha voluto non pregiudicare la sua risposta od ha desiderato introdurre una riserva al riguardo.

Questi chiarimenti, che hanno un fondamento non contestabile, confidiamo possano aver virtù di far riesaminare la questione e di farla risolvere secondo il precedente che

abbiamo ricordato.

In questa questione può parere che la sottoscritta Società non abbia un interesse diretto. Ma invece essa ne ha uno sostanziale, avendola l'I.N.A. avvertita che in caso di non accoglimento dell'operazione, così come è stata divisata, essa non darebbe più corso all'operazione stessa.

Ora qui si profila un danno certo per la Società e nessun vantaggio per l'erario giacchè inibendo praticamente alla Società di esercitare il suo diritto di riscatto sulle 45 annualità residue, riprenderà il suo corso l'operazione originaria al 7.50% presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, operazione che per la sua data sfugge agli accordi del 1933.

Questa considerazione insieme all'altra, pure decisiva, che la Società è in istato concordatario, e ogni sua attività va ai suoi creditori; debbono certo indurre il Ministero delle Finanze a riconsiderare la questione al lume dei nuovi elementi di fatto e di diritto che abbiamo prospettati.

Spett/le MINISTERO ,

La scrivente Società Italiana di Ferrovie e Tramvie è stata informata che il Ministero delle Finanze non consente la cessione delle annualità statali fatta nel gennaio xxxxxx dalla Società stessa all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al tasso indicato nell'art. 2 del rogito Locaterra del 30 dicembre 1933.

L'opposizione del Ministero delle Finanze si fonda sopra questi argomenti :

1°) - Non pare che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni possa invocare l'atto compromissorio del 30 dicembre 1933, che riallacciandosi alla propria precedente deliberazione del 28 settembre 1932 (anteriore agli accordi del 1933) consentirebbe l'applicazione di un tasso diverso da quello stabilito con i ripetuti accordi in materia, poichè l'originaria cessione delle 50 annualità risulta effettuata alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali con atti Paoletti 17 settembre e 3 ottobre 1931 e cioè in epoca anteriore alla deliberazione di massima dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del 28 settembre 1932, e quindi al successivo atto compromissorio del 30 dicembre 1933.

2°) - Si ritiene pertanto che l'I.N.A. e la Società non potevа-

ne in allora obbligarsi reciprocamente ad acquistare ed a codere annualità già scontate e quindi passate in piena proprietà della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali.

3°) - Del resto nell'atto in parola si rileva che lo stesso cessionario, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dichiara "che tale operazione non rientrerebbe strettamente nel nominato compromesso", ma che tuttavia "accetta di effettuarla potendosi dare al compromesso una interpretazione larga".

Evidentemente l'opposizione del Ministero delle Finanze a consentire l'operazione al tasso indicato nell'articolo secondo del ricordato compromesso a rogito Pocaterra si fonda tutta su questo presupposto : che il compromesso (stipulato, in seguito a deliberazioni dell'I.N.A. del settembre 1932, anteriore ai noti accordi sopra i saggi di sconto) non poteva e non può contemplare il riscatto delle annualità già ceduto nel 1931 alla allora Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Che se noi potremo dimostrare che, invece, oggetto della deliberazione dell'I.N.A. e poi del successivo compromesso era anche la ricessione di annualità già scontate presso altri Istituti, allora, per logica conseguenza, deriverà che l'operazione sfugge agli accordi del 1933 e può essere consentita al saggio indicato nell'atto stesso.

Intanto precisiamo un punto sostanziale . La cessione

originaria delle 50 annualità alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociale non era affatto definitiva. Negli Atti Paoletti del 17 settembre e 3 ottobre 1931 è inclusa la clausola del riscatto appena trascorsi cinque anni dall'operazione. Non si può dire, dunque, che le annualità ceduto sono ormai irrevocabilmente passate in proprietà della Cassa. Vi sono passate cinque annualità, ma le altre possono, per fatto espresso, essere riscattate dalla Società cedente.

Premesso ciò, è di tutta evidenza che quando la Società ha trattato con l'Istituto Nazionale delle Assicutazioni per la completa integrale cessione di tutte le sue annualità statali e anche provinciali, essa non poteva dimenticare nè quelle ceduto con patto di riscatto alla Cassa Nazionale di Previdenza Sociale, nè quelle - come diremo appresso - ceduto alla Cassa di Risparmio di Piacenza. Queste operazioni rappresentavano due cessioni provvisorie (tenute in sospeso appunto con l'inserzione della clausola del riscatto) che dovevano poi confluire nella grande unica operazione convenuta con lè I.N.A. .

A prova di questa nostra affermazione, che è risolutiva della questione, stanno due argomenti inoppugnabili :

1°) - La Società, come si legge nelle premesso di fatto, ha esposto il suo fabbisogno finanziario deducendolo da tutti i costi globali di costruzione delle linee e dai preventivi per il com-

pletamento, l'armatura e l'elettrificazione delle linee. Ne è risultata la cifra di 60 milioni, che rappresenta il totale delle annualità capitalizzato dovute dallo Stato, più le annualità capitalizzato dovute dalla Provincia. Se la Società avesse considerato definitive le cessioni fatte alla Cassa Nazionale di Previdenza e alla Cassa di Risparmio di Piacenza, e non avesse espressamente convenuto, nei suoi accordi verbali con l'I.N.A., anche il riscatto di quelle operazioni provvisorie, essa non avrebbe indicata la cifra di sessanta milioni e l'I.N.A. non si sarebbe impegnata che per una cifra sensibilmente ridotta.

Dunque le deliberazioni dell'I.N.A. del 28 settembre 1932 (anteriori ai noti accordi) comprendevano nella somma globale di 60 milioni anche il riscatto delle residue annualità provvisoriamente ceduto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa di Risparmio di Piacenza.

2°) - Di quanto asseriamo c'è la prova irrefutabile nello stesso compromesso a rogito Focaterra.

Quell'istrumento notarile porta la data del 30 dicembre 1933. Era già allora in vigore, da circa un anno, la legge 22 dicembre 1932 che autorizzava il Capo del Governo a stabilire saggi più bassi del 6,50% pel calcolo degli interessi nei pagamenti, in applicazione di quella legge, il decreto 25 agosto

(differiti; ed erano già stati emanati)

1933, e poi quello 16 dicembre 1933 che portava il detto saggio al 5% .

Se, dunque, il compromesso fra la Società e l'I.N.A. avesse contemplato soltanto la cessione delle annualità che sarebbero state liquidate dallo Stato da quel momento in avanti, bastava scrivere il secondo comma dell'art. 2, e stabilire che il saggio dello sconto sarebbe del 0.50% superiore a quello che verrebbe adottato dallo Stato.

Ma poichè si era convenuto di scontare anche le annualità già liquidate prima dei ricordati decreti, e cioè le annualità già provvisoriamente collocate alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa di Risparmio di Piacenza, si sentì il bisogno di pattuire per queste annualità (calcolate dallo Stato al 6.50% in base alle antiche disposizioni) un tasso di perfetta eguaglianza, cioè del 6.50%, con una chiara disposizione inscritta nel primo comma dell'art. secondo del citato compromesso.

Ed è appunto in considerazione del fatto ormai accertato che fino dal 28 settembre 1932 le parti avevano convenuto di scontare anche le annualità provvisoriamente collocate, che il Ministero delle Finanze non fece opposizione alcuna allo sconto al 6.50% delle residue annualità collocate presso la Cassa di Risparmio di Piacenza , sconto avvenuto presso l'I.N.A. nel 1934.

Resta da chiarire la riserva introdotta nel presente atto di cessione e con la quale l'I.N.A. confessa che il suo obbligo di acquistare non sarebbe strettamente conforme al compromesso. Tale riserva è parsa al Ministero delle Finanze una prova che la operazione non rientra nei patti contemplati nella delibera 28 settembre 1932 e conseguentemente nel compromesso 30 dicembre 1933. Trattasi di un equivoco che va subito chiarito .

Il compromesso nel suo articolo primo dispone che i 60 milioni sono da corrispondersi in parti eguali in ciascuno degli anni 1933, 1934, 1935; 1936. Alla vigilia della scadenza del termine ultimo, la Società ha chiesto che detto termine sia prorogato , in vista dei ritardi non imputabili ad essa e in vista anche del fatto che, avendo il governo decisa la risoluzione della restante concessione, l'importo residuo non sarà affatto cospicuo. A tale lettera del dicembre scorso anno, l'I.N.A. non ha ancora risposto, talchè, stipulando un atto nel 1937, cioè fuori termine, essa ha voluto non pregiudicare la sua risposta ed ha desiderato introdurre una riserva al riguardo.

Questi chiarimenti, che hanno un fondamento non contestabile, confidiamo possano aver virtù di far riesaminare la questione e di farla risolvere secondo il precedente che

abbiamo ricordato.

In questa questione può parere che la sottoscritta Società non abbia un interesse diretto. Ma invece essa ne ha uno sostanziale, avendola l'I.N.A. avvertita che in caso di non accoglimento dell'operazione, così come è stata divisata, essa non darebbe più corso all'operazione stessa.

Ora qui si profila un danno certo per la Società e nessun vantaggio per l'erario, giacchè inibendo praticamente alla Società di esercitare il suo diritto di riscatto sulle 45 annualità residue, riprenderà il suo corso l'operazione originaria al 7.50% presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, operazione che, per la sua data, sfugge agli accordi del 1933.

Questa considerazione insieme all'altra, pure decisiva, che la Società è in istato concordatario, e ogni sua attività va ai suoi creditori; debbono certo indurre il Ministero delle Finanze a riconsiderare la questione al lume dei nuovi elementi di fatto e di diritto che abbiamo prospettati.

Spett/le MINISTERO ,

La scrivente Società Italiana di Ferrovie e Tramvie è stata informata che il Ministero delle Finanze non consente la cessione delle annualità statali fatta nel gennaio xxxxxx scorso dalla Società stessa all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al tasso indicato nell'art. 2 del rogito Pocaterra del 30 dicembre 1933.

L'opposizione del Ministero delle Finanze si fonda sopra questi argomenti :

1°) - Non pare che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni possa invocare l'atto compromissorio del 30 dicembre 1933, che, riallacciandosi alla propria precedente deliberazione del 28 settembre 1932 (anteriore agli accordi del 1933), consentirebbe l'applicazione di un tasso diverso da quello stabilito con i ripetuti accordi in materia, poichè l'originaria cessione delle 50 annualità risulta effettuata alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali con atti Paoletti 17 settembre e 3 ottobre 1931 e cioè in epoca anteriore alla deliberazione di massima dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del 28 settembre 1932, e quindi al successivo atto compromissorio del 30 dicembre 1933.

2°) - Si ritiene pertanto che l'I.N.A. e la Società non poteva-

no in allora obbligarsi reciprocamente ad acquistare ed a cedere annualità già scontate e quindi passate in piena proprietà della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali.

3°) - Del resto nell'atto in parola si rileva che lo stesso cessionario, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dichiara "che tale operazione non rientrerebbe strettamente nel nominato compromesso", ma che tuttavia "accetta di effettuarla potendosi dare al compromesso una interpretazione larga".

Evidentemente l'opposizione del Ministero delle Finanze a consentire l'operazione al tasso indicato nell'articolo secondo del ricordato compromesso a rogito Pocaterra si fonda tutta su questo presupposto : che il compromesso (stipulato in seguito a deliberazioni dell'I.N.A. del settembre 1932, anteriore ai noti accordi sopra i saggi di sconto) non poteva e non può contemplare il riscatto delle annualità già cedute nel 1931 alla allora Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Che se noi potremo dimostrare che, invece, oggetto della deliberazione dell'I.N.A. e poi del successivo compromesso era anche la ricessione di annualità già scontate presso altri Istituti, allora, per logica conseguenza, deriverà che l'operazione sfugge agli accordi del 1933 e può essere consentita al saggio indicato nell'atto stesso.

Intanto precisiamo un punto sostanziale . La cessione

originaria delle 50 annualità alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali non era affatto definitiva. Negli Atti Paoletti del 17 settembre e 3 ottobre 1931 è inclusa la clausola del riscatto appena trascorsi cinque anni dall'operazione. Non si può dire, dunque, che le annualità cedute sono ormai irrevocabilmente passate in proprietà della Cassa. Vi sono passate cinque annualità, ma le altre possono, per patto espresso, essere riscattate dalla Società cedente.

Premesso ciò, è di tutta evidenza che quando la Società ha trattato con l'Istituto Nazionale delle Assicutazioni per la completa integrale cessione di tutte le sue annualità statali e anche provinciali, essa non poteva dimenticare nè quelle cedute con patto di riscatto alla Cassa Nazionale di Previdenza Sociale, nè quelle - come diremo appresso - cedute alla Cassa di Risparmio di Piacenza. Queste operazioni rappresentavano due cessioni provvisorie (tenute in sospeso appunto con l'inserzione della clausola del riscatto) che dovevano poi confluire nella grande unica operazione convenuta con la I.N.A. .

A prova di questa nostra affermazione, che è risolutiva della questione, stanno due argomenti inoppugnabili :

1°) - La Società, come si legge nelle premesse di fatto, ha esposto il suo fabbisogno finanziario deducendolo da tutti i costi globali di costruzione delle linee e dai preventivi per il com-

pletamento, l'armatura e l'elettrificazione delle linee. Ne è risultata la cifra di 60 milioni, che rappresenta il totale delle annualità capitalizzate dovute dallo Stato, più le annualità capitalizzate dovute dalla Provincia. Se la Società avesse considerate definitive le sessioni fatte alla Cassa Nazionale di Previdenza e alla Cassa di Risparmio di Piacenza, e non avesse espressamente convenuta nei suoi accordi verbali con l'I.N.A. anche il riscatto di quelle operazioni provvisorie, essa non avrebbe indicata la cifra di sessanta milioni e l'I.N.A. non si sarebbe impegnata che per una cifra sensibilmente ridotta.

Dunque le deliberazioni dell'I.N.A. del 28 settembre 1932 (anteriori ai noti accordi) comprendevano nella somma globale di 60 milioni anche il riscatto delle residue annualità provvisoriamente cedute alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa di Risparmio di Piacenza.

2°) - Di quanto asseriamo c'è la prova irrefutabile nello stesso compromesso a rogito Pocaterra.

Quell'istrumento notarile porta la data del 30 dicembre 1933. Era già allora in vigore, da circa un anno, la legge 22 dicembre 1932 che autorizzava il Capo del Governo a stabilire saggi più bassi del 6,50% nel calcolo degli interessi nei pagamenti, in applicazione di quella legge, il decreto 25 agosto (differiti; ed erano già stati emanati,)

1933, e poi quello 16 dicembre 1933 che portava il detto saggio al 5% .

Se, dunque, il compromesso fra la Società e l'I.N.A. avesse contemplato soltanto la cessione delle annualità che sarebbero state liquidate dallo Stato da quel momento in avanti, bastava scrivere il secondo comma dell'art. 2, e stabilire che il saggio dello sconto sarebbe del 0.50% superiore a quello che verrebbe adottato dallo Stato.

Ma poichè si era convenuto di scontare anche le annualità già liquidate prima dei ricordati decreti, e cioè le annualità già provvisoriamente collocate alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e alla Cassa di Risparmio di Piacenza, si sentì il bisogno di pattuire per queste annualità (calcolate dallo Stato al 6.50% in base alle antiche disposizioni) un tasso di perfetta eguaglianza, cioè del 6.50%, con una chiara disposizione inscritta nel primo comma dell'art. secondo del citato compromesso.

Ed è appunto in considerazione del fatto ormai accertato che fino dal 28 settembre 1932 le parti avevano convenuto di scontare anche le annualità provvisoriamente collocate, che il Ministero delle Finanze non fece opposizione alcuna allo sconto al 6.50% delle residue annualità collocate presso la Cassa di Risparmio di Piacenza , sconto avvenuto presso l'I.N.A. nel 1934.

Resta da chiarire la riserva introdotta nel presente atto di cessione e con la quale l'I.N.A. confessa che il suo obbligo di acquistare non sarebbe strettamente conforme al compromesso. Tale riserva è parsa al Ministero delle Finanze una prova che la operazione non rientra nei patti contemplati nella delibera 28 settembre 1932 e conseguentemente nel compromesso 30 dicembre 1933. Trattasi di un equivoco che va subito chiarito .

Il compromesso nel suo articolo primo dispone che i 60 milioni sono da corrispondersi in parti eguali in ciascuno degli anni 1933, 1934, 1935, 1936. Alla vigilia della scadenza del termine ultimo, la Società ha chiesto che detto termine sia prorogato , in vista dei ritardi non imputabili ad essa e in vista anche del fatto che, avendo il governo decisa la risoluzione della restante concessione, l'importo residuo non sarà affatto cospicuo. A tale lettera del dicembre scorso anno, l'I.N.A. non ha ancora risposto, talchè, stipulando un atto nel 1937, cioè fuori termine, essa ha voluto non pregiudicare la sua risposta ed ha desiderato introdurre una riserva al riguardo.

Questi chiarimenti, che hanno un fondamento non contestabile, confidiamo possano aver virtù di far riesaminare la questione e di farla risolvere secondo il predecente che

abbiamo ricordato.

In questa questione può parere che la sottoscritta Società non abbia un interesse diretto. Ma invece essa ne ha uno sostanziale, avendola l'I.N.A. avvertita che in caso di non accoglimento dell'operazione, così come è stata divisata, essa non darebbe più corso all'operazione stessa.

Ora qui si profila un danno certo per la Società e nessun vantaggio per l'erario, giacchè inibendo praticamente alla Società di esercitare il suo diritto di riscatto sulle 45 annualità residue, riprenderà il suo corso l'operazione originaria al 7.50% presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, operazione che per la sua data sfugge agli accordi del 1933.

Questa considerazione insieme all'altra, pure decisiva, che la Società è in istato concordatario, e ogni sua attività va ai suoi creditori, debbono certo indurre il Ministero delle Finanze a riconsiderare la questione al lume dei nuovi elementi di fatto e di diritto che abbiamo prospettati.

Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 ottobre 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	43	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Spadari, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 3686

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1665.
Norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna bacologica 1937. Pag. 3689

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1666.
Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili . . . . . Pag. 3690

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1667.
Concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. Pag. 3693

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1937-XV, n. 1668.
Provvedimenti per le ferrovie concesse ed altri pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata . . . Pag. 3693

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1937-XV, n. 1669.
Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere Pag. 3694

REGIO DECRETO 17 giugno 1937 XV, n. 1670.
Sanzioni a tutela del materiale rotabile delle ferrovie della Libia . . . . . Pag. 3697

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1671.
Agevolazioni fiscali in Libia e nell'Africa Orientale Italiana alle società assuntrici di linee aeree commerciali . . Pag. 3697

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1672.
Modificazione della composizione del Comitato corporativo centrale . . . . . Pag. 3698

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1673.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Altamura (Bari) . . . . . Pag. 3698

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1674.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Cappella di S. Eligio », con sede in Erice (Trapani). Pag. 3698

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1675.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto « Regina Carmeli », con sede in Roma . . . . . Pag. 3698

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1676.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Sacerdoti di Santa Maria, con sede in Roma . . . . . Pag. 3699

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1677.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa « Sacro Cuore di Gesù » della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Siena. . . . . . Pag. 3699

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1678.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Pietravairano (Napoli) . . . . Pag. 3699

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . . Pag. 3699

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimento semestrali . . . . . Pag. 3699

Diffida per smarrimento del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi . . . . . Pag. 3699

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3700

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia) . . Pag. 3700

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Diario delle prove scritte del concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale . . . . . Pag. 3700

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 29 *luglio* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *settembre* 1937-XV *Guerra, registro n.* 33, *foglio n.* 302.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche compiute in Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Arrigoni Sante di Ambrogio e fu Canepa Cristina, da Nebbiola, capomanipolo 3° battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Durante aspro ed accanito combattimento, caduto ferito il suo comandante di compagnia, assumeva il comando del reparto. Ferito gravemente a sua volta, continuava a tenere il comando stesso, lasciando il suo posto soltanto a combattimento ultimato. — Cacciamò, 22 gennaio 1936-XIV.

Barani Savino di Palmiro e di Lessi Dusola, da Piombino (Livorno), caposquadra 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Soverchiato da numerose forze nemiche, animatore instancabile, conduceva con perizia ed ardimento i propri uomini. Circondato, si slanciava pel primo attaccando alla baionetta ed infliggendo gravi perdite, finchè trovava gloriosa morte sul campo. Mirabile esempio di calma e di coraggio. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Brolis Antonio di Giuseppe e fu Merli Caterina, da Verdelle (Bergamo), capomanipolo 114ª legione CC. NN. — Comandante di plotone, si distingueva in combattimento per capacità e valore. Per due volte guidava all'assalto il suo reparto, mantenendosi poi saldamente sulla posizione raggiunta. Ricevuto l'ordine di ripiegare, circondato dal nemico, perchè attardatosi con alcuni uomini per raccogliere un ferito, si liberava a colpi di bombe, riuscendo a riportare il ferito entro le linee. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Donati Giacomo fu Luigi e di Bortoli Domenica, da Lumezzane (Brescia), camicia nera 180ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si esponeva ripetutamente ed avanzava per il primo, con valore e sprezzo del pericolo, contro il nemico. Mentre da posizione esposta e battuta dal fuoco avversario indicava, in piedi, ai compagni gli appostamenti avversari, dando nobile esempio di coraggio e combattività, rimaneva mortalmente ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Lanini Giuseppe fu Amedeo e di Vatti Teresa, da Monlieri (Pisa), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Esempio fulgido di animatore, trascinava i propri compagni per evitare la cattura di un'arma leggera, finchè cadeva gravemente ferito da pallottola dum dum. Rifiutava qualsiasi soccorso ed incitava i compagni a salvare l'arma, dando magnifico esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Spirava dopo alcune ore. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Montanari Alfideo di Pietro e fu Altimani Giovata, da Campaioli (Reggio Emilia), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Soverchiato da numerose forze nemiche, si slanciava sugli avversari venendo a tragica lotta corpo a corpo e dopo meravigliosa resistenza trovava gloriosa morte sul campo. Esempio di calma e sereno sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Pala Giulio fu Antonio e di Armandi Caterina, da Caravaggio (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Tiratore di arma leggera, con sprezzo del pericolo, si portava con due porta-munizioni in una posizione avanzata da dove controbatteva, con raffiche aggiustate ed efficaci, mitragliatrici avversarie. Sebbene il suo reparto avesse ricevuto ordine di ripiegare, si tratteneva per oltre un'ora sulla posizione, contribuendo con la sua efficace azione di fuoco a ritardare l'avanzata nemica, finchè rimaneva gravemente ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Simoni Giuseppe di Serafino, da Cecina (Livorno), capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Comandante di plotone della compagnia d'avanguardia, con perizia ed intelligenza, sotto intenso fuoco nemico, raggiungeva l'obiettivo assegnatogli. Contrattaccato da numerose forze avversarie, caduto ferito, rifiutava qualsiasi soccorso e con l'esempio e con la parola resisteva sul posto, riuscendo a sconfiggere il nemico. Magnifico esempio di animatore e di sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Carro Gino di Oreste e di Manfredini Margherita, da Lerici (La Spezia), caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra, durante l'attacco, benchè ferito al petto, anzichè accettare le cure dei camerati, continuava a tenere il suo posto, malgrado anche le insistenze dei suoi superiori. Esempio di ardimento, fermezza e sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Cioni Mario fu Cesare e di Ranzi Gemma, da Livorno, camicia nera 135ª legione CC. NN. — Si slanciava per primo contro numerosi avversari. Ferito, rifiutava ogni soccorso, continuando a combattere ed a incitare con l'esempio e con la parola i propri camerati, dando magnifica prova di coraggio e di forte attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Dalle Mura Renzo di Silvestro e di Bini Giulia, da Pisa, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Incaricato delle funzioni di aiutante maggiore in 2ª, volontariamente si poneva a capo di un gruppo CC. NN. portandosi rapidamente in prima linea e partecipando alla scalata dell'Amba, sotto intenso e violento fuoco di fucileria e di artiglieria. Cadeva ferito alla sommità dell'Amba, inneggiando al Re e al Duce. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Frullo Severino di Mario e di Gaeta Maria, da Lentini (Siracusa), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Slanciavasi tra i primi contro un forte nucleo nemico che tentava impadronirsi di un'arma leggera rimasta abbandonata in seguito alla morte del capo arma. Caduto ferito, continuava a sparare incitando, con l'esempio e con la voce, i compagni. Esempio di coraggio e sereno sprezzo del pericolo e di forte attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Ghilardi Alfredo fu Francesco e di Ghelardi Emilia, da Coreglia (Lucca), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Esempio mirabile di calma e sereno sprezzo del pericolo, incitava con gli atti e con le parole i propri compagni, e si slanciava per primo attaccando alla baionetta un forte nucleo nemico, finchè trovava gloriosa morte sul campo. Magnifica tempra di soldato. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Liberati Liberato fu Giovanni e di Bambini Eva, da Siena, camicia nera 135ª legione CC. NN. — Portaordini instancabile e coraggioso, in terreno scoperto e fortemente battuto, assolse con celerità ed ardimento il proprio compito, recapitando ordini urgenti, finchè cadeva colpito da due pallottole nemiche. Mirabile esempio per calma e sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Melani Piero di Niccolò e di Vanni Caterina, da Volterra (Pisa), camicia nera scelta 135ª legione CC. NN. — Capo portaferiti della compagnia d'avanguardia, sotto intenso fuoco di fucileria, slanciavasi in soccorso di un camerata caduto ferito ed incurante del pericolo ne iniziava il trasporto verso il posto di medicazione, finchè veniva anche egli colpito. Mirabile esempio di coraggio, di abnegazione e di nobile altruismo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Pescali Aldo fu Angelo e di Tomaselli Virginia, da Treviglio (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Portaordini, durante aspro combattimento, si prodigava infaticabilmente, ripetute volte, attraversando zone battute dal fuoco avversario. Visto un compagno ferito, fuori delle linee, si slanciava a raccoglierlo, noncurante del fuoco avversario, e riusciva nell'intento, evitando che cadesse in mano al nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Rocchetti Giuseppe di Giacomo e di Nesai Rosa, da Bergamo, camicia nera 114ª legione CC. NN. — Durante un combattimento per la conquista di aspra posizione montana, era di costante esempio per calma, coraggio e sprezzo del pericolo. Raccoglieva ritardatari incitandoli ed animandoli li conduceva sulle linee. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Rodolfi Giacomo di Angelo e di Nessa Margherita, da Ghisalba (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Cadeva colpito a morte, vittima della propria audace abnegazione, nel generoso tentativo di riportare entro le linee un camerata ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Rotelli Antonio di Giuseppe e di Carminiati Alfonsina, da Berceto (Parma), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Con slancio magnifico impediva che un nucleo nemico si impossessasse di una mitragliatrice leggera rimasta abbandonata in seguito a morte del mitragliere. Ferito, continuava tenacemente a combattere fino al termine dell'azione, rifiutando qualsiasi soccorso. Esempio magnifico di coraggio, sovrano sprezzo del pericolo e forte attaccamento al dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Sassarini Livio di Romano e di Sassarini Margherita, da Framura (La Spezia), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — In combattimento fu di esempio costante di ardimento. Colpito alla fronte, prima di far dono della giovane vita alla Patria, pronunciava parole d'incoraggiamento e di incitamento ai propri camerati. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Silvestrelli Lorenzo di Vincenzo e di Cancellotti Filomena, da Gubbio (Perugia), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Magnifico animatore dei propri compagni, fu ardito tra gli arditi. Ferito rifiutava qualsiasi soccorso, continuando a combattere con tenacia e

sovrano sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di coraggio e di forte attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Arrigoni Alfredo fu Filippo e di Perini Florida, da Chianni (Pisa), caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra mitragliatrici A. P., con energica intelligente azione di comando e cosciente noncuranza del pericolo, guidava la propria squadra in efficaci azioni di movimento e di fuoco, raggiungendo tra i primi, con la squadra stessa, la cima dell'Amba. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Avitabile Giuseppe di Sebastiano e di Ruda Nicolosa, da Tiesi (Sassari), capomanipolo medico 135ª legione CC. NN. — Sotto intenso fuoco di fucileria nemica, raccoglieva numerosi feriti, provvedendo alle prime medicazioni. Mentre alcuni elementi nemici infiltratisi tentavano l'aggiramento del posto di medicazione, incurante del pericolo, continuava la propria opera, con calma ed alto senso di altruismo. Magnifico esempio di coraggio e valore personale. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Bacci Evaristo di Ernesto e di Benvenuta Moltomoli, da Volterra (Pisa), caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante della squadra comando di una compagnia mitraglieri A. P., si prodigava con zelo ed ardimento nel disimpegno delle proprie mansioni, offrendosi più volte volontario per recare ordini e viveri ai reparti impegnati in azione, attraverso terreno scoperto e battuto dal fuoco avversario. Esempio di elevato sentimento del dovere e di cosciente sprezzo del pericolo. — Amba Aradam, 15 febbraio 1937-XIV.

Barbetti Alberto fu Vittorio e di Benilde Sturbini, da Capena (Roma), vice caposquadra 215ª legione CC. NN. — In combattimento, si prodigava, con sprezzo del pericolo e senso del dovere, nel recapitare ordini; percorreva più volte la linea di fuoco, incitando i compagni e sventolando di fronte al nemico la fiamma del battaglione a lui affidata. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

Barzaghi Armando di Giovanni e di Bergigia Elvezia, da Mariano Comense (Como), camicia nera scelta 2° battaglione M. P. — Partecipava ad aspro combattimento con serenità e sprezzo del pericolo, dopo avere ascesa un'aspra e difficile amba, scalandone con le corde le ripide pareti, sotto intenso fuoco nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Bazzoni Andrea di Battista e di Maria Morandini, da Cerveno (Brescia), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Nel corso di un combattimento, presente sempre ove più intensa era la lotta, concorreva a respingere gli attacchi nemici con fuoco calmo e preciso. Incurante del pericolo, più volte si esponeva per il lancio di bombe a mano. Combatteva instancabilmente per dodici ore, dando esempio di coraggio e di calma. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Bellerio Pierino fu Pietro e di Sassone Ernesta, da Frassinello (Alessandria), camicia nera 104ª legione CC. NN. — Porta arma, alle indicazioni del proprio ufficiale, si appostò per primo su una posizione delicata e molto importante ed aprì immediatamente il fuoco sull'avversario, facilitando al suo ufficiale il compito di appostare gli uomini del plotone. Per mezz'ora circa, con fuoco continuo, noncurante del pericolo, tenne a bada il nemico infliggendogli perdite considerevoli e dimostrando calma e coraggio poco comuni. — Amba Aradam, 12 febbraio 1936-XIV.

Bello Francesco fu Francesco e di Avanzini Anna, da Portovenere (La Spezia), centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di una compagnia di riserva, durante l'azione assolveva con slancio ed intelligenza il delicato compito affidatogli dal comandante della legione, di agire sul fianco di resistenze nemiche e risaliva d'impeto, incurante del pericolo, la scoscesa parete dell'Amba, gareggiando con le nostre avanguardie, tanto da raggiungere con i primissimi la cima del monte. Bell'esempio di cosciente sprezzo del pericolo. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Belloni Menotti di Italo e di Mesti Elisa, da Tresana (Massa), centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia portava con decisione ed accortezza il proprio reparto all'attacco di munitissime posizioni nemiche, dimostrando coraggio, fermezza ed ottime qualità di comandante. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Bernardini Raffaele di Oddo e di Ciancarmela Elisa, da Gubbio (Perugia), capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Animatore instancabile, seppe con ardimento trascinare i propri dipendenti contro un forte nucleo nemico, attaccandolo con perizia e decisione, infliggendogli gravi perdite. Mirabile esempio di calma, di coraggio e sereno sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Bianchi Ernesto di Giuseppe e fu Landini Giuseppina da Fivizzano (Massa Carrara), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Attivo ed intelligente porta ordini, in tutte le azioni si prodigava con audacia ammirevole, nell'esplicazione delle sue mansioni. Esempio a tutti i suoi camerati di somma audacia ed attaccamento al dovere. — Valle del Gabat, 21 gennaio 1936 - Amba Aradam, 15 febbraio 1936 - Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Calzolari Guerrino fu Vittorio e di Lucchini Cleonice, da San Terenzo (Parma), centurione 104ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia CC. NN., in un'asprissimo combattimento con masse nemiche fortissime di uomini e di mezzi, guidava il proprio reparto con grande perizia e fermezza. Fu in ogni ora esempio ai dipendenti di freddo coraggio e di sprezzo del pericolo. Malgrado i reiterati attacchi nemici avanzanti nel tratto di fronte a lui affidato, manteneva la linea ricacciando l'avversario in vari tentativi di aggiramento. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

Cantino Giovanni di Pietro e di Imelda Audrito, da Torino, capomanipolo 104ª legione CC. NN. — Comandante di sezione, per undici ore eseguiva con calma ed abnegazione gli ordini del proprio comandante di batteria. Avuto incarico di portare la sua sezione in un tratto di linea particolarmente delicato ed avanzato, per battere più efficacemente una posizione tenuta dal nemico, eseguiva l'ordine con sangue freddo e sprezzo del pericolo, rimanendo tutto il resto della giornata esposto al tiro avversario. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

Cellai Amilcare di Giuseppe e di Agostini Agostina, da Palaia (Pisa), 1° caposquadra 135ª legione CC. NN. — Offertosi di partecipare volontariamente all'azione con un plotone mitraglieri A. P. in avanguardia, era di costante esempio di ardimento e cosciente sprezzo del pericolo. Portava personalmente un'arma in posizione avanzata, attraverso terreno battuto dal fuoco avversario, dirigendone e controllandone il tiro. Con grave e manifesto rischio della vita riusciva a portare frequenti ed utili informazioni al proprio comandante di plotone. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Cipollini Ezio fu Arturo e di Galli Maria, da Massa, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Durante il combattimento contro formidabili posizioni nemiche, alla testa del proprio plotone, assolveva brillantemente il difficile compito affidatogli e coll'esempio personale trascinava i propri uomini giungendo tra i primissimi sulla sommità dell'Amba. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Delpiano don Giovanni Guido fu Zeffirino e di Borgno Angela, da Roccaverano (Alessandria), centurione cappellano 104ª legione CC. NN. — Cappellano della legione, percorreva, durante tutto il combattimento e continuamente, le linee più battute, rincuorando i combattenti e svolgendo intrepidamente il proprio compito di assistenza ai moribondi ed ai feriti. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

Duchi Giuseppe di Orazio e di Ada Del Re, da S. Casciano Val di Pesa (Firenze), camicia nera 192ª legione CC. NN. — Aiuto operatore in una stazione R. T. assegnata ad una compagnia impegnata su di un'amba contro una forte colonna avversaria, assolveva il proprio servizio con serenità e calma esemplare. Preso di mira da fucileria avversaria non lasciava il proprio posto, continuando con calma e serenità nel proprio servizio, dimostrando in tal modo alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 29 febbraio 1936-XIV.

Echaniz Ettore di Francesco e di Bonesio Edelia, da Casale Monferrato (Alessandria), capomanipolo 104ª legione CC. NN. — Sottocomandante di batteria, dirigeva per undici ore, sotto violente raffiche di mitragliatrici e di fucileria avversaria, il tiro della linea dei pezzi nelle diverse posizioni occupate durante il corso del combattimento. Chiedeva ed otteneva di seguire una sezione postata in un tratto di linea particolarmente delicata e battuta, prestando efficacemente la sua opera e dimostrando sprezzo del pericolo ed alto spirito di abnegazione. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

Fascioli Luigi di Nicola e di Carolina Ghisighieri, da Sale (Alessandria), camicia nera scelta 2° battaglione M. P. — Partecipava ad aspro combattimento con serenità e sprezzo del pericolo, dopo avere ascesa un'aspra amba, scalandone con le corde le ripide pareti, sotto intenso fuoco nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Festa Amadio di Agostino e di Giacomina Fugazzoli, da Edolo (Brescia), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Nel corso di un combattimento, presente ove più intensa era la lotta, concorreva a respingere gli attacchi nemici con fuoco calmo e preciso. Incurante del pericolo, più volte si esponeva per il lancio di bombe a mano. Combatteva instancabilmente per dodici ore, dando esempio di coraggio e di calma. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Fontanelli Cesare fu Cesare e di Lunardi Rosina, da Castagneto Carducci (Livorno), capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Animatore perfetto, pur soverchiato da numerose forze nemiche, ne arrestava l'impeto, provocandone gravi perdite e volgendole in fuga. Fu esempio mirabile per calma, sommo sprezzo del pericolo e forte attaccamento al dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Gasperi Fabrizio di Annibale e fu Ristori Isola, da Massa Marittima (Grosseto), camicia nera scelta 135ª legione CC. NN. — Portaordini di collegamento col comando di battaglione si prodigava nel disimpegno delle proprie mansioni con alto sentimento del dovere, e col cosciente sprezzo del pericolo, incitando anche con parole di fede e di entusiasmo i camerati impegnati nell'azione. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Gazzina Attilio di Ernesto e di Lazzari Elide, da Gradesco (Cremona), camicia nera portaferiti della 2ª sezione di sanità. — Espletava il proprio compito con particolare attività e sprezzo del pericolo, riuscendo a trarre in salvo numerosi feriti, colpiti ove più infieriva la battaglia. — Tembien, 27-29 febbraio 1936-XIV.

Gazzini Armando fu Achille e di Elvira Corradini, da Reggio Emilia, camicia nera scelta 2ª battaglione M. P. — Partecipava ad aspro combattimento con serenità e sprezzo del pericolo, dopo avere ascesa un'aspra e difficile amba, scalandone con le sole mani le ripide pareti, sotto intenso fuoco nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Giarrizzo Giuseppe di Salvatore e di Lo Monaco Angela, da Giardini (Messina), capomanipolo 135ª battaglione CC. NN. — Sotto violento fuoco nemico, con grande calma e serenità, si prodigava incessantemente nell'espletamento delle sue delicate mansioni, dando magnifico esempio di spirito di sacrificio. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Guidoni Antonio di Paolo e di De Benedetti Livia, da Massa, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Comandante di plotone mitraglieri A. P. in accompagnamento di reparti fucilieri in avanguardia, con saggio ed audace impiego delle proprie armi e cosciente sprezzo del pericolo, efficacemente concorse a neutralizzare centri di resistenza avversari che ostacolavano l'avanzata delle nostre truppe. Esempio di ardimento e di energia. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Locatelli Leonardo fu Celestino e di Romiti Olga, da Livorno, camicia nera scelta 135ª legione CC. NN. — Con alto senso di altruismo correva in aiuto di un compagno che stava per essere sopraffatto e ne metteva fuori combattimento i due avversari. Continuava l'azione con ardimento. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Madrigrano Antonio di Vincenzo e di Enrichetta Santelli, da Mendicino (Cosenza), capomanipolo medico 128ª legione CC. NN. — Quale dirigente del servizio sanitario della legione, l'organizzò e lo diresse in modo esemplare con non comune ardimento e generosità. — Mareb - Agias - Enda - Tadros - Guna-Guna, 25, 27, 29 febbraio 1936-XIV.

Maggioni Erminio fu Davide e di Maddalena Frigerio, da Lecco (Como), vice caposquadra 118ª legione CC. NN. — Chiedeva di partecipare alla occupazione di una importante posizione nemica. Superando difficili ostacoli, e sotto il fuoco nemico, raggiungeva la meta, dando prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Magliardi Rodolfo da Pralboino (Brescia), vice caposquadra portaferiti della 2ª sezione di sanità. — Espletava il compito di portaferiti con particolare attività e sprezzo del pericolo, riuscendo a trarre in salvo numerosi feriti, ove più infieriva la battaglia. — Tembien, 27, 29 febbraio 1936-XIV.

Manfredini Giuseppe fu Ernesto e fu Carpanelli Maria, da Bastia (Perugia), caposquadra 135ª battaglione CC. NN. — In combattimento fu costante esempio di tenacia e sprezzo del pericolo ai propri dipendenti. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Mantova Alfredo fu Vincenzo e di Virginia Formenti, da Dongo (Como), camicia nera 116ª legione CC. NN. — Chiedeva di partecipare alla occupazione di importante posizione nemica. Superando difficili ostacoli e sotto il fuoco nemico raggiungeva la meta, dando prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Maviatti Ettore di Giuseppe e di Pruneschi Arduina, da La Spezia, centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia, con perizia, intelligenza e valore personale, contrattaccava un forte nucleo nemico, riuscendo in breve a sconfiggerlo e annientarlo. Esempio meraviglioso di calma e di sereno sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Merini don Feliciano fu Vincenzo e fu Finauri Anna, da Foligno (Spoleto), centurione cappellano 202ª legione CC. NN. — Nell'esercizio della propria missione, in tutto il periodo della campagna, e specialmente durante i combattimenti sostenuti dalla legione, si prodigò incessantemente con vero sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio, dando esemplare prova di calma ed attaccamento al dovere. — Celamino - Amba Aradam, Tembien, gennaio-marzo 1936-XIV.

Martini Osvaldo di Ricciotti e di Inesi Ines, da Livorno, capo-squadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra, fu magnifico animatore dei propri dipendenti, che guidò con perizia, intelligenza e sovrano sprezzo del pericolo. Slanciavasi per primo su di un'arma rimasta momentaneamente abbandonata per la morte del tiratore e pur fortemente bersagliato riusciva a porla in salvo. Valorosa tempra di combattente. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Mazzocco Angelo di Egidio e di Collavo Natalia, da Quero (Belluno), camicia nera scelta 192ª legione CC. NN. — Radiotelegrafista assegnato ad una compagnia seriamente impegnata su di un'amba contro numerosa colonna avversaria assolveva il proprio servizio con serenità e calma esemplari. Preso di mira da fucileria avversaria, non lasciava il proprio posto, continuando nella regolare trasmissione e ricezione dei dispacci, dimostrando in tal modo alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 29 febbraio 1936-XIV.

Migotti Vincenzo fu Gio. Batta e di Beanzi Irma, da Udine, vice caposquadra 135ª battaglione CC. NN. — Si gettava all'inseguimento di un nucleo di armati uccidendone tre. Più tardi si offriva volontariamente con insistenza di entrare in una caverna dalla quale il nemico opponeva tenacissima resistenza. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e di ardimento. — Amba Tzellerè, 28 febbraio 1936-XIV.

Morando Spartaco di Luigi e di Bulgheresi Cedide, da Livorno, camicia nera 135ª legione CC. NN. — Fu sempre presente dove più il nemico premeva, animando con l'esempio e con la sua azione ardimentosa i propri camerati. Fulgido esempio per coraggio e per sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Mostardini Manfredo di Cesare e di Marelli Annunziata, da Siena, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Seppe con ardimento e con intelligenza contrattaccare un forte nucleo nemico, trascinando con l'esempio e con la parola i propri dipendenti ed infliggere gravi perdite all'avversario. Fu esempio magnifico di calma, sereno prezzo del pericolo e di alto attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Paganella Ciro di Davide e di Michelini Ester, da San Benedetto Po (Mantova), capomanipolo 4ª battaglione mitraglieri CC. NN. «23 Marzo». — Comandante di plotone mitraglieri, di rinforzo ad una compagnia fucilieri, all'improvviso attacco nemico opponeva il fuoco delle proprie armi, subito postate a difesa. Ferito gravemente, prima di lasciare il reparto, impartiva gli ordini per la continuità dell'azione, incitando i dipendenti alla resistenza. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

Pasini Giulio di Pietro e di Coteia Luigia, da La Spezia, capomanipolo 135 battaglione CC. NN. — Comandante di plotone, sotto violentissimo fuoco avversario, con brillantissima azione riusciva a contenere il nemico che minacciava di avvolgere altro reparto del battaglione, dimostrando calma, serenità e fermezza tali da meritare l'ammirazione di tutto il reparto. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Pieroni don Ferdinando fu Giuseppe, centurione cappellano 135ª legione CC. NN. — Cappellano della 135ª legione CC. NN., durante un combattimento contro nemico insidiosamente appostato, si prodigava con magnifico slancio, nell'adempimento del suo ministero, tutti confortando ed animando con la parola e con l'esempio. Magnifico esempio di virtù cristiane e militari. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Pineschi Ugo di Luigi e di Corinna Panevai, da Livorno, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Con slancio ed ardimento, in testa al proprio plotone, guidò con perizia e coraggio i propri dipendenti, contrattaccando un forte nucleo nemico, che tentava sfondare il centro dello schieramento e riuscendo ad infliggergli gravi perdite e a volgerlo in fuga. Animatore instancabile e magnifico esempio di calma e sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Piva Ennio fu Vittorio e di Levi Anna, capomanipolo 215ª legione CC. NN. — Comandante di plotone attaccato di sorpresa da soverchianti forze nemiche, con calma e sprezzo del pericolo, si prodigava lungo la linea del proprio reparto, animando le camicie nere e mantenendo vivo il loro spirito offensivo. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

Polverini Aldo fu Fortunato e fu Ghezzi Luisa, da Montevarchi (Arezzo), centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di una compagnia mitraglieri, eseguiva con slancio gli ordini ricevuti, dimostrando ottime doti di comando ed audacia sotto l'intenso fuoco di fucileria nemica. Concorreva efficacemente alla espugnazione delle minacciose ed importanti posizioni nemiche. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Ricci Guido di Edoardo e di Fregoli Adele, da Lucca, capomanipolo medico 135ª legione CC. NN. — Bersagliato da intenso fuoco

di fucileria nemica, rastrellava numerosi feriti, provvedendo alla prima medicazione. Pur notando che alcuni elementi nemici tentavano infiltrarsi per aggirare il posto di medicazione, continuava, incurante del pericolo la propria opera, con serenità ed alto senso di altruismo. Mirabile esempio di coraggio e di abnegazione. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Rosmino Mario di Vincenzo e di Barbieri Clementina, da Villadeati (Alessandria), 1° centurione 104ª legione CC. NN. — Quale comandante di compagnia, alla testa del proprio reparto, occupava una importante posizione, sostenendo un fiero combattimento. Malgrado il rabbioso, tenace e sanguinoso accanimento dell'avversario per rioccuparla, seppe mantenerla e resistere contrattaccando e respingendolo con gravi perdite. — Amba Aradam, 12 febbraio 1936-XIV.

Sanna Giuseppe di Antonio e di Campus Caterina, da Bonorva (Sassari), camicia nera 115ª legione CC. NN. — In terreno scoperto e fortemente battuto, si prodigò per la raccolta dei numerosi feriti, dando magnifica prova di ardimento, sereno sprezzo del pericolo e forte attaccamento al dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

Migliano Bartolomeo di Emilio e di Torchio Luisa, da Monale d'Asti (Asti), centurione 104ª legione CC. NN. — Comandante della compagnia mitraglieri pesanti legionale, durante un durissimo combattimento fu dovunque presente, collocando i propri plotoni, incuorando i combattenti. In un momento delicato prese un'arma e, collocatala in posizione avanzata e rischiosa, fece fuoco efficacissimo sul nemico. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

Traverso Carlo di Francesco e fu Bergaglio Elena, da Novi Piemonte (Alessandria), capomanipolo 104ª legione CC. NN. — Comandante di un plotone mitraglieri pesanti, con pronta intuizione interveniva in appoggio ad una compagnia fucilieri duramente impegnata, dirigendo efficacemente l'azione delle proprie armi. Incurante del pericolo, si prodigò per tutta la giornata, intervenendo direttamente nella direzione di una delle sue squadre proprio quando l'avversario, con un disperato attacco, era giunto a pochi metri da essa ed aveva messo fuori combattimento il capo arma e due serventi. In ogni momento, esempio di calma e di coraggio ai propri dipendenti. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

Vischi Enrico di Francesco e di Anghinolfi Opelia, da La Spezia, caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra esploratori, assolveva brillantemente il suo compito, dimostrando arditezza, energia e decisione. A stretto contatto col nemico, sottoposto a violento fuoco di fucileria, pervenuto l'ordine di ripiegare, riusciva con calma a sottrarsi alle offese nemiche, riportando incolume la pattuglia da lui comandata. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

(3297)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1665.

Norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna bacologica 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-1941;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare speciali provvidenze per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo degretato e decretiamo:

Art. 1.

I bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna bacologica 1937, non potranno essere ceduti dagli ammassi collettivi, cui siano stati conferiti per la vendita a termini del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali, ad un prezzo minore di L. 7,50 per chilogramma a fresco, o ad un corrispondente prezzo a secco, per partite mercantili di qualità media, salva speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente nazionale serico.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al suddetto prezzo di L. 7,50 devono essere aggiunti 70 centesimi al chilogramma, a fresco, per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese per queste operazioni e per quelle eventuali di conservazione, nonchè per interessi.

Le vendite a prezzo inferiore a L. 7,50 per chilogramma, non autorizzate dall'Ente nazionale serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli ammassi collettivi dei bozzoli sono obbligati a tenere la gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita, distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

Art. 3.

Effettuata dai singoli ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni ammasso inferiore a quello indicato all'art. 1, l'Ente nazionale serico verserà agli Enti suddetti la differenza fino ad un massimo di L. 0,50 (lire zero e centesimi cinquanta) per chilogramma a fresco.

L'Ente medesimo ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

Art. 4.

Alle sete ricavate dai bozzoli bianchi di produzione nazionale del raccolto 1937, vendute all'estero, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, numero 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-1941.

Art. 5.

I fondi occorrenti per la corresponsione della differenza di cui all'art. 3 saranno inscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 390, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1666.

Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive sue modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni e aggiunte al detto ordinamento e alle disposizioni che lo modificano e lo integrano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

2° ricevere le dichiarazioni di rinunzia ad eredità di cui all'art. 944 del codice civile;

3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmetterne la nota al tribunale in conformità al disposto dell'art. 24 del Codice medesimo;

4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.

Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse si applica il disposto dell'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi, sono rilasciati dal notaro in originale.

Art. 2.

Gli atti indicati nell'art. 1 devono essere dal notaro annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari.

Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue Aziende autonome, delle Provincie, dei Comuni e del Governatorato di Roma per gli atti che interessano le rispettive Amministrazioni.

In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili.

Art. 4.

Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell'art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto Reale che ne determinerà il capoluogo.

Art. 5.

Ove concorrano speciali circostanze la sede dell'archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto Reale, in un Comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il Consiglio notarile.

Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate l'archivio notarile sussidiario, fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale, può essere trasferito in altro Comune del distretto notarile.

Art. 6.

Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l'Archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purchè la circoscrizione del distretto per il quale l'Archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione.

Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.

Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito.

Art. 7.

I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto.

I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell'archivio notarile competente per questo ultimo distretto.

Art. 8.

I Comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino Comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.

I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, numero 89.

Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile.

Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di notaro, si può, per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della Corte d'appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del Comune di prestarvi assistenza.

In questi casi agli effetti dell'art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel Comune o nella frazione di Comune in cui deve prestare assistenza per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza.

Art. 9.

Il provvedimento del presidente della Corte d'appello di cui agli art. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il Consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia.

In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune di cui all'art. 8.

I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente.

Art. 10.

I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con R. decreto 26 aprile 1914, n. 421, e modificata con R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a notaro è necessaria, con gli altri requisiti, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 12.

Agli articoli 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 5 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 241, è sostituito il seguente:

Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto altresì del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla Marcia su Roma purchè risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

Nella scelta è in facoltà del Ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.

Art. 13.

Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell'appartenenza al distretto della Corte d'appello menzionato nell'articolo precedente.

Art. 14.

Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità o di qualunque altro mezzo non confacente al prestigio e al decoro della classe notarile; è altresì vietato al notaro di recarsi abitualmente a compiere atti in altra sede notarile nei giorni di mercato, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora.

Al notaro che contravviene alle disposizioni di questo articolo si applicano le pene di cui al citato art. 147.

Art. 15.

Gli onorari proporzionali previsti nell'art. 6 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive

sue modificazioni, non possono superare il massimo di lire cinquemila. Allo stesso si applicano le riduzioni di cui nell'ultimo comma dello stesso art. 6 e nel successivo art. 7.

Per le operazioni indicate nel 2° e nel 3° capoverso dell'art. 21 della detta tariffa, e successive modificazioni, l'onorario dovuto al notaro non può in alcun caso superare le lire quattromila.

Art. 16.

Per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecati l'onorario spettante al notaro si commisura sul corrispettivo convenuto. Se questo manca l'onorario è di L. 25.

Art. 17.

L'onorario per ogni copia esecutiva di cui nel primo comma dell'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è sempre il quinto dell'onorario stabilito per l'originale e non può essere mai maggiore di L. 400.

Art. 18.

Al notaro è dovuto:

a) per gli atti di cui all'art. 1, nn. 1, 2 e 5, l'onorario fisso stabilito per gli atti di valore indeterminabile nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni;

b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della stessa tariffa, e sue modificazioni;

c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927 n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lettera *c*), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in lire una.

Art. 19.

I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla Cassa nazionale del notariato a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Art. 20.

Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla Cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell'art. 7 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.

Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell'art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 21.

Le somme riscosse dagli archivi notarili per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del 2 %, sono a cura dei capi degli archivi stessi versate, nei termini e con le sanzioni di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 970, al conto corrente postale intestato alla Cassa medesima.

Art. 22.

Il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con l'ammenda da L. 200 a L. 1000. In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi, e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione.

Il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 2 e 19 è punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50.

Art. 23.

L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite.

I concorrenti ai quali è applicato l'aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.

Art. 24.

Il terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

E' in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.

Art. 25.

Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il Ministero per la grazia e giustizia provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso.

Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.

Art. 26.

Con Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili.

Art. 28.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 330, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1667.

Concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, recante aggiunte e modifiche alle norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico previste dai Regi decreti-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1345, e 13 febbraio 1927-V, n. 285, convertiti, rispettivamente, nella legge 5 agosto 1927-V, n. 1835, e, con varianti, nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2431;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico anche per gli incidenti di volo verificatisi durante le operazioni militari, in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta l'indennizzo privilegiato aeronautico, con le modalità stabilite dall'art. 10 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, per gli incidenti di volo avvenuti, in Africa Orientale, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1937-XV, n. 1668.

Provvedimenti per le ferrovie concesse ed altri pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1936 è abolita ogni partecipazione dello Stato ai prodotti lordi e netti delle ferrovie pubbliche, delle tramvie estraurbane e delle funicolari terrestri ed aeree concesse all'industria privata.

In caso di riconosciuta necessità il Governo è autorizzato ad accordare l'abbuono totale o parziale delle quote di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi e netti maturatesi anteriormente alla data anzidetta.

Art. 2.

Su richiesta del concessionario il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) di concerto col Ministero delle finanze, può in ogni tempo procedere alla revisione, anche con effetto retroattivo, delle quote annue per il rinnovo degli impianti e dei materiali in rapporto alle condizioni di esercizio della ferrovia.

In base ai risultati della revisione, il Ministero può anche accordare al concessionario l'esonero dall'obbligo di accantonamento dei fondi:

a) per il periodo di tempo che di volta in volta risulti necessario al normale funzionamento della linea;

b) per il residuo periodo della concessione quando l'ammontare degli accantonamenti eseguiti risulti adeguato a tutte le prevedibili esigenze a venire.

Art. 3.

In caso di riconosciuta necessità il Governo, con le garenzie, modalità e condizioni da stabilirsi caso per caso, può mettere a disposizione del concessionario di una ferrovia pubblica per operazioni finanziarie, sulla quota di sovvenzione attribuita all'esercizio, la parte riferibile al materiale rotabile, il quale in tal caso, per un corrispondente valore, passa senz'altro in proprietà dello Stato.

In via eccezionale il precedente comma può essere applicato anche per l'acquisto di nuovo materiale rotabile in conseguenza di trasformazione dei sistemi di trazione, ma in tal caso la disponibilità per operazioni finanziarie è limitata alle sole quote di sovvenzione che vengono a scadere entro il periodo di utilizzabilità di tale materiale.

Art. 4.

La tassa erariale nella misura fissata per i trasporti merci a piccola velocità è applicata a tutte le categorie di trasporti eseguiti su quelle ferrovie le quali, pur avendo attuato, a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) e del Ministero delle finanze, tutte le possibili riduzioni e semplificazioni di servizi e tutte le possibili economie in ogni categoria di spese, chiudano in disavanzo il proprio conto annuale di puro esercizio.

Art. 5.

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, nel R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, nel R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, e nel R. decreto 2 dicembre 1933, n. 2007, convertito nella legge

28 maggio 1936, n. 1260, è di esclusiva competenza della Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dar parere:

a) sulle domande per l'abbuono totale o parziale delle quote di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi e netti maturatesi anteriormente al 1° gennaio 1936;

b) sulla riduzione e sull'esonero temporaneo o definitivo dall'obbligo di accantonamento dei fondi di rinnovo dei materiali;

c) sulla disponibilità delle sovvenzioni di esercizio verso il corrispettivo del materiale rotabile;

d) sulla concessione di sussidi integrativi di esercizio;

e) sulla riforma dei piani finanziari a seguito di riduzione, semplificazione e trasformazione di servizi;

f) sul riconoscimento delle condizioni cui è subordinata l'applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

Ferma restando l'autorizzazione data al Governo con l'art. 38 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, di ridurre in nuovo testo unico tutte le disposizioni in vigore per i servizi pubblici di trasporto terrestri e di navigazione interna, concessi all'industria privata, il Governo avrà altresì facoltà di aggiornare e completare le disposizioni stesse, anche in rapporto alla misura e all'estensione delle relative sanzioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1937-XV, n. 1669.
Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti intesi alla risoluzione del problema alberghiero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la cultura popolare, per le corporazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono stabiliti i contributi seguenti a favore di coloro che intendano costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico:

1° sino al 25 per cento del capitale effettivamente impiegato e comprendente il valore del terreno, della costruzione, degli impianti, dell'arredamento, ampliamenti ed attrezzature per le quali non siano concessi i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561. Il contributo potrà essere elevato sino al 35 per cento per attrezzature od impianti di particolare interesse turistico;

2° del 2,50 per cento per venticinque anni per le aziende che abbiano ottenuto i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, e per la parte mutuata, mentre per la parte non mutuata valgono le disposizioni del n. 1 del presente articolo;

3° sino al 2,50 per cento per venticinque anni sul capitale impiegato nella costruzione quando si tratti di stabili costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da privati che per la durata di venticinque anni cedano in affitto per uso alberghiero gli stabili stessi, come concorso nel pagamento dell'affitto.

Il contributo potrà essere elevato al 3,50 per cento nel caso che lo stabile da cedersi in affitto sia costruito da un ente parastatale o di diritto pubblico dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Dei contributi di cui sopra potranno godere soltanto le opere ed attrezzature che siano ultimate ed in funzione entro il 1941.

Art. 2.

Chiunque intenda usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente dovrà presentare, entro il 30 giugno 1938, domanda al Ministero per la cultura popolare per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo, che dovrà corredare la domanda stessa del proprio parere.

Art. 3.

Le domande dovranno contenere l'indicazione precisa della località prescelta, e la descrizione dello stabile da costruirsi od ampliarsi. Inoltre dovrà essere allegato il progetto tecnico, il progetto dell'arredamento, il particolareggiato preventivo del costo di tutte le opere ed il relativo piano finanziario, che terrà conto anche dei possibili realizzi.

Art. 4.

Nel caso che il richiedente il contributo intenda contemporaneamente usufruire dei mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, dovrà, oltre i documenti sopra elencati, presentare copia della domanda inoltrata all'Istituto mutuante per ottenere la concessione del prestito.

Art. 5.

Il Ministero della cultura popolare trasmetterà con le proprie osservazioni le domande al « Comitato per i contributi turistici » di cui all'art. 18 del presente decreto. Detto Comitato si pronuncierà sulla concessione del contributo.

Art. 6.

Per le domande con le quali oltre il contributo si richieda il mutuo, il « Comitato per i contributi turistici » farà conoscere all'Istituto mutuante il proprio parere sull'oppor-

tunità che la progettata nuova costruzione od ampliamento sia effettuata.

Art. 7.

Le deliberazioni del « Comitato per i contributi turistici » debbono essere approvate, con provvedimento definitivo, dal Ministro per la cultura popolare e saranno trasmesse all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) per l'erogazione dei contributi.

Art. 8.

Nel caso che siano stati contemporaneamente richiesti il contributo di cui all'art. 1 ed il mutuo di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, la deliberazione del « Comitato per i contributi turistici », sarà nulla ove dall'Istituto mutuante non sia concesso il richiesto prestito.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare saranno effettuati a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche gli stanziamenti necessari per gli scopi di cui all'art. 1 a datare dall'esercizio 1937-38 sino all'esercizio 1961-62.

Tali stanziamenti saranno distribuiti in maniera che non si superi l'onere complessivo venticinquennale di venti milioni annui.

Art. 10.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche è autorizzato a scontare i contributi concessi sugli stanziamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Il Ministero della cultura popolare è autorizzato a richiedere agli Uffici provinciali del Genio civile i collaudi occorrenti al fine di accertare la corrispondenza del progetto e dei preventivi presentati con le opere eseguite, innanzi di predisporre il pagamento del contributo e gli accertamenti sullo stato dei lavori per le eventuali anticipazioni.

Art. 12.

I contributi restano definitivamente assegnati con l'approvazione, da parte del Ministero della cultura popolare, della deliberazione del « Comitato per i contributi turistici ».

Art. 13.

I contributi di cui all'art. 1, n. 1, decorrono dal collaudo.

Su proposta del « Comitato per i contributi turistici », il Ministero della cultura popolare potrà ordinare all'Ente nazionale per le industrie turistiche un anticipo proporzionato all'entità delle opere eseguite in base a riferimento degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 14.

I contributi di cui all'art. 1, n. 2, decorrono dalla stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Quando la erogazione del mutuo avviene ratealmente, possono essere corrisposti parziali acconti di contributo, se la rimanente quota di interessi viene soddisfatta dal concessionario, salvo conguaglio alla stipulazione del mutuo definitivo, con determinazione del piano di ammortamento, la cui decorrenza, anche all'effetto del contributo, viene determinata tenuto conto dell'epoca media delle varie somministrazioni.

I contributi per la parte concessa in corrispondenza di mutui restano di diritto ceduti all'Istituto mutuante.

Art. 15.

I contributi di cui all'art. 1, n. 3, hanno la stessa decorrenza del contratto di affitto.

Art. 16.

Nei casi di costruzioni cedute in affitto, il contributo concesso a titolo di concorso nel pagamento dell'affitto è di diritto ceduto al proprietario dello stabile.

Art. 17.

È concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, per il periodo di venticinque anni, ai privati o ad enti di qualsiasi specie che costruiranno entro il 31 dicembre 1941 alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idro-termali od amplieranno quelli esistenti.

In caso di ampliamento o di sopraelevazione l'esenzione è limitata alla parte effettivamente costruita in eccedenza a quella preesistente.

L'esenzione venticinquennale è concessa anche agli edifici di cui al primo comma ricostruiti sulle aree risultanti dalla integrale demolizione di fabbricati preesistenti.

La demolizione deve essere preventivamente denunziata all'Amministrazione finanziaria.

L'esenzione stabilita dal presente articolo è concessa a condizione che il fabbricato conservi la originaria destinazione per l'intero periodo.

Art. 18.

Presso il Ministero della cultura popolare è costituito un « Comitato per i contributi turistici » al quale sono demandati i seguenti compiti:

1° la erogazione dei contributi dello Stato di cui all'art. 1 nella misura, per quelli di cui ai nn. 1 e 3, proporzionata all'importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati;

2° la erogazione dei contributi e delle sovvenzioni già demandate al Comitato per il credito alberghiero istituito con la legge 26 maggio 1932, n. 627, modificata con i Regi decreti-legge 1° giugno 1933, n. 668, e 3 febbraio 1936, n. 440, al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti sino al 31 dicembre 1935.

Art. 19.

Il « Comitato per i contributi turistici » è così composto:

1) un rappresentante del Ministero delle finanze;

2) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

3) un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

4) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro per la cultura popolare al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Art. 20.

I contributi di cui all'art. 18, n. 1, saranno deliberati secondo le norme degli articoli 1 e successivi.

Art. 21.

I contributi di cui all'art. 18, n. 2, saranno deliberati secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 22.

Le somme stanziate nel bilancio del Ministero della cultura popolare per l'esercizio 1936-37 e sino all'esercizio 1941-42 per l'ammontare di L. 6.500.000, in base al R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 440, sono destinate alla erogazione dei contributi previsti dall'art. 18, n. 2, del presente decreto.

Le somme risultanti ancora disponibili, alla pubblicazione del presente decreto, di cui al comma 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 440, sono destinate alla erogazione delle sovvenzioni previste dal suddetto decreto al comma 2 dell'art. 1.

Art. 23.

I contributi di cui all'art. 18, n. 2, del presente decreto verranno concessi sugli interessi dei debiti onerosi definitivamente contratti alla data del 31 dicembre 1935, con atti aventi data certa, sempre quando, a giudizio del Comitato, l'azienda ne abbia necessità e potranno arrivare al massimo del 3 per cento all'anno (comprendendo a giudizio del Comitato anche gli accessori che non costituiscono ammortamento) ed in modo da lasciare a carico dell'azienda non meno della metà degli interessi ed accessori dovuti al creditore.

Nella deliberazione di concessione del contributo sarà indicato anche il numero degli anni per il quale lo stesso dovrà decorrere.

Art. 24.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere approvate dal Ministero della cultura popolare.

Art. 25.

Nel caso che l'azienda, per avvenimenti sopravvenuti, non desse più affidamento di un esercizio economicamente utile, o venisse a mancare delle necessarie garanzie, o ancora, quando l'azienda, a giudizio del Comitato, non ne avesse più necessità, il Comitato stesso potrà togliere il beneficio del contributo previsto all'art. 18, n. 2, del presente decreto anche prima del termine fissato ed anche nel caso che il mandato si trovi presso gli uffici competenti.

Contro tali deliberazioni del Comitato l'azienda interessata potrà fare ricorso al Ministro per la cultura popolare, la cui decisione è definitiva.

Art. 26.

Potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 18, n. 2, del presente decreto, sia aziende alberghiere che siano proprietarie dello stabile, sia aziende alberghiere che siano in stabile di affitto: saranno escluse invece aziende puramente immobiliari che non abbiano contemporaneamente l'esercizio dell'industria alberghiera, o almeno una interessenza nell'esercizio stesso che sia ritenuta sufficiente dal Comitato.

Art. 27.

Il Comitato, a suo giudizio, potrà esercitare opportuno controllo al fine di vagliare le possibilità economiche dell'azienda da aiutare, la sua utilità dal punto di vista turistico e la sussistenza dei debiti.

Per tale accertamento il Comitato ha le più ampie facoltà di indagini, compresa l'ispezione sui libri.

Art. 28.

Nella concessione del contributo sarà tenuto presente se l'azienda richiedente esercita ed attua i vari servizi, interessanti il movimento dei turisti, richiesti dal Ministero della cultura popolare, dall'Ente nazionale per le industrie turistiche o dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 29.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui debiti previsti all'art. 18, n. 2, del presente decreto, può sempre essere, a giudizio del Comitato, subordinato ad accordi da concludersi coi creditori per una equa diminuzione del tasso di interesse a carico del debitore, o a quelle agevolazioni da parte dei creditori, che siano ritenute dal Comitato stesso vantaggiose per il risanamento dell'azienda.

Art. 30.

Nel caso che gli stanziamenti per ogni esercizio per i contributi di cui all'art. 18, n. 2, non venissero completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue saranno trasferite negli esercizi successivi, eventualmente anche oltre l'esercizio 1941-42.

Art. 31.

Il Ministro per la cultura popolare, di concerto col Ministro per le finanze, stabilirà anno per anno le spese necessarie per il funzionamento del Comitato.

Art. 32.

In occasione della Esposizione internazionale ed universale di Roma, l'Ente nazionale per le industrie turistiche, nello svolgimento della sua attività, darà maggiore impulso alla istruzione tecnica, professionale, turistica ed alberghiera e di preparazione del personale alberghiero necessario alle aziende alberghiere e agli esercizi pubblici, delle guide e altre persone che prestano servizio presso le attività interessanti il movimento turistico.

Per il pagamento di contributi diretti a tali scopi è stanziato a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per gli esercizi 1937-38, 1938-39, un fondo di L. 500.000 per ciascun anno.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ALFIERI — LANTINI — COBOLLI GIGLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1670.

Sanzioni a tutela del materiale rotabile delle ferrovie della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Ritenuta la necessità di stabilire in Libia disposizioni analoghe a quelle vigenti nel Regno a tutela del materiale rotabile ferroviario;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, col posare i piedi sul divano o sulle pareti e con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia carrozze o altri veicoli in servizio nelle ferrovie della Libia per il trasporto delle persone, i loro arredi o accessori, è punito con l'ammenda da L. 30 a L. 200, ove trattisi di carrozze di lusso o di 1ª classe, e da L. 20 a L. 100 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca reato punibile con sanzioni più gravi previste dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti in vigore in Libia, nel qual caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per le applicazioni di tali sanzioni.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 135 e 136 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore. Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora 14 anni, la pena si applica alla persona che lo accompagna o che ha l'obbligo di vigilarlo.

Art. 2.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente sono accertate dagli agenti addetti alle ferrovie della Libia e particolarmente da quelli in servizio sui treni.

L'agente che procede alla contestazione dovrà, salvo il caso previsto al comma 1° del successivo art. 3, redigere verbale nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, e trasmetterlo al giudice competente per territorio, per il tramite della direzione delle ferrovie.

Art. 3.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà far oblazione, versando nelle mani dell'agente una somma equivalente al minimo della pena di cui all'art. 1 e a titolo di risarcimento del danno, ove ne sia il caso, un'altra somma corrispondente al pregiudizio arrecato o al prezzo dell'oggetto rotto.

La somma per il risarcimento del danno sarà stabilita in apposita tabella dei singoli oggetti di arredo o di corredo, approvata dalla direzione delle ferrovie, e di cui un esemplare, debitamente autenticato, dovrà essere in possesso degli agenti in servizio sui treni, almeno del capotreno, nonchè del capo di ogni stazione, per esibirlo, ove richiesto, al momento dell'applicazione.

L'oblazione estingue l'azione penale rispetto alle contravvenzioni previste nel presente decreto. L'agente in questo caso non dovrà redigere verbale, ma soltanto rilasciare ricevuta delle somme percepite, specificando con chiarezza il motivo della esazione, e uniformandosi alle istruzioni che saranno emanate dalla direzione delle ferrovie.

Ove, però, il fatto appaia rivestire i caratteri del reato di danneggiamento, il trasgressore non sarà ammesso alla oblazione, ma a suo carico verrà, invece, elevato verbale da trasmettersi al giudice competente per territorio, il quale procederà penalmente secondo le norme ordinarie.

Art. 4.

Il provento delle ammende deve essere versato in conto entrate delle ferrovie della Libia. La direzione delle ferrovie segnalerà periodicamente al Governo, per l'eventuale assegnazione di premi, gli agenti che si siano distinti nel compito di tutela del materiale. Gli agenti ferroviari che nell'accertamento delle infrazioni previste nel presente decreto commettano abusi incorreranno, indipendentemente dal procedimento penale, ove sia il caso, per il fatto loro addebitato, nelle sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento per il personale addetto all'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con decreto Ministeriale 26 novembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1671.

Agevolazioni fiscali in Libia e nell'Africa Orientale Italiana alle società assuntrici di linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità di concedere alle società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree, agevolazioni fiscali in Libia e in Africa Orientale Italiana in analogia a quanto è stato fatto nel Regno con R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2323, modificato dalla legge di conversione 17 gennaio 1929-VII, n. 95;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree è concessa in Libia e in Africa Orientale Italiana, per la durata di anni dieci dal giorno d'inizio del-

l'esercizio, l'esenzione dai dazi doganali, dalla addizionale municipale sui dazi stessi e da ogni altro dazio o diritto che venisse in seguito applicato sui carburanti e sui lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee.

Quando ne sia riconosciuta la convenienza, il Ministro per l'Africa Italiana, su conforme parere di quello per l'aeronautica, potrà concedere l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che le suddette società dovessero importare dal Regno o dall'Estero in Libia e in Africa Orientale Italiana per essere destinato all'esercizio delle linee aeree.

Art. 2.

Per le società, che alla data in cui entra in vigore il presente decreto già esercitino linee commerciali aeree, il beneficio delle esenzioni previste nel precedente articolo non si estende ad epoca anteriore al 1° giugno 1935.

Per le società che già godono in Libia e in Africa Orientale Italiana di tale beneficio in forza di speciali convenzioni, il periodo di dieci anni decorre dalla data in cui hanno incominciato a fruire delle esenzioni.

Art. 3.

È concessa in Libia e in Africa Orientale Italiana a favore delle società di cui ai precedenti articoli la riduzione a un quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni.

Le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e gli atti inerenti e conseguenti ad esso, compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono soggetti alla tassa fissa sugli affari secondo gli ordinamenti della Libia e dell'Africa Orientale Italiana.

I contratti di assicurazione stipulati nell'interesse delle società e le relative polizze sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto e quelle per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego dei carburanti, lubrificanti e materiali di volo ammessi in franchigia, saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, con le modalità previste dall'art. 45 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, per la Libia e dall'art. 56 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori di ciascun Governo dalla data della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. **1672**.

Modificazione della composizione del Comitato corporativo centrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2101, che modifica la composizione del Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'Africa Italiana è chiamato a far parte del Comitato corporativo centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. **1673**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Altamura (Bari).

N. 1673. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. **1674**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Cappella di S. Eligio », con sede in Erice (Trapani).

N. 1674. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Cappella di S. Eligio », con sede in Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. **1675**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto « Regina Carmeli », con sede in Roma.

N. 1675. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto « Regina Carmeli », con sede in Roma, via di Villa Emiliani, n. 17.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1676.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Sacerdoti di Santa Maria, con sede in Roma.

N. 1676. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Sacerdoti di Santa Maria, con sede in Roma, piazza Rusticucci, n. 10.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1677.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa « Sacro Cuore di Gesù » della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Siena.

N. 1677. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa « Sacro Cuore di Gesù » della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Siena, via Campansi, n. 9.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1678.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Pietravairano (Napoli).

N. 1678. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Pietravairano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7877 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Pedrotti Bartolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 1518 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Fantozzi Ulisse fu Riccardo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5307 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di La Spezia — Intestazione: Lanfranchi Armando fu Antonio — Capitale L. 1.100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 978 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Maccani Primo fu Arcangelo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2705 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Sibaldi Quintilio fu Rinaldo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emisisone: Banca It. di Trento — Intestazione: Wohlmayer Rodolfo fu Rodolfo — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

(2432) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimento semestrali.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Consolidato 5 % n. 312255 per l'annua rendita di L. 15 intestato a Fanelli Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Spirito Maria ved. Fanelli Luigi domiciliata a Sezze (Roma).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimento semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2740)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 591490 consolidato 3,50 % (1906) per la rendita annua di L. 17,50 intestato a Venegoni Renzo, Carolina, Maria, Emilia, Gianfranco e Luigi di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2739)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Media dei cambi e dei titoli

del 1° ottobre 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,10
Francia (Franco)	65,05
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,68
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,56
Danimarca (Corona)	4,201
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7285
Olanda (Fiorino)	10,51
Polonia (Zloty)	359,45
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,852
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,275
Id. 3,50% (1902)	71,675
Id. 3,00% (Lordo)	ex 51,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,30
Rendita 5% (1935)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,925
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,275
Id. id. 5% - Id. 1941	102,625
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,90
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,70
Id. id. 5% - Id. 1944	98,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Media dei cambi e dei titoli

del 4 ottobre 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,16
Francia (Franco)	62,25
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,70
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,55
Danimarca (Corona)	4,2035
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7315
Olanda (Fiorino)	10,51
Polonia (Zloty)	359,25
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,855
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,275
Id. 3,50% (1902)	71,625
Id. 3,00% (Lordo)	51,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,925
Rendita 5% (1935)	93,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,825
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,175
Id. id. 5% - Id. 1941	102,525
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,80
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,65
Id. id. 5% - Id. 1944	98,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 20 luglio 1928-VI, n. 2065, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1460;

Veduta la proposta della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Stefanini Antonio fu Giov. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3394)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1937, reg. 4 Corp., foglio 213 con il quale venne bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11 gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 1° maggio 1937, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1937-XV, alle ore 9, e quelle facoltative nei giorni 12 e 13 novembre 1937-XV, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3416)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 aprile 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-014

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno: L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 256.

Incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia . . . . . Pag. 1338

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 257.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924 . . . . . Pag. 1339

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 258.

Distacco della Pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del Tribunale di Napoli e loro aggregazione al Tribunale di Littoria, ed istituzione della Pretura di Calatafimi. Pag. 1340

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 259.

Revoca della concessione delle ferrovie Piacenza-Carpaneto-Lugagnano e Castel San Giovanni-Pianello della rete delle Ferrovie Elettriche Piacentine ed approvazione della convenzione 11 novembre 1937-XVI con la Società italiana di ferrovie e tramvie . . . . . Pag. 1342

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI.

Nomina del Cavaliere dott. Luigi Federzoni, presidente della Reale Accademia d'Italia, a presidente dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani . . . Pag. 1342

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma. Pag. 1342

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma . . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1938-XVI.

Proroga dei termini per l'applicazione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo da iscriversi nei bilanci preventivi per l'esercizio 1938-XVI . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1938-XVI.

Nomina dell'on. prof. dott. Giuseppe Landi a presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per il triennio 1937-40. Pag. 1343

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della guerra: Nomina degli ufficiali in congedo della giustizia militare . . . . . Pag. 1343

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1344

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1344

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento), in liquidazione . . . . . Pag. 1344

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa di Baggio (Pistoia). Pag. 1344

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di S. Biagio Platani (Agrigento), in liquidazione . . . . . Pag. 1344

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) . . . . . Pag. 1344

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario cooperativo di Segni (Roma) . . . . Pag. 1344

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1344

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 7 APRILE 1938-XVI:

Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(1057)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 256.

Incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri di cui al predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare speciali norme per il riordinamento creditizio della provincia di Gorizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, è incorporato nella Cassa di risparmio di Gorizia, di cui costituirà una speciale sezione con patrimonio proprio e gestione distinta.

Detta sezione è autorizzata a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale operava l'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale e sarà regolata dalle norme del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Essa curerà, altresì, il regolare andamento delle operazioni in essere alla data dell'incorporazione, la quale non pregiudica, in modo alcuno, i diritti e i doveri, sia dei mutuatari che dei portatori di cartelle.

Art. 2.

Alla sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia è attribuito il capitale di fondazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, ammontante a tre milioni di lire e un fondo di riserva di cinquecentomila lire. Il residuo fondo di riserva generale, le riserve speciali e tutti gli altri fondi patrimoniali dell'Istituto incorporato vengono trasferiti alla Cassa di risparmio di Gorizia, che garantisce le operazioni di credito fondiario della propria sezione.

Art. 3.

Alla data che sarà indicata con decreto del Ministro per le finanze, la Cassa di risparmio di Gorizia verserà in unica soluzione la somma che, giusta liquidazione da farsi col decreto medesimo, risulterà ancora dovuta a tale data, per capitale ed interessi, da parte dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale per il debito verso il Tesoro dello Stato dipendente dalla decisione del Ministero delle finanze del 15 settembre 1931.

La Cassa di risparmio di Gorizia depositerà, inoltre, presso l'Istituto di emissione, nel termine e per l'importo che saranno stabiliti con lo stesso decreto di cui al comma precedente, titoli di Rendita italiana 5 % con vincolo a favore del Tesoro dello Stato, a garanzia del pagamento, in valuta di riscatto, delle partite non ricuperabili sulle anticipazioni in conto risarcimenti dei danni di guerra eseguite dall'Istituto di credito fondiario predetto, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2113.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Gorizia è sostituita nei diritti e negli obblighi dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale verso il proprio personale. Essa utilizzerà tale personale di preferenza per i servizi della sezione di credito fondiario, salve le riduzioni o sostituzioni che, a suo esclusivo giudizio discrezionale, riterrà necessarie, fermi i diritti acquisiti dal personale medesimo.

Art. 5.

La Cassa di risparmio di Gorizia è assoggettata, per tutti gli effetti, all'amministrazione straordinaria prevista dalle disposizioni del capo II, titolo VII, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procederà alla nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria e del Comitato di sorveglianza.

Art. 6.

Le ulteriori modalità per l'attuazione dell'incorporazione, di cui all'art. 1, anche per quanto riguarda le gestioni annesse all'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale,

nonchè le nuove norme statutarie della Cassa di risparmio di Gorizia e della sua sezione di credito fondiario, saranno approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Alla incorporazione anzidetta è applicabile l'art. 52 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Art. 7.

In caso di liquidazione della Cassa di risparmio di Gorizia i fondi patrimoniali residuanti, dopo saldate tutte le passività, saranno devoluti all'Amministrazione provinciale di Gorizia, per essere destinati a scopi di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 257.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione, stipulato fra l'Italia ed il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia e il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dal Protocollo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 14. — MANCINI.

Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e il Regno dei serbi-croati-sloveni firmato in data 14 luglio 1924.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier et compléter de la manière suivante le Traité de commerce et de navigation signé à Belgrade entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes-Croates-Slovènes le 14 juillet 1924.

I. — Le Gouvernement italien renonce au droit conventionnel de 20 dinars or par quintal, établi à la liste Annexe *A* au Traité de commerce et de navigation susdit, pour la position du tarif yougoslave:

– ex 135 – Lait stérilisé ou condensé, même avec sucre; lait en poudre.

II. — Les droits conventionnels établis dans la liste Annexe *A* au Traité susdit pour les positions suivantes sont modifiés comme suit:

N. du tarif yougoslave	MARCHANDISES	Droits d'entrée (en dinars or) par quintal
ex 34	Fleurs cueillies pour ornement et pour bouquets, épanouies ou en boutons; feuilles et rameaux avec fleurs et fruits: frais	150
ex 517	Perles en émail ou en verre (conterie) même simplement enfilées sur des fils de matière textile pour en faciliter l'emballage et le transport: peintes, dorées ou argentées	40

III. — A la liste Annexe *A* au Traité susdit est ajoutée la position suivante:

N. du tarif yougoslave	MARCHANDISES	Droits d'entrée (en dinars or) par quintal
ex 328	Fiocco.	5
	Remarque. – Le «fiocco» est assujetti à la taxe de contrôle de la position du tarif yougoslave p. 272.	

Le présent Protocole Additionnel a effet à partir du 1er juillet 1937. Il sera ratifié et les instruments de ratifications seront échangés à Belgrade.

Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application, à titre provisoire, par échange de Notes, dans le plus bref délai possible.

Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité du 14 juillet 1924 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 15 octobre 1937.

CIANO — B. CHRISTIC

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 258.

Distacco della Pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del Tribunale di Napoli e loro aggregazione al Tribunale di Littoria, ed istituzione della Pretura di Calatafimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 568, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2374, col quale i comuni di Ponza e di Ventotene sono stati distaccati dalla provincia di Napoli e riaggregati a quella di Littoria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di far coincidere la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa per quanto riguarda la Pretura di Ponza ed il comune di Ventotene; e di istituire la sede della pretura nel comune di Calatafimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI la Pretura di Ponza è distaccata dal Tribunale di Napoli ed assegnata al Tribunale di Littoria.

Dalla stessa data il comune di Ventotene è distaccato dalla Pretura di Napoli ed assegnato alla Pretura di Ponza.

La sede distaccata di pretura istituita nel comune di Ventotene è mantenuta quale sede distaccata della Pretura di Ponza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI è istituita la sede della pretura nel comune di Calatafimi, con giurisdizione sui comuni di Calatafimi e di Vita.

Dalla stessa data, il comune di Calatafimi è distaccato dalla Pretura di Castellammare del Golfo e il comune di Vita è distaccato dalla Pretura di Salemi.

Art. 3.

Alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, relative al numero ed alle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno, ed alla circoscrizione territoriale delle Preture, e successive varianti, sono apportate, in conseguenza delle variazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1938-XVI tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare, secondo la circoscrizione attualmente in vigore, davanti al Tribunale di Napoli per quanto attiene al territorio del Mandamento di Ponza, davanti alla Pretura di Castellammare del Golfo per quanto attiene al territorio del comune di Calatafimi, e davanti alla Pretura di Salemi per quanto attiene al territorio del comune di Vita, si dovranno iniziare rispettivamente davanti al Tribunale di Littoria ed alla Pretura di Calatafimi.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1938-XVI sarà proseguita fino al 31 agosto 1938-XVI, rispettivamente davanti al Tribunale di Napoli e davanti alle Preture di Castellammare del Golfo e di Salemi, secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° settembre 1938-XVI, avrà piena attuazione la nuova circoscrizione secondo le modificazioni stabilite col presente decreto.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli affari relativi al territorio della sede distaccata di Ponza, nel comune di Ventotene, già dipendente dalla Pretura di Napoli, e mantenuta quale sede distaccata della Pretura di Ponza.

Sono richiamate in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ritenendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata, ivi richiamate, quelle corrispondenti della legislazione vigente, e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923, quelle di 1° luglio e 31 agosto 1938-XVI, ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 5.

Dal 1° luglio 1938-XVI, il numero dei magistrati nei Tribunali di Napoli e di Littoria e nelle Preture di Calatafimi e Varallo, il numero dei funzionari di cancelleria nelle Preture di Calatafimi e di Castellammare del Golfo ed il numero degli ufficiali giudiziari nelle Preture di Calatafimi e di Caserta, sono determinati dalle tabelle *C*, *D*, *E* ed *F*, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Le predette tabelle sostituiscono quelle corrispondenti e relative alle piante organiche di cui ai Regi decreti 15 dicembre 1936-XV, n. 2157, 23 ottobre 1930, n. 1427 ed al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1849.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 17. — MANCINI.

TABELLA *A*.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI.

Afragola, Barra, Capri, Casoria, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Gragnano Ischia, Marano di Napoli, Marigliano, Napoli, Ottaviano, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Sant'Anastasia, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

TRIBUNALE DI TRAPANI.

Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi, Trapani.

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

TRIBUNALE DI LITTORIA.

Fondi, Gaeta, Littoria, Minturno, Ponza, Priverno, Sezze, Terracina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *B*.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

TRIBUNALE DI NAPOLI.

Pretura di Napoli.

Napoli.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

TRIBUNALE DI TRAPANI.

Pretura di Calatafimi.

Calatafimi, Vita.

Pretura di Castellammare del Golfo.

Castellammare del Golfo.

Pretura di Salemi.

Salemi.

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

TRIBUNALE DI LITTORIA.

Pretura di Ponza.

Ponza, Ventotene.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *C*.

TRIBUNALI	Magistratura giudicante				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore del Re	Proc. del Re aggiunto	Sost. Proc. del Re
Littoria	1	—	—	6	1	—	1
Napoli	1	17	1	80	1	1	20
Roma	1	13	1	82	1	1	14
Velletri	1	—	—	6	1	—	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *D*.

PRETURE	Pretori o Pretori aggiunti
Calatafimi	1
Varallo.	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *E*.

PRETURE	Primo Cancelliere o Cancelliere con funzioni direttive	Cancellieri in sottordine ed aiutanti
Calatafimi	1	—
Castellammare del Golfo	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *F.*

PRETURE	Ufficiali giudiziari
Calatafimi	1
Caserta	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli:
SOLMI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 259.

Revoca della concessione delle ferrovie Piacenza-Carpaneto-Lugagnano e Castel San Giovanni-Pianello della rete delle Ferrovie Elettriche Piacentine ed approvazione della convenzione 11 novembre 1937-XVI con la Società italiana di ferrovie e tramvie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la concessione di costruzione e di esercizio delle Ferrovie Elettriche Piacentine limitatamente alle linee Piacenza-Carpaneto-Lagagnano con diramazione Lusurasco-Fiorenzuola e Castel S. Giovanni-Pianello accordata alla Società italiana di ferrovie e tramvie mediante convenzione 26 gennaio 1930 approvata e resa esecutoria con R. decreto 28 febbraio 1930, n. 253.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata l'11 novembre 1937-XVI tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società italiana di ferrovie e tramvie per la definizione di tutti i rapporti in dipendenza della parziale revoca della concessione delle linee di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La spesa di L. 3.749.000, occorrente per il pagamento alla Società italiana di ferrovie e tramvie del compenso di cui all'art. 1 della suddetta convenzione, graverà sul capitolo 82, parte straordinaria, del bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI.

Nomina del Cavaliere dott. Luigi Federzoni, presidente della Reale Accademia d'Italia, a presidente dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1933-XI, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 68, concernente l'istituzione dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cavaliere dott. Luigi Federzoni, presidente della Reale Accademia d'Italia, è nominato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1938 - Anno XVI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 163. — PIRRONE.

(1271)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli articoli 24 e 55 dello statuto dell'Istituto per il credito navale con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

I signori gr. uff. Clemente Potenza e gr. uff. barone Filippo Tucci sono confermati sindaci effettivi dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma, per l'anno 1938.

Il gr. uff. Clemente Potenza è delegato anche per la firma dei titoli.

I signori comm. dott. Giuseppe Del Vecchio e cav. uff. dott. Aldo Silvestri Amari sono confermati sindaci supplenti del detto Istituto, per l'anno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1273)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 52 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

I signori gr. uff. Vincenzo Rogari e comm. dott. Alfredo Salimei sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma, per l'anno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1938-XVI.

Proroga dei termini per l'applicazione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo da iscriversi nei bilanci preventivi per l'esercizio 1938-XVI.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302;
Visto l'art. 10 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1716;
Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1937-XV;

Decreta:

I termini stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1937-XV sono ulteriormente prorogati per la durata di tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1938-XVI.

Nomina dell'on. prof. dott. Giuseppe Landi a presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per il triennio 1937-40.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, approvato con decreti Ministeriali 26 ottobre 1934-XII e 21 gennaio 1937-XV;

Ritenuto che per il compimento del prescritto periodo di carica occorre rinnovare la nomina del presidente del Patronato;

Veduto il decreto Ministeriale di pari data, che nomina il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo Collegio dei sindaci del Patronato stesso;

Sentito il Segretario del P. N. F.;

Decreta:

L'on. prof. dott. Giuseppe Landi, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, è nominato presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per il triennio 1937-1940.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Nomina degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 12 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, il Ministero della guerra dispone che siano prese in esame le domande presentate dalla entrata in vigore del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397 (27 gennaio 1936) fino a tutto il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, purchè dette domande vengano redatte in conformità delle leggi sul bollo e siano corredate dei documenti indicati nel predetto art. 12.

Le domande che per qualsiasi ragione fossero già state restituite agli interessati, perchè irregolari, perchè sprovviste della necessaria documentazione o per altri motivi, dovranno, a seconda dei casi, essere rinnovate o completate dei documenti mancanti, entro il termine di scadenza sopra specificato.

Tutti coloro che aspirano alla nomina (fatta eccezione per i magistrati e i cancellieri a riposo della giustizia ordinaria e militare e per le altre persone indicate dalla lettera *c*) dell'art. 10 della legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818) dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano. Potranno anche dichiarare, se credono, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato, accettano la nomina ad un grado inferiore.

(1252)

dott. geom. uff. Alfredo Salimei

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 76

del 4 aprile 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,45
Francia (Franco)	58,30
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	4,70
Belgio (Belga)	3,2025
Canada (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,34
Danimarca (Corona)	4,2165
Norvegia (Corona)	4,746
Olanda (Fiorino)	10,52
Polonia (Zloty)	398,95
Portogallo (Scudo)	0,8586
Svezia (Corona)	4,8675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,125
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,075
Id. Id. 5 % (1936)	93,475
Rendita 5% (1935)	93,60
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,075
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102,875
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,20
Id. Id 5 % - Id 1944	98,675

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV, col quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Sant'Elpidio a Mare;

Veduti i propri provvedimenti in data 20 luglio 1937-XV e 18 gennaio 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate di due mesi le loro funzioni;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 20 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1298)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 23 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento), in liquidazione, il sig. dott. Ferdinando Carbone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1297)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa di Baggio (Pistoia).

Nella seduta tenuta il 25 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa di Baggio (Pistoia) il sig. rag. Francesco Calcagno è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 59 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1298)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di S. Biagio Platani (Agrigento), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 25 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di S. Biagio Platani (Agrigento), in liquidazione, il sig. Filippo Roccaforte è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1299)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Ali Marina (Messina).

Nella seduta tenuta il 15 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Ali Marina (Messina) il sig. avv. Francesco Quattrocchi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1301)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario cooperativo di Segni (Roma).

Nella seduta tenuta il 28 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario cooperativo di Segni (Roma) il signor Antonio Guidaldi di Cesare è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1302)

Avviso di rettifica.

Nell'elenco contenente le nuove denominazioni delle Casse rurali ed artigiane, annesso al provvedimento del Capo dell'Ispettorato, in data 7 febbraio 1938-XVI, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso mese, n. 40, le seguenti denominazioni debbono leggersi come appresso:

a pag. 12: Cassa rurale ed artigiana di S. Agata di Scarperia in luogo di Cassa rurale ed artigiana di Scarperia;
Cassa rurale ed artigiana « S. Gaudenzo » di Rimini, in luogo di Cassa rurale ed artigiana di S. Fortunato di Rimini;

a pag. 49: Cassa rurale ed artigiana di Mosorrofa invece di Cassa rurale ed artigiana di Catuforio;

a pag. 23: Cassa rurale ed artigiana di Nanno in luogo di Cassa rurale ed artigiana di Tassullo.

(1300)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 79° **ROMA - Giovedì, 7 aprile 1938 - ANNO XVI** **N. 80**

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 3,00**, per gli *annunzi giudiziari* è di **L. 4,00**, per *ogni altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 55 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1:2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* del *giorno feriale* immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale *possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni*, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta *avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.*

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. «I.R.C.I.» Impiego Razionale Combustibili Italiani.

Sede in Milano.

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 30 aprile 1938-XVI, ore 12, presso la sede sociale, piazza S. Angelo n. 1, Milano.

Ordine del giorno:

1. Presentazione della situazione dei conti al 29 aprile 1938-XVI;
2. Proposta di limitazione del capitale sociale da L. 150.000 (di cui versato L. 75.000) a L. 6.000, mediante rimborso della differenza agli azionisti;
3. Proposta di nomina di un amministratore unico, in sostituzione dell'attuale Consiglio dimissionario;
4. Conseguenti modifiche statutarie;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti in sostituzione dei dimissionari; designazione del presidente del collegio sindacale; determinazione dell'emolumento annuo ai sindaci effettivi per il triennio 1938-1940.

Il Presidente.

19514 (A pagamento).

Convocazione di assemblea.

I sindaci della *Soc. An. Forze Idrauliche Aspromonte* con sede in Milano e col capitale versato di L. 10.000, a sensi e per tutti gli effetti dell'art. 184, n. 8 Codice di commercio, invitano i signori azionisti della società predetta a intervenire all'assemblea ordinaria indetta presso gli uffici sociali in Milano, via del Gallo n. 6 per il giorno 22 aprile 1938 alle ore 15 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 aprile 1938 alle ore 15 in seconda convocazione per deliberare sul bilancio al 31 dicembre 1937 e procedere alla nomina di amministratore.

I Sindaci.

19516 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CANDEGGIO E TINTORIA DI NERVIANO.

Sede in Nerviano — Capitale versato L. 2.800.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per il giorno 26 aprile 1938-XVI alle ore 10 col seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e determinazione del numero degli amministratori; conseguenti modifiche statutarie;
2. Eventuale nomina di amministratori;
3. Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito dei titoli azionari al portatore dovrà essere fatto nelle casse sociali cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Milano, 5 aprile 1938 - Anno XVI

Il presidente: dott. Lorenzo Cattaneo.

19515 (A pagamento).

«VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA».

Sede in Milano, via Metastasio n. 5.

Convocazione di assemblea.

Per il giorno di lunedì 25 corr. aprile alle ore 11, è indetta in Milano, viale Vittorio Veneto n. 2, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio consuntivo e sull'esercizio 1937;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio consuntivo 1937 e deliberazioni relative;

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 dello statuto sociale. Soppressione degli articoli 8, 9, 10, 11 e delle disposizioni transitorie dello stesso statuto; approvazione di un nuovo testo coordinato dello statuto sociale;
2. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.

N.B. — Presso la sede sociale sono a disposizione dei signori delegati: il bilancio 1937 e relativi allegati; il testo delle modificazioni allo statuto con la relazione del Consiglio.

Milano, 5 aprile 1938 - Anno XVI

Il presidente: Venino.

Il direttore generale: rag. G. Magni.

19313 (A pagamento).

SOC. AN. INFERNO DEI GRANDI.

Sede Milano — Capitale L. 30.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 1938 alle ore 11 ed in eventuale seconda convocazione il 30 aprile stessa ora, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Approvazione bilancio al 28 febbraio 1938; relazione degli amministratori e rapporto dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina del nuovo collegio sindacale.

Le azioni devono essere depositate non oltre il 22 aprile 1938 presso la cassa sociale.

Gli Amministratori.

19317 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LUIGI MARAZZA.

Sede in Milano, piazzale Cadorna, 6 — Capitale L. 10.000, inter. versato.

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in assemblea generale straordinaria, in prima convocazione per le ore 11 del giorno 5 maggio 1938-XVI, e per la stessa ora del giorno successivo in eventuale seconda convocazione, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni dell'amministratore unico in merito agli accertamenti in corso sulla passata gestione.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le proprie azioni nella cassa della società presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

L'amministratore unico: dott. Augusto Conti.

Un sindaco: gr. uff. dott. Francesco Prandi.

19318 (A pagamento).

LA CORPORATIVA

Società anonima fra venditori ambulanti - Novara.

L'assemblea ordinaria è convocata per il 28 aprile 1938, alle ore 16, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 marzo 1938;
3. Nomina di cinque amministratori.

Il Consiglio.

19319 (A pagamento).

S. A. FABBRICA IT. MATERIALI ISOLANTI ELETTRICI « F.I.M.I.E. ».

Sede in Genova — Capitale L. 2.250.000.

Gli azionisti della su indicata società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 aprile corr. ore 10, presso gli uffici sociali in Genova, Lungo Bisagno Istria, 33, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci; bilancio al 31 dicembre 1937 e deliberazioni relative;
2. Determinazione del compenso ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli al portatore presso la società entro il 20 aprile corrente.

Il Consiglio di amministrazione.

19522 (A pagamento).

SOC. ANONIMA ELETTRICA TRAMVIARIA LITORANEA VIAREGGIO.

Capitale sociale L. 1.000.000, interamente versato.

L'assemblea generale degli azionisti tenuta il 26 marzo 1938-XVI non ha potuto deliberare validamente per mancanza del numero legale, una seconda assemblea avrà luogo alla sede della società in Viareggio, via Marco Polo, il giorno di mercoledì 27 aprile 1938-XVI alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1937-XVI;
3. Determinazione del compenso agli amministratori e sindaci;
4. Nomina statutarie;
5. Eventuali.

Parte straordinaria:

Deliberazione in merito alle disposizioni dell'art. 146 del Codice di commercio.

Per assistere all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al più tardi il 21 aprile 1938-XVI a Carrara presso il Credito italiano, a Viareggio alla sede della società e presso il Credito italiano, a Bruxelles presso il « Kredietbank voorhandel e Nijverhoid », 14 Rue du Congrès à Bruxelles.

Viareggio, 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il direttore: C. Belluzzi.

19523 (A pagamento).

SOC. AN. CIV. SANATRIX.

Sede in Torino, corso Giovanni Lanza, 75 — Capitale L. 5.000.000 vers.

Convocazione di assemblea.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 aprile 1938, alle ore 17 in Torino presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del collegio sindacale e del revisore dei conti a sensi di legge;
2. Fissazione emolumenti relativi.

Possono intervenire gli azionisti intestatari di azioni nominative, ed i possessori di azioni al portatore che entro il giorno 17 aprile 1938, abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali.

Occorrendo una seconda convocazione la stessa resta fissata per il giorno 1° maggio 1938, nello stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno, ed il deposito delle azioni resta prorogato al giorno 25 aprile 1938.

Torino, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19527 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA AGRICOLA IMMOBILIARE «SORANO».

Sede in Roma — Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Livorno, presso la sede amministrativa piazza C. Alberto n. 1, il giorno 25 aprile 1938-XVI alle ore 11 per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 500.000 a L. 8.000.000;
2. Nomina di amministratori e sindaci.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti debbono depositare le loro azioni presso la cassa sociale entro il 19 corrente.

Livorno, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19524 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA AGRICOLA IMMOBILIARE «SANTA FIORA».

Sede in Roma — Capitale sociale L. 200.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Livorno, presso la sede amministrativa piazza C. Alberto n. 1, il giorno 25 aprile 1938-XVI alle ore 11 per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 200.000 a L. 2.500.000;
2. Nomina di amministratori e sindaci.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti debbono depositare le loro azioni presso la cassa sociale entro il 19 corrente.

Livorno, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19525 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «COOPERATIVA UFFICI IMPOSTE CONSUMO».

Sede in Domodossola.

Per le ore 20 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda convocazione, del giorno 22 aprile 1938, nella sala della Federazione esercenti (gentilmente concessa) si terrà l'assemblea straordinaria della società, per discutere ed approvare i seguenti argomenti:

1. Modifica allo statuto sociale proposte dal Ministero;
2. Adesione nuovi soci;
3. Comunicazioni varie.

Domodossola, 3 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19528 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «TEXTOR».

Sede in Brivio — Capitale sociale versato L. 3.800.000.

Convocazione di assemblea.

Essendo andata deserta l'assemblea generale di prima convocazione del 30 marzo 1938, i signori azionisti sono riconvocati in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 25 aprile 1938, alle ore 11 in Biella, via Vittorio Emanuele n. 8, con lo stesso ordine del giorno già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1938 e precisamente:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1937;
3. Nomina di sindaci, del presidente del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1938;
4. Eventuali provvedimenti da adottare in relazione al Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, ed eventuale deliberazione di variazione del capitale sociale e degli articoli statutari inerenti;
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i propri certificati al portatore presso la sede sociale entro il giorno 20 aprile 1938. Le azioni depositate per l'assemblea di prima convoca, se non ritirate, saranno valide anche per la seconda.

I possessori di certificati nominativi non sono tenuti al loro deposito.

Brivio, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19529 (A pagamento).

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI «LA PATERNA».

Società anonima con sede in Milano, corso Italia n. 19.

Capitale sociale sottoscritto L. 10.000.000, versato L. 5.000.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società Anonima «La Paterna» sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 2 maggio 1938-XVI, alle ore 15,30 in Milano, corso Italia, 19 (sede sociale) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1937 e deliberazioni relative;
4. Nomina di amministratori;
5. Determinazione degli emolumenti del collegio sindacale;
6. Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.

Milano, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19530 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA VULCANO FONDERIE E OFFICINE RIPARAZIONI NAVI.

Sede in Genova — Capitale sociale L. 45.000 emesso e versato.

Gli azionisti della Società «Vulcano» anonima con sede in Genova, sono convocati in assemblea generale per il giorno 25 aprile c. m., alle ore 11, presso la sede sociale, Calata Gadda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni dell'amministratore unico e deliberazioni relative.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea, come sopra convocata, dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale oppure presso il Banco di Sicilia, sede di Genova, entro e non oltre il giorno 19 aprile c. m.

Genova, 4 aprile 1938 - Anno XVI

L'amministratore unico: A. Fedi.

19531 (A pagamento).

SOCIETÀ COMMERCIO IMMOBILI.

Sede in Roma — Capitale versato L. 1.800.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Napoli alla via Pietro Signorini, 1, il mattino del 23 corrente, alle ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione in detta ora e luogo pel giorno 2 giugno prossimo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.800.000 a L. 2.500.000;
2. Conseguente modifica dello art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire in assemblea occorre depositare le azioni nella cassa sociale otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Roma, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19516 (A pagamento).

« S.A.C.E. »
Società Anonima Cooperativa di Elettricità.

Sede in Colledimezzo.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 24 aprile 1938-XVI, alle ore 9, nella sede sociale in Colledimezzo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1937;
2. Nomina delle cariche sociali.

In mancanza di numero legale l'adunanza di seconda convocazione resta stabilita per il giorno 1° maggio 1938, alle ore 9.

Colledimezzo, 3 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19534 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GESTIONI ELETTRICHE EDILIZIE « S.A.G.E. ».

Sede in Napoli.

Gli azionisti della S.A.G.E. sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 aprile 1938-XVI, alle ore 10 nella sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e del collegio dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1937 e relative deliberazioni;
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare presso la cassa sociale i certificati azionari entro il 24 aprile. Occorrendo una seconda convocazione questa resta fin da ora fissata per il 30 aprile stessa ora e luogo.

Napoli, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Liquidatore.

19535 (A pagamento).

Convocazione di assemblea.

E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della *Società Anonima « Vincenzo Troise »* per il giorno 28 aprile 1938, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 14 in seconda nella propria sede, Piazza delle Finanze, n. 10, Napoli, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione del collegio dei sindaci;
3. Bilancio 31 marzo 1938 e relative deliberazioni;
4. Nomina dei sindaci e relativi emolumenti;
5. Varie.

Parte straordinaria:

Proposta d'aumento di capitale da L. 30.000 a L. 70.000.

Il consigliere delegato: rag. Gennaro Cimmino.

19538 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA INDUSTRIE FRIGORIFERE « S.A.I.F. »

Sede in Genova - Sampierdarena

Capitale sociale L. 840.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 30 aprile 1938-XVI, alle ore 15, in Genova-Sampierdarena, via Silvio Spaventa n. 7, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio generale al 31 gennaio 1938-XVI e deliberazioni relative.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali risulteranno intestatari di azioni nominative od avranno depositate azioni al portatore presso la sede sociale non oltre il 27 aprile 1938-XVI.

Genova-Sampierdarena, 5 aprile 1938 - Anno XVI

Il presidente: (firma illeggibile).

19537 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MANIFATTURE PADOVANE.

Sede sociale in Padova — Capitale versato L. 30.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che avrà luogo nella sede sociale il giorno 26 aprile 1938, alle ore 15 in prima ed alle ore 17 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 gennaio 1938;
2. Proroga della durata della società;
3. Nomina dell'amministratore unico;
4. Nomina dei sindaci e loro emolumento;
5. Varie.

Le azioni al portatore, devono essere dagli azionisti depositati almeno cinque giorni liberi prima del 26 aprile 1938, presso la sede sociale.

Padova, 4 aprile 1938 - Anno XVI

L'Amministratore unico.

19540 (A pagamento).

SOC. AN. CASA DI CURE - PARMA.

Capitale interamente versato L. 100.000.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 25 aprile corrente, alle ore 15, in Parma, via S. Vitale, 6, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1937-XVI;
2. Relazione degli amministratori e del Collegio sindacale;
3. Nomina di un amministratore;
4. Varie.

In mancanza del numero legale l'assemblea in seconda convocazione sarà tenuta nello stesso luogo e giorno, alle ore 16, e valida qualunque sia il numero dei presenti.

Deposito delle azioni presso il rag. Dante Del Frate entro il giorno 22 aprile 1938-XVI.

I Consiglieri delegati.

19541 (A pagamento).

SOCIETA ASSICURATRICE INDUSTRIALE.

Anonima, sede in Milano — Capitale Lit. 10.000.000, versate 5 decimi.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 1938-XVI, alle ore 10, presso la sede dello spett. Istituto Commerciale Laniero Italiano, in Milano, via Manzoni n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del Collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1937 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;

4. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1937, nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 1938-1940 e determinazione dell'emolumento annuo da corrispondersi per tale periodo al Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica degli articoli 2, 24 e 30 dello statuto sociale.

In mancanza del numero legale, l'assemblea avrà luogo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 1938-XVI, nello stesso luogo, alla medesima ora e con lo stesso ordine del giorno e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19542 (A pagamento).

SOCIETÀ VENETA PER L'ESERCIZIO DI MAGAZZINI GENERALI E SPEDIZIONI.

Società anonima, sede in Venezia — Capitale L. 2.250.000 inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Venezia, calle della Madonna n. 3608, per il giorno 26 aprile 1938-XVI, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modificazione degli articoli 27 e 33 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del 20 aprile 1938-XVI presso la cassa della Società. Entro lo stesso termine dovrà essere richiesto il biglietto di intervento all'assemblea straordinaria da parte dei possessori di azioni al portatore che ne abbiano già fatto il deposito per l'assemblea ordinaria come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo u. s.

Venezia, 5 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19544 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA DI EDIZIONI.

Anonima, sede in Roma — Capitale L. 250.000.

Il giorno 25 aprile 1938-XVI, alle ore 17, gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nello studio del notaio Gaetano Annino in piazza S. Silvestro n. 62, in Roma; ed occorrendo una seconda convocazione nello stesso luogo ed alla stessa ora del successivo giorno 26 aprile 1938 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento e cessazione della Società ed annullamento delle azioni sociali;
2. Varie eventuali.

Roma, 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il Consiglio di amministrazione.

19545 (A pagamento).

COLUMBIA NASTRI E CARTA CARBONE S. A.

Sede in Milano.

Capitale sociale L. 800.000, emesso e versato L. 660.000.

Convocazione di assemblea.

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione indetta per il 21 marzo u. s. e non essendosi provveduto nell'assemblea successiva allo svolgimento delle materie portate all'ordine del giorno, i signori azionisti sono invitati all'assemblea di terza convocazione, che si terrà in Milano via San Damiano, 2, nello studio dell'avv. Achille Bossi il giorno 27 aprile 1938-XVI, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1937 e deliberazioni relative;
4. Nomina di tre amministratori.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore almeno cinque giorni liberi prima presso lo studio dell'avv. Achille Bossi. Essi potranno prendere visione del bilancio e della relazione dei sindaci presso la sede sociale, dove detti documenti continueranno a restare depositati fino al giorno dell'assemblea.

Il Consiglio.

19549 (A pagamento).

SOC. AN. GRANDI MAGAZZINI DELL'URBE.

Sede in Roma, via Cesare Battisti, 130-131.

Capitale sociale L. 500.000.

Convocazione di assemblea.

Il 29 aprile corrente anno alle ore 10 in prima, ed il 28 maggio alle ore 10 in seconda convocazione, nei locali suddetti ove ha sede la Società, si terrà l'assemblea generale dei soci, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 gennaio 1938 e deliberazioni relative;
3. Nomina dell'amministratore; varie.

Ciascun socio dovrà depositare le azioni entro il 22 aprile c. a. presso la sede sociale in Roma, via Cesare Battisti n. 130-131.

Roma, 6 aprile 1938 - Anno XVI

L'amministratore unico: Belisario Pascetti.

19550 (A pagamento).

COOPERATIVA EDILIZIA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA «CARLO DEL CROIX».

Sede in Caserta, via Napoli, 41.

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 27 aprile c. a. alle ore 18 presso la sede della sezione mutilati ed invalidi di guerra sita al corso Umberto I n. 87, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1937-XVI;
4. Rieleggibilità di un terzo dei consiglieri;
5. Modifiche suggerite dall'on. Ministero dei lavori pubblici sull'art. 4 e sull'ultimo comma dell'art. 18 del regolamento di condominio;
6. Varie.

Qualora la prima riunione andasse deserta, i signori soci sono convocati alla stessa ora nella stessa sede per il giorno successivo.

Caserta, 2 aprile 1938 - Anno XVI

Il presidente: cav. Alessio Gallicola.

Il segretario: De Fraia Giuseppe.

19551 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIALE «PRODOTTI TESSILI»

(in liquidazione).

Sede in Roma.

L'assemblea generale straordinaria dei soci è convocata in Roma, corso Umberto I, n. 12, presso il signor dott. Vezio Santini, in prima chiamata per le ore 16 del giorno 23 aprile 1938-XVI, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina del nuovo collegio sindacale.

Occorrendo la seconda chiamata, questa segnirà alle ore 18 dello stesso giorno e nello stesso luogo.

Altra assemblea generale straordinaria dei soci è convocata pure in Roma, corso Umberto I n. 12, presso il signor dott. Vezio Santini, in prima chiamata per le ore 16 del giorno 25 aprile 1938-XVI, ed eventualmente in seconda chiamata per le ore 18 dello stesso giorno e nello stesso luogo, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica bilanci al 30 giugno 1933-34-35-36-37, con le corrispondenti relazioni;
2. Bilancio al 31 marzo 1938 relativo alla chiusura della liquidazione e inerenti relazioni;
3. Varie.

Il deposito delle azioni deve farsi entro il 18 corrente presso la cassa sociale o presso il Banco di Roma in Roma.

Roma, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il liquidatore: dott. rag. Umberto Bontempo.

19552 (A pagamento).

« S.E.I.A. »
Società Elettrica Italo-Albanese.

Sede in Roma, via Quattro Fontane, 143 — Capitale versato L. 14.346.250.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 30 aprile 1938-XVI, alle ore 16,30 presso la sede sociale in Roma, via delle Quattro Fontane, 143, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Bilancio al 31 marzo 1938 e deliberazioni relative.

Poichè le azioni sono tutte nominative, gli intestatari od i loro rappresentanti, hanno diritto di intervenire senz'altro all'assemblea.

Se l'assemblea andrà deserta, è fin d'ora fissata la seconda convocazione, con lo stesso ordine del giorno, per il 9 maggio 1938-XVI, alle ore 16,30, presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

19558 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI S. STEFANO DI CADORE.

AVVISO D'ASTA
per la vendita di piante resinose da commercio.

IL PODESTÀ

Vista la propria deliberazione n. 43 del 9 marzo 1938-XVI, resa esecutoria dalla Regia prefettura il 29 marzo 1938-XVI al n. 8647-III;

Visto il verbale di martellata e stima redatto dalla Milizia Nazionale Forestale in data 1° marzo 1938-XVI e l'annesso capitolato per l'utilizzazione e vendita delle piante resinose da commercio:

Rende noto

che il giorno 19 aprile 1938-XVI, dalle ore 10 alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo innanzi al podestà, o a chi per esso, nel municipio di S. Stefano di Cadore, un pubblico esperimento d'asta, per la vendita, anche in caso di un solo offerente, dei lotti boschivi sotto specificati.

L'asta avverrà secondo il sistema contemplato dall'art. 73 lettera *b*) e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente purchè i prezzi offerti non siano inferiori a quelli stabiliti dalla scheda d'ufficio. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta, e legalizzato in quanto occorra;

b) certificato di idoneità rilasciato dall'Autorità forestale del luogo ove il concorrente abbia eseguito o diretto per conto proprio od altrui tagli di boschi, dal quale risulti avere egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e direzione dei lavori;

c) certificato di iscrizione all'Unione degli industriali o dei commercianti ed al Consiglio provinciale delle corporazioni;

d) la prova di avere eseguito alla tesoreria comunale i prescritti depositi.

L'offerta in carta da bollo da L. 6 deve indicare il prezzo offerto in cifre ed in parole distinto per ogni lotto; sull'offerta stessa il concorrente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle condizioni di vendita e di accettarle.

La vendita si intende fatta alle condizioni tutte risultanti nel capitolato per la vendita di piante all'uopo redatto dalla Milizia Forestale, e quelle fissate dalla delibera n. 43 del 9 marzo a. c., più sopra citata.

Il pagamento della merce dovrà effettuarsi in una unica rata prima che si inizino le operazioni di misurazione e la presa in consegna del legname ed il saldo, a conguaglio, entro un mese dall'avvenuta misurazione e conteggio dei tronchi, sempre però anteriormente al rilascio della prescritta licenza di esbosco.

A maggior chiarimento per quanto riguarda il n. 6 della tabella degli sconti e le note sottosegnate alla tabella stessa resta stabilito che:

1) i nodi vivi e sani di qualsiasi dimensione non devono venire considerati agli effetti dello sconto;

2) la categoria di assortimento denominata zocchi di cui alla lettera *c*) dell'art. 36, non deve avere alcun altro sconto oltre a quello già fissato nella misura del 40 per cento; perchè è da ritenersi estensibile anche agli zocchi quanto è stabilito nelle note a fine capitolato.

Le spese tutte inerenti alla vendita, nessuna esclusa, sono a carico dell'acquirente.

1° *lotto*: « Bosco Nero a Mattina » piante n. 986 (ab. r. 199, ab. b. 787) mc. 1280, prezzo base al mc. L. 140, deposito cauzionale lire 17.920; deposito per spese L. 10.752.

2° *lotto*: « Giavi (Bagno) » piante n. 340 (ab. r. 339, ab. b. 1) mc. 360, prezzo base al mc. L. 140; deposito cauzionale L. 5000; deposito per spese L. 3000.

3° *lotto*: « Rovè » piante n. 241 (ab. r. 83, ab. b. 158) mc. 345; prezzo base al mc. L. 155; deposito cauzionale L. 5347,50; deposito per spese L. 3208,50.

Santo Stefano di Cadore, 2 aprile 1938 - Anno XVI

Il podestà: cav. Giuseppe De Mario.

19521 (A pagamento).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VERONA.

AVVISO.

Il comune di Verona in data 29 luglio 1937 ha presentato domanda per estrazione di 0,78 moduli d'acqua dalla 1ª e 3ª falda artesiana in comune di Verona in località S. Felice Extra per uso potabile.

Verona, 19 gennaio 1938 - Anno XVI

L'ingegnere capo: P. Meloni.

19533 (A pagamento).

COMUNE DI BOGNANCO
Provincia di Novara.

AVVISO D'ASTA
per la vendita del taglio dei boschi resinosi d'alto fusto.

Nel giorno 2 del mese di maggio dell'anno 1938-XVI, nella sala del Palazzo municipale, davanti all'ill.mo sig. podestà del Comune, si svolgerà l'incanto per la vendita del taglio dei boschi di cui in appresso, col sistema delle schede segrete raffrontate alla scheda dell'Amministrazione comunale;

1° Lotto. — Bosco « Sbrozzaro » (Larici n. 3740 oltre a bosco ceduo e faggio d'alto fusto) prezzo di stima L. 369.000.

2° Lotto. — Bosco « Baie » (Larici n. 1011, abeti n. 1176, faggi n. 22) prezzo di stima L. 188.313.

L'incanto sarà tenuto per lotti distinti.

Le offerte dovranno essere presentate su carta bollata da L. 6 e potranno essere fatte pervenire all'Amministrazione anche a mezzo di posta o di terza persona in piego suggellato.

Le offerte rimesse per posta dovranno pervenire non più tardi del giorno precedente l'asta e portare sulla busta la dizione: « offerta per l'asta del taglio bosco (Sbrozzaro o Baia a seconda dei casi).

L'aggiudicazione definitiva sarà fatta in secondo esperimento dopo che siano state presentate offerte di miglioramento del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione; la data di questo secondo esperimento sarà resa di pubblica ragione nei modi stessi della presente pubblicazione. I fatali scadranno il 10 maggio 1938-XVI alle ore 12.

Per l'ammissione all'asta dovrà essere prodotto certificato di idoneità al taglio rilasciabile dall'autorità forestale, e sempre dietro la dimostrazione della propria identità personale.

Le operazioni di vendita si svolgeranno in conformità delle norme fissate dal regolamento generale sulla contabilità dello Stato, e in base alle condizioni portate dal capitolato d'oneri dell'autorità forestale (26 giugno 1937 e 2 febbraio 1938).

I depositi si faranno all'apertura dell'incanto nelle mani di chi presiede l'asta, mentre la cauzione (corrispondente ad un decimo del prezzo di vendita) dovrà effettuarsi all'atto della stipulazione del contratto. Il pagamento del prezzo sarà fatto in tre rate.

Dalla sede municipale di Bognanco, addì [illegible] 1938-XVI.

Il podestà: Giovanni Venco.

19535 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio civile di Potenza - Servizio acque pubbliche.

AVVISO.

La ditta sac. De Cillis Nicola fu Pietro da Pescopagano ha chiesto con istanza in data 13 febbraio 1938 la concessione, in via di sanatoria, di derivare mod. 0,70 di acqua dal torrente La Guana, per azionare un mulino a due palmenti sito alla contrada « Canali » in agro di Pescopagano.

Potenza, 25 febbraio 1938 - Anno XVI - N. 2143.

L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

19564 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aquila.

AVVISO.

Con istanza 1° novembre 1937 la ditta Maiolini Amore ha chiesto di poter derivare dal fiume Imele in comune di Tagliacozzo, mod. 2,80 d'acqua per uso industriale, con restituzione nello stesso Comune.

Nei termini di legge sono state presentate in concorrenza, ed accettate, le seguenti domande:

1) domanda 31 gennaio 1938 della ditta Amicucci Amilcare per derivazione di mod. 0,10 di acqua per uso industriale;

2) domanda 10 febbraio 1938 del comune di Tagliacozzo per derivazione di mod. 0,20 di acqua per uso igienico.

Aquila, 16 marzo 1938 - Anno XVI - N. 3644.

L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

19537 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato alle Opere pubbliche di Palermo

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Enna.

AVVISO.

La ditta Maria La Porta maritata Lo Re con sede in Piazza Armerina, ha, in data 16 ottobre 1935, presentato domanda per derivazione di 0,015 moduli di acqua dalla sorgente Velardita e dalla valle Bellia in comune di Piazza Armerina, località S. Andrea e con restituzione in comune di Piazza Armerina località Bellia, per uso di irrigazione.

Enna, 3 marzo 1938 - Anno XVI

L'ingegnere capo: Salvatore Scimone.

19563 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile

Compartimento per il Lazio ed Umbria - Ufficio di Viterbo.

AVVISO.

Il podestà del comune di Civitella d'Agliano ha in data 26 gennaio 1938-XVI, presentato domanda per derivazione di 0,04 moduli d'acqua, pari a litri secondo quattro dalla sorgente Capita in comune di Bagnoregio, località Vetriolo, per l'approvvigionamento idrico del comune di Civitella d'Agliano.

Viterbo, 22 marzo 1938 - Anno XVI

L'ingegnere dirigente: Arnaldo Carcani.

19553 (A pagamento).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria ed in solido alla ditta Arleoni Emilio, Fiaccadori Enrico, Spaggiari Arturo, Maria e Vienna di Egidio, Del Grosso Giovanna di derivare dal torrente Rodanello dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno mod. 0,08 d'acqua per l'irrigazione di ettari 4.99.85 di terreni siti in località Rotte del comune di Bagnolo in Piano. (*Omissis*).

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Reggio Emilia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Cobolli-Gigli.

L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

19554 (A pagamento).

Div. XII - N. 812.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 8 agosto 1935 dei Germani Mercanti Giacomo e Luigi fu Giacomo, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Aurelio Todeschini, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di erogare mod. 0,85 delle acque colaticce e nascenti sui fondi Schioppa, Chievo e Campalto, Sorgive del Fontanone e del Fondo Coettona, in comune di S. Martino Buon Albergo, (Verona), per l'irrigazione di ettari 30.93.15 di terreni, con sanatoria per l'effettuata estensione del comprensorio irriguo e per la produzione della potenza di HP 1.21 per l'azionamento di una pila da riso;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua è riconosciuto, in solido, ai Germani Mercanti Giacomo e Luigi fu Giacomo, il diritto di derivare dalle colaticce e nascenti sui fondi « Schioppa », « Chievo » e « Campalto », sorgiva del « Fontanone » e del Fondo « Coettona », in comune di S. Martino Buon Albergo (Verona), medi mod. 0.30 di acqua, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, per l'irrigazione di ettari 14.82.02 di terreni, e per usi domestici vari, con l'obbligo della restituzione delle colature.

Art. 2. — E' concesso, altresì, in via di sanatoria ed in solido, ai prefati Germani di derivare dalle stesse colaticcie e nascenti:

a) medi mod. 0.25 di acqua, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, per l'irrigazione di ett. 16.11.13 di terreni e per usi domestici vari, con l'obbligo della restituzione delle colature;

b) medi mod. 1 d'acqua, atti a produrre, sul salto di m. 1.30 la potenza nominale media di HP 1.75, per l'azionamento di una pila da riso;

Art. 3. — L'utenza come sopra riconosciuta e concessa potrà essere praticata fino al 31 gennaio 1917 ed è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 novembre 1937.

(*Omissis*).

Roma, 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Cobolli Gigli.

Regio ufficio del Genio civile di Verona.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
22 novembre 1937, n. 2021 *rep.*

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria ed utente eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, fiumi, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime di tutti i corsi d'acqua e sorgive in dipendenza della derivazione, e ciò per tutta la durata dell'utenza e concessione.

(*Omissis*).

Art. 11.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta utente e concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle relative norme regolamentari nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Verona, 28 febbraio 1938 - Anno XVI

p. L'ingegnere capo: C. Ruggeri.

19553 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Magistrato alle acque
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Venezia.

AVVISO.

La ditta Carlo Levi Morenos, domiciliata a Mira ha in data 8 gennaio 1938-XVI, presentato domanda per derivazione di moduli 0.02 d'acqua dal Naviglio Brenta in comune di Mira, località Mira Taglio ad uso domestico.

Venezia, 29 marzo 1938 - Anno XVI

L'ingegnere capo: Pancini Giulio.

19559 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Magistrato alle acque
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Venezia.

AVVISO.

La ditta dott. Antonio Bonivento, domiciliata a Chioggia, via 9 maggio ha in data 29 novembre 1937 presentato domanda per derivazione di moduli 2.00 d'acqua dal canale Novissimo in sinistra in comune di Campagnalupia località Lago a scopo di vivificazione della valle salsa da pesca denominata « Pierimpie ».

Venezia, 29 marzo 1938 - Anno XVI

L'ingegnere capo: Pancini Giulio.

19560 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

ADOZIONE.

Con decreto 18 marzo 1938 la Corte d'appello di Aquila ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Masci Attilio di Domenico e fu Damiani Concetta di anni 24 da parte di Miconi Giulia fu Beniamino e fu Manetta Carmine di anni 65, entrambi da Poggio Picenze.

Aquila, 4 aprile 1938 - Anno XVI

Avv. Ugo Marinucci, proc.

19539 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI MILANO.

AVVISO
di cessazione dall'ufficio di notaio
del signor dott. grand'uff. Federico Guasti.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Milano, notifica che il signor dott. grand'uff. Federico Guasti, notaio residente in Milano, in base all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, venne dispensato dall'esercizio di notaio, per limite di età a datare dal giorno 3 aprile 1938-XVI, come da nota Ministeriale del 7 marzo 1938-XVI.

Milano, 2 aprile 1938 - Anno XVI

Il presidente: dott. Ernesto Pescini.

Il segretario: dott. Angelo Carpani.

19520 (Gratuito).

SCIOGLIMENTO SOCIETÀ ANONIMA
GRANDE ALBERGO RODI.

Sede in Rodi — Capitale sociale L. 4.600.000, interamente versato.

Gli azionisti della Società anonima Grande Albergo Rodi nell'assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1938 hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società a datare dal 1° aprile 1938 e la nomina di un liquidatore nella persona dello attuale amministratore unico dott. cav. uff. Ugo Rossi, al quale sono state definite tutte le facoltà di cui all'art. 203 del Codice di commercio.

Il dott. Rossi trovandosi presente nell'assemblea e richiestone ha accettato l'incarico.

Rodi, 1° aprile 1938 - Anno XVI

Il Liquidatore.

19526 (A pagamento).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Roma, 25 novembre 1938

Caro Bergmann,

La informo che nel Consiglio dei Ministri di martedì scorso è stato deliberato il Decreto Reale per la rescissione con indennizzo delle residue concessioni ferroviarie alla Società delle Tramvie piacentine.

Così, fra qualche settimana lo vedremo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dopo di che comincerà il corso delle normali pratiche per il pagamento.

Lieto ~~della~~ di poterle dare la buona novella, che pone termine ad una pratica ~~...~~ annosa, la saluto cordialmente

Avv. Giulio Bergmann
Via Meravigli 14 Milano

(Mod. 30 Teleg. 1930) (viii)

Indicazioni eventuali abbreviate

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	sopra — D —	Avviso di ricevimento postale sopra	— PCP —
Urgentissimo	» — UGS —	Far proseguire	» — FS —
Preliminare urgente	» — PU —	Far proseguire pagato	» — FSP —
	» — LCF —	Posta raccomandata	» — [illegible] —
Differito	» — LCO —	Espresso pagato	» — [illegible] —
	» — LCD —	Da consegnare in mani proprie	» — [illegible] —
Risposta pagata a tutte le tasse	» — RPs —	Forma telegrafica	» — [illegible] —
Telegramma collezionato	» — TC —	Forma [illegible]	» — GPE —
Avviso di ricevimento telegrafico	» — PC —	Forma [illegible] raccomandata	» — TMr —
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	» — PCO —	X indirizzi	» — CTA —
		Comunicato [illegible]	

UFFICIO TELEGRAFICO

CT 4 --

1 MAR XIV 1 [illegible]

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio delle telegrafie. Le tasse riscosse [illegible] per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente. Il destinatario è [illegible] a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. Il destinatario perde il diritto a reclamare la tassa di ritardo della consegna.

Ricevuto il 18 40 ore

Ricevente

Pel circuito 100 [illegible] Kist

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PREVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI PER CARICO
					Giorno e mese	Ora e minuti	

4315 MILANO 15099 20 1 1810=

CONVEGNO DOMATTINA AVVOCATURA BOLOGNA PREGO ATTENDERE NOTIZIE PRIMA DI CONFERIRE AVVOCATO GENERALE OSSEQUI = BERGMANN -

CONTI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Istituto Grafico Bertello - Borgo S. Dalmazzo - Ord. [illegible] - Tel. [illegible] - [illegible] - 1930 - [illegible]

N. 1708 al recapito - Rimesso al fattorino ed ore 14,20

AVVOCATO BONOMI 4 PIAZZA
LIBERTA ROMA =

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

1910

Prima lembo da piegare

Indicazioni eventuali abbreviate (Mod. 30 Teleg. 1922)

Indicazioni di urgenza

Urgente	oppure — D —	Espresso pagato	oppure — XP —
Risposta pagata a parole	» — RPs —	Espresso pagato x	» — XPs —
Risposta pagata urgente a parole	» — RPDs —	Espresso pagato telegrafo (ciò con avviso telegr. della spesa occorsa)	» — XPT —
Telegramma collazionato	» — TC —	Espresso pagato lettera (ciò con avviso per posta della spesa occorsa)	» — XPP —
Avviso di ricevimento telegrafico	» — PC —	Da consegnarsi in mani proprie	» — MP —
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	» — PCD —	Forma telegrafo	» — TR —
Avviso di ricevimento postale	» — PCP —	Forma posta	» — GP —
Far proseguire	» — FS —	Forma posta raccomandata	» — GPR —
Far proseguire pagato	» — FSP —	X indirizzi	» — TMs —
Posta raccomandata	» — PR —	Comunicare tutti indirizzi	» — CTA —

UFFICIO TELEGRAFICO

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 4 *192* *ore* 14.20

Pel circuito N. 118 *Ricevente*

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interessati con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno e mese	Ore e minuti	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

: , CATANIA 819 13 4 13H45 -=

SPEDITA LETTERA CON EFFETTO SCADENZA 25 SALUTI - LOBIANCO ,

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

STRACCA, FROSINONE - Ord. 205

BONONI ROMA VIA CONVERTITE 21

N. 619 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

Nulla è doruto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

11

Premesso che con convenzione suppletiva 6 gennaio 1933, modificante parzialmente la convenzione 18 febbraio 1928, si è stabilito che, subito dopo la regolare apertura all'esercizio della intera linea Piacenza Bettole, la Provincia di Piacenza ~~[illegible]~~ è obbligata a corrispondere alla Soc. St. Ferrovie e Tramvie N. 47 delegazioni annue sulla sovrimposta fondiaria di £ 2000 ciascuna per ogni chilometro, fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Premesso che detta linea è stata aperta all'esercizio il ..... e che, giusta accertamento del Ministero delle Comunicazioni la lunghezza della linea è stabilita in K. 35.059, talchè la

Provincia deve alla Società 47 annualità di L. 66.119,74 ciascuna di cui due ~~annualità~~ degli anni sono scadute al 31 dicembre 1933 e 1934;

Premesso che per la ricordata convenzione tale sussidio chilometro, ~~che è quale~~ essendo affettente alla costruzione ~~avendo non si riferisce affatto~~ e non all'esercizio, ~~e perciò~~ non è sottoposto a condizione veruna ~~e diventa~~ definitivo e irrevocabile con l'apertura ed è diventato quindi della linea stessa,

~~Tutto ciò premesso~~

Premesso che al fine di permettere che ~~la Società tali sovvenzioni chilom~~ ~~annualità ormai possano essere scontate da~~ la Società possa ~~ricevere~~ avere l'immediata disponibilità delle 45 annualità residue la Provincia ha chiesto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di corrisponderle il loro valore capitale, giusta quanto è

previsto dal compromesso 30 dicembre 1933 notaio Pocaterra esibito in copia a questa amministrazione, ~~il Rettorato delibera~~:

~~di Premesso ancora che l'Amministrazione Provincia~~

Premesso che ~~al la~~ l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel consentire la capitalizzazione delle annualità predette ha chiesto, in conformità alle norme che lo regolano, che il rilascio delle delegazioni sia fatto a suo diretto favore e che ciascuna delle 45 annualità venga pagata in sei rate scadenti il 25 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto ottobre e dicembre, e pari ciascuna a £ . . . . . per ragione dell'anticipo.

Premesso che la somma ~~che verrà ricavata dalla cessione che la Provincia~~ corrispondente al valore delle

annualità anzidette capitalizzate al tasso stabilito ~~per il II° gruppo~~ nel compromesso ~~di opere~~

~~di~~ 30 dicembre 1933 notaio Pocaterra per le opere del II° gruppo, (giacchè le sovvenzioni provinciali vengono computate esclusivamente al momento della stessa del piano finanziario del II° gruppo e quindi vanno equiparate a quelle governative afferenti al II° gruppo) deve essere ~~versi~~ dalla Provincia versata alla Sift ~~a~~ in conformità della ricordata convenzione, e che pertanto ~~all'atto dell'incasso~~ nell'atto che si andrà a stipulare fra la Provincia e l'Istituto Nazionale delle Assicurazione interverrà anche la Sift, come quella che dovrà incassare la somma predetta, ~~dando liberando~~ ~~liberando con ciò la Provincia~~

liberando con ciò la ~~pro~~ Provincia dagli obblighi derivanti dalla ~~e~~ ~~f~~ citata convenzione per quanto ha tratto alla costruzione della Piacenza Bettola.

Tutto ciò premesso il Rettorato delibera:

1° Di ~~vincolare a~~ rilasciare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni pro solvendo numero 270 delegazioni della sovrimposta fondiaria provinciale ciascuna dell'importo di L. scadenti il giorno 25 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto ottobre e dicembre dell'anno 1935 e così via per i successivi 44 anni, e conseguentemente di stanziare nel bilancio di ciascun anno e di vincolare a favore dell'I.N.A. per il periodo predetto le somme necessarie al pagamento delle delegazioni

2° Di accettare dall'I.N.A. l'anticipazione della somma equivalente al valore delle delegazioni anzidette capitalizzate al tasso stabilito dal compromesso 30 dicembre 1933 notaio Socaterra.

3°- Di autorizzare l'I.N.A. a versare alla Società Italiana Ferrovie Tramvie, la quale interverrà a tale fine (unico) nell'atto di cessione delle predette delegazioni, l'importo della predetta capitalizzazione, con che la Sift libererà la Provincia dagli impegni assunti per la costruzione della Piacenza - Bettola, come dall'ultima convenzione 6 gennaio 1933 (art. 3 capoverso)

4- Di autorizzare la stipulazione del relativo contratto fra l'Amministrazione Provinciale e l'I.N.A., con l'intervento della Sift, e di dare mandato a chi rappresenterà l'Amministrazione Provinciale in tale atto di accettare le modalità e clausole indicate nel citato compromesso 30 dicembre 1933 notaio Pacaterra, nonchè di accettare le altre modalità e clausole accessorie e consuetudinarie purchè non alteranti la entità finanziaria dell'impegno dell'Amministrazione Provinciale verso la Sift.

Ecc. con Crispo,

Ella sa quanta urgenza assume la pratica delle Tramvie Piacentine. Se alla fine di agosto la Società non è in grado di eseguire il concordato, la catastrofe è inevitabile.

Ricorro perciò alla sua grande cortesia perchè la Relazione al Consiglio di Stato possa essere trasmessa ~~subito~~ prontamente in maniera che alla prima seduta ~~[illegible]~~ ~~(che avrà luogo mercoledì prossimo)~~ il Consiglio ~~sia~~ possa ~~[illegible]~~ ~~in grado di [illegible]~~ dare il suo parere.

Confido che Ella che ha seguito con tanto amore la pratica che l'ha condotta vicinissima al porto,

vorrà ~~[illegible]~~ con la sua
~~saggia~~ ~~[illegible]~~ pronto intervento
~~[illegible]~~ evitare il... naufragio.

Se l'operazione di sconto alle Tranvie Piacentine riguardasse una sola e limitatissima operazione da esaurirsi fra qualche mese, potrebbe forse riesaminarsi la probabilità di qualche riduzione; ma poichè l'operazione continuerà, e per somma cospicua, nel periodo di quattro anni, ciò che oggi può apparire saggio di sconto alquanto elevato, finirà per riuscire saggio di favore negli anni venturi.

Nè converrebbe (ha osservato ancora il Bevione ed io ho consentito con lui) limitarsi ora ad una piccola operazione con la semplice intesa di riesaminare poi in avvenire la possibilità e le condizioni di altre e successive operazioni, per le quali l'Istituto potrebbe anche chiedere (e le previsioni economiche più fondate lo lasciano supporre) saggi molto superiori al 7 per cento. Occorrerebbe per far ciò distruggere la deliberazione. Consigliare, che contempla l'intero finanziamento, per sostituirla con altrettante parziali deliberazioni da prendersi volta per volta (così come era nelle intenzioni dell'~~Av.~~ Uff. ~~v. Moscarelli~~ Fiscale) senza un impegno globale e complessivo ad un tasso previamente concordato e resistente sia a ribassi come a rialzi del tasso di sconto delle annualità statali.

Tuttociò mi ha persuaso che non sia più il caso di insistere ~~xx~~ e che occorra invece fermare nel compromesso, da stipularsi al più presto, l'impegno per i complessivi 60 milioni (I5 milioni all'anno nel periodo 1933-36) al tasso ormai concordato del sette per cento. Che se si avverreranno le ipotesi del Sen. Bevione, e che io reputo assai fondate, di un rialzo del tasso stesso nel volgere di qualche anno, noi ci potremo ritenere fortunati di averne fissato uno che è indubbiamente equo, e che è sottratto alle fluttuazioni del mercato.

Coi migliori saluti.

Dev.mo

f.to Bonomi

Roma, 12 [illegible] 1932

Egregio ing. Semenza,

Ho conferito a lungo col sen. Bevione. Egli si è reso subito conto della fondatezza della nostra richiesta di un compromesso scritto sulla base della deliberazione ~~del~~ Consigliare dell'Istituto. Ha telefonato all'avvocato Moscarelli dandogli preciso ordine di predisporre l'atto, con l'intesa che i 60 milioni saranno distribuiti in 4 anni, e cioè l'Istituto acquisterà le annualità cinquantennali nella misura di 15 milioni all'anno, a cominciare dal 1933.

Quanto ad una ~~pro~~ eventuale riduzione del tasso, il sen. Bevione si è dimostrato recisamente contrario. È vero che lo Stato, riducendo al 6½ per cento ~~il~~ ~~tasso~~ il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo

delle annualità statali, ha promesso di prendere accordi con gli Istituti che provvedono allo sconto di dette annualità per ~~ottenere~~ persuaderli a corrispondenti riduzioni. Ma ciò – ha osservato il Bevione – se si può fare e si farà per piccole operazioni che si esauriscono in breve tempo e si compiono nell'anno non si può fare per operazioni di più vasta portata e che implicano erogazioni di somme in una serie di anni.

Può infatti essere ragionevole ed equo che – data la odierna abbondanza di capitali che si investono nello sconto di ~~#~~ annualità statali – si riduca ~~momentaneamente~~ nell'attuale momento il

tasso di sconto, ma poichè
questa relativa abbondanza di
capitali è senza dubbio momen-
tanea e scomparirà certo con la
ripresa di altre attività economiche,
così il tasso di sconto di queste
annualità statali è destinato a crescere
e non a diminuire.

Se l'operazione ~~di~~ di sconto alle
Tramvie Piacentine riguardasse una
sola e limitatissima operazione da
esaurirsi fra qualche mese, potrebbe
forse riesaminarsi la possibilità di
qualche riduzione; ma poichè l'opera-
zione continuerà, e per somma
cospicua, ~~[illegible]~~ nel periodo di quattro
anni, ciò che oggi può apparire
saggio di sconto alquanto elevato, finirà
per ~~[illegible]~~ riuscire saggio ~~[illegible]~~
di favore negli anni venturi.

Mi convenne (la osservazione ancora
~~[illegible]~~ il Bevione ed io ho consentito
con lui) limitarsi ora ad una piccola
operazione con la semplice intesa di
riesaminare poi in avvenire
la possibilità e le condizioni di altre e successive
operazioni, per le quali l'Istituto
potrebbe anche chiedere (e le
previsioni economiche più fondate
lo lasciano supporre) saggi molto
superiori al sette per cento. Occorrerebbe
per far ciò distruggere la deliberazione
~~[illegible]~~ Consigliare, che contempla
~~tutta l'intera~~ l'intero finanziamento,
per sostituirla con altrettante
parziali deliberazioni da prendersi
volta per volta (così come era
nelle intenzioni dell'avv. Moscarelli) senza
~~in~~ un impegno globale e complessivo
ad un tasso previamente concordato e

~~che le~~ e resistente sia a [illegible]
come a rialzi del tasso di sconto
delle annualità statali.

Tutto ciò mi ha persuaso che
non sia più il caso di insistere
e che occorra invece fermare
nel compromesso, da stipularsi
al più presto, l'impegno per i
complessivi 60 milioni (15 milioni all'anno nel periodo 1933-36) al tasso
ormai concordato del sette per cento, che
se si avverreranno le ipotesi del
sen. Bevione, e che io reputo assai
fondate, di un rialzo del tasso
stesso ~~e~~ nel volgere di qualche
anno, noi ci potremo ritenere
fortunati di averne fissato uno
che è indubbiamente equo, e che
è sottratto alle fluttuazioni del
mercato.

Coi migliori saluti dev.

Sulla non definitività della sentenza di annullamento del concordato

Il concordato è stato annullato dal Tribunale di Piacenza.

Contro la sentenza del Tribunale hanno regolarmente appellato non creditori. Sull'appello si è pronunciata la Corte di Appello di Bologna con sentenza pubblicata il 7 agosto 1933.

È definitiva la sentenza di appello? No, per tre ragioni ciascuna delle quali basta a giustificare la clausola della sospensione dell'atto registrando:

1°. la dichiarazione di definitività della sentenza dall'appello sulla condizione dei non appellanti, è stata fatta dai procuratori e non dalle parti e i detti procuratori non avevano

facoltà di desistere;

2°. la sentenza della Corte di Appello non è stata pubblicata nei modi stabiliti dall'art. 912 del Codice di Commercio, essendo state omesse le ~~~~ affissioni;

3°. contro la sentenza di Appello della Corte di Bologna si può fare ricorso ~~~~ in Cassazione, ma il ricorso è proponibile ~~~~ da ciascuno dei nove appellanti nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa. Ora la ~~~~ sentenza ~~~~ della Corte di Bologna non è stata ancora ~~~~ notificata agli appellanti;

Per questi 4 motivi ~~~~

tutte valide e giuridicamente
esatte ~~[illegible]~~ l'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni ha ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ la volontà ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
sospendere la validità dell'atto
finché la sentenza, ~~[illegible]~~ mediante
~~[illegible]~~ la sua notifica e il
decorso ~~[illegible]~~ infruttuoso dei termini,
~~[illegible]~~ divenuti definitiva.

lione mezzo) dilazionerebbe ma non risolverebbe la questione.

Per fortuna il Direttore Generale mi ha comunicato una notizia che può giovarci. Egli ha già proposto al Ministro un decreto-legge per cui casi simili sarebbero tutti risolti equamente, ossia, tutti gli impegni di cessioni di crediti e di acquisto di detti crediti verrebbero registrati con tassa fissa. Il provvedimento legislativo, riguarderebbe l'avvenire: ma il Direttore Generale mi ha spontaneamente affacciata l'idea di introdurre un articolo che consenta l'applicazione della legge anche alle tassazioni già accertate ma non ancora riscosse.

Come vede occorre, ~~che~~ se la risposta del Direttore Generale non sarà favorevole ~~a~~ attaccarsi disperatamente alla dilazione del pagamento per la clausola sospensiva dell'atto registrando. A tal uopo penso che Ella potrebbe notificare subito la sentenza di Bologna a qualcuno degli appellanti ai quali si possa più facilmente e rapidamente giungere, in modo da fornire la prova non dubbia che dalla data della notifica, risultante dall'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario, decorrono i 90 giorni per ricorrere in Cassazione.

Io Le telegraferò lunedì perch'Ella possa eventualmente regolarsi e provvedere, se necessario, alla pronta notifica della sentenza magari ad un solo appellante, in modo da avere il documento prima del 19 corrente. Nè credo che ciò

./.

possa nuocere alla dichiarazione richiesta dal legale dell'Istituto a conferma della definitività della sentenza di appello. La notifica non nuoce, giacchè il notificato può sempre dichiarare la sua rinuncia.

Con i migliori saluti

Roma lì 1

Caro Bevione,

La deliberazione del Consiglio di [illegible] tuo Istituto nei riguardi della Società di Ferrov[illegible] Tranvie di Piacenza è stata interpretata da me, dalla Società e anche da te nel nostro ultimo colloquio, come un'impegno di acquistare da parte dell'Istituto e un impegno di vendere da parte della Società di un determinato importo di annualità cinquantennali di contributo statale e provinciale.

Placsule fondamentali di questo impegno bilaterale di vendere e di acquistare dovevano essere queste:

1°) Che il passo stabilito per tutta la durata dell'operazione fosse del 7%:

2°) Che l'importo delle annualità, oggetto della compra-vendita, fosse di sessanta milioni;

3°) Che l'acquisto cominciasse col 1933 e procedesse per quattro anni con un ritmo di quindici milioni ogni anno;

Sulla base di questa deliberazione, la Società si riprometteva di stipulare un vero e proprio compromesso, così come si è sempre fatto in occasione di finanziamenti cospicui e di operazioni prolungate per vari anni. Ma, come ebbi occasione di dirti, il tuo Ufficio Legale ha opposto - e ancora oppone a questa stipulazione un netto rifiuto.

Alla richiesta della Società, la quale desidera procedere nei lavori senza apprensioni pel suo finanziamento si oppone che può bastare la lettera 19 ottobre 1932 (che qui ti allego) una nuova lettera alquanto più dettagliata ma identica nella sostanza.

Ma tu sei troppo intelligente per comppendere subito la sostanziale differenza tra il compromesso che si desidera e questa lettera di affidamento oltre la quale l'Ufficio Legale non vuole andare.

La lettera - come potrai agevolmente controllare non stabilisce l'acquisto ma si limita ad informare che l'Istituto è autorizzato all'ac-

quisto della annualità se ed in quanto abbia disponibilità di cassa. Così compratore e venditore mantengono la loro piena libertà di fare o di non fare, e nessun impegno preciso li lega.

In correlazione a questa libertà non si fissa neppure il tasso di sconto. Si dice "potrà essere del 7% "; cioè si lascia facoltà di variarlo, in più o in meno, ad ogni singola operazione, che deve sussistere per sè medesima e non collegata a un'operazione globale.

Anche la cifra di sessanta milioni deliberata dal Consiglio, non è una cifra che impegni minimamente l'Istituto. Nella lettera l'Istituto mette a sè stessa un limite massimo - " somma non superiore a sessanta milioni" - riservandosi così di dare qualunque altra somma, purchè non superi quel limite massimo.

E se anche, completando la lettera nelle sue lacune, si aggiungesse che gli acquisti si potranno fare in quattro anni a cominciare dal 1933, e per somme annue non superiori a quindici milioni, lo spirito della lettera rimarrebbe tal quale. Essa cioè non uscirebbe dal suo carattere di affidamento generico a comprare per una somma indeterminata entro un limite massimo, e a seconda delle indisponibilità di cassa e le imprevedibili pressioni di altri impegni già assunti.

Tutto ciò, come vedi, pone la Società in una situazione assai precaria/. Essa contava di poter proseguire con tranquillità nei suoi lavori di poter stabilire con esattezza l'onere di tutta l'operazione di sconto, e invece - secondo il tuo ufficio legale - essa dovrebbe contrattare volta per volta le condizioni di parziali e successive operazioni di sconto, subordinando la loro possibilità alle ignote disponibilità dell'Istituto.

Per questo io ti prego vivamente di voler riesaminar personalmente la richiesta della società e che tu hai perfettamente apprezzato e ben accolta nel Ns/. ultimo colloquio.

La Società non vuole affatto trarre una cambiale sull'Istituto perchè a rigide scadenze esso abbia a versare determinate somme.

Io mi rendo esatto conto della delicatezza di certi impegni e non

avrei difficoltà a suggerire alla Società di accettare una clausola per cui se l'Istituto non fosse in grado di erogare nel giro di un anno i quindici milioni stabiliti, si dovesse trasportare il residuo impegno nell'anno successivo.

Insomma i quindici milioni all'anno dovrebbero rappresentare la velocità media dell'operazione quadriennale, ma sarebbe consentito di rallentare o di accellerare questa velocità, per adeguarla alle imprevedibili evenienze dell'Istituto.

Desidero poi farti osservare che un impegno - così elastico e ragionevole come quello che ti ho tracciato, gioverebbe non solo a dare sicurezza di collocamento alla società, ma anche sicurezza d'impiego ad un determinato tasso all'Istituto.

E' probabile, come abbiamo ragionato insieme, che i tassi di sconto della annualità statali, dopo una temporanea flessione sotto il 7%, rialzino oltre questo limite (nel quale caso la Società trarrebbe vantaggio dal compromesso) ma può anche accadere, nel nostro tempo così inquieto e distabile, che la flessione permanga, nel quale caso l'Istituto si gioverebbe dall'avere stabilito per tutta l'operazione il tasso del 7%.

Io confido molto nella tua saggezza e nella tua benevola disposizione che si è rivelata nell'ordine impartito all'Ufficio Legale per la redazione del compromesso. E spero che tu vorrai far tutelare ai tuoi uffici le ultime resistenze che, di fronte alla chiara deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ha tracciato un piano preciso di erogazioni per una serie di anni, mi sembrano assolutamente fuori di luogo.

Ti ringrazio anticipatamente e ti saluto con affettuosa cordialità.

COPIA

UNICAZIONI
e delle Ferrovie
obili

Roma addì 24 ottobre 1932 X

Ill.mo Sig.Presidente
del Tribunale Civile e Penale di

PIACENZA.

Risposta al foglio del 20-9-1932 n.994

rovie e Tramvie Piacentine.

= RISERVATA = URGENTE =

iesta contenutanel foglio sopra distinto mi pregio
ecnico-amministrativa per la stipula dell'atto
zione 26 Gennaio 1930, per il secondo gruppo di
to) e per l'esercizio delle ferrovie pia=
si.
nterpellato il Ministero delle Finanze, e,
i suo benestare allo schema già predisposto
occorrerà promuovere il parere del Consiglio
la Società avrà dichiarato di accettare det=
del Consiglio dei Ministri, per la relativa

are quanto tempo occorrerà per la defini=
perfezionamento dell'atto da stipularsi,
iante R. Decreto; ad ogni modo può presu=
tre o quattro mesi, sempre quando in que=
oris non sorga la necessità di ulteriori
accetti integralmente ed incondizionatamente
municato; in caso contrario occorrerà riaprire

la stipula della suddetta convenzione aggiunta=

SOCIETÀ ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

ANONIMA - SEDE IN PIACENZA

Mod. 238 B

ECC.MO MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ispettorato Generale F.T.A.

R O M A.

DEF/Gra

SOCIETÀ ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

Anonima — Capitale L. 3.200.000 — Sede in PIACENZA

C. P. E. 1054

Prot. N. 880 RACCOMANDATA

Pos. N. .....

da citare nella risposta

Allegati N. .....

Risposta a nota N. .....

del ..... / ..... / .....

Telegrammi GUIDOVIE - Piacenza
Telefono: 31-39 Direzione - Amministrazione
" 31-38 Servizi Tecnici
" " Divisione Costruz. Ferrov.
" 20-86 Stazione-Scalo

PIACENZA, 2 giugno 1938 XVI

OGGETTO:

A S.E. Avv. IVANOHE BONOMI

R O M A

Piazza Libertà N. 4

Mi pregio accluderLe l'assegno Banca Nazionale del Lavoro N.907692 G di L.25.000 (venticinquemila) girato al Suo nome che Le versiamo in conto Sue spese ed onorari.

In attesa di cortese cenno di ricevimento con ossequio

IL DIRETTORE
(Ing. M.Defacqz)

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (109) Meravigli, 14
Telef. 82-859

4 giugno 1938

S.E. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà

ROMA

Ritengo che la Sift Le abbia spedito un acconto di L.25.000.==. il saldo Le verrà rimesso non appena incassata la cauzione.

Io sarò mercoledì a Firenze e passerò a Roma i giorni 9 e 10. Spero di vederLa e di poter conferire circa la pratica del sussidio straordinario col Comm. DeCupis.

Cordiali ossequi

G Bergmann

Tramvie Piacentine

Sig. G. Bergmann
Corso Venezia 56

Eccellenza

Ero venuto a
vi sentarla, per
comunicarle che
<u>sembra</u> che le
Casse di Roma faccia
l'operazione delle
26 annualità sino
al 5.50, spero che
con appoggio di
Roma portare al
5 – Con [illegible]

Gaetano Bonvicini

MASSALOMBARDA

L. 55.810,81 50 anni

dal 1/9/1933

5%

apertura sul [illegible]

Regista Pocaterra
30 dicembre 1933

ALBERGO TERMINUS - MILANO

Indicazioni di urgenza	Modello 25 Telegrafi	Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
	Ufficio Telegrafico di MILANO *TELEGRAMMA*	

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore o in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il ... *ore* ... *nel circuito N.*

All'Ufficio di ... *Trasmittente*

Qualità	Destinazione	Provenienza	Numero	Parole	Data della presentazione: Giorno e mese	Ore e minuti	Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'ufficio
		MILANO					

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE

DESTINATARIO

DESTINAZIONE

TESTO

Cognome, nome e domicilio del mittente:

GR. UFF. AUGUSTO ORTONA

SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Con ringraziamenti.

ROMA

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Giovedì, 8 novembre 1934 - ANNO XIII** — **Numero 262**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 10 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con la esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificato di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1753.
Approvazione della Dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario . . . . . Pag. 5106

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1754.
Completamento del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani al Lido di Venezia . . . . . Pag. 5107

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1755.
Modifiche al R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, che stabilisce le norme per l'ammissione di sottufficiali del C.R.E.M. alla Regia Accademia navale . . . . . Pag. 5107

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1756.
Abolizione del dazio di uscita sullo sparto esportato dalla Tripolitania . . . . . Pag. 5108

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1757.
Concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea . . . . . Pag. 5108

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1758.
Approvazione della convenzione addizionale 1° settembre 1934, concernente il completamento, l'armamento ed esercizio della ferrovia Piacenza-Bettola . . . . . Pag. 5109

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1759.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Rifugio Carlo Del Prete » con sede in Lucca . . . . . Pag. 5109

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1760.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Duca degli Abruzzi » con sede in Treviso . . . . . Pag. 5109

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1761.
Autorizzazione alla Scuola tecnico-letteraria « Adele Martignoni » di Milano ad accettare un legato . . . . . Pag. 5109

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1762.
Autorizzazione alla Società Zoofila Romana ad accettare un legato . . . . . Pag. 5109

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti alla costruzione di un binario di raccordo dallo stabilimento di Villadossola della Società italiana dei prodotti sintetici, alla stazione omonima delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 5110

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1934.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 5110

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1934.
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . Pag. 5110

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1934.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, che concede la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano . . . . . Pag. 5112

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1934.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli al portatore dei certificati nominativi e dei libretti del prestito redimibile 3,50 per cento emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60 . . . . . Pag. 5113

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5115

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1257, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo . . . . . Pag. 5133

Ministero dell'educazione nazionale:
R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario . . . . . Pag. 5133
R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente la istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali . . . . . Pag. 5133
R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, concernente l'istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » . . . . . Pag. 5133

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie . . . . . Pag. 5133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e delle rendite. Pag. 5133

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consiglio Rumo » in provincia di Como . . . . . Pag. 5134
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Maso Grotti in provincia di Trento . . . . . Pag. 5134
Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica integrale nel territorio di Montalto di Castro (Viterbo). Pag. 5134

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato disposto dal nobile cav. uff. ing. Emilio de Streus . . . . . Pag. 5134
Annullamento d'ufficio delle deliberazioni degli enti locali della provincia di Ferrara relative a ripartizione dei sussidi per la ferrovia Ferrara-Codigoro . . . . . Pag. 5134

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso al posto di segretario capo del comune di Mantova . . . . . Pag. 5134

Ministero delle comunicazioni:
Graduatoria di merito del concorso a 80 posti di segretario in prova . . . . . Pag. 5135
Concorso per l'arruolamento di n. 90 allievi militi della Milizia portuaria . . . . . Pag. 5135

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DELL'8 NOVEMBRE 1934-XIII:

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.
Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento.

(6592)

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 11.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1753.

Approvazione della Dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° agosto 1934, alla Dichiarazione stipulata il 5 maggio 1934 in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE

Visto, *Il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 136. — MANCINI.

Déclaration concernant l'admission aux professions de médecin, pharmacien, vétérinaire.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Le ressortissants suisses étant admis, en Italie, sur présentation des titres académiques italiens (ou étrangers validés), à l'examen d'Etat de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire et ayant, après avoir reçu le diplôme italien d'habilitation professionnelle, le droit d'être inscrits dans l'« albo » professionnel correspondant, les ressortissants italiens seront admis, en Suisse, aux examens fédéraux pour les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires, et pourront recevoir le diplôme fédéral correspondant aux conditions existant avant l'arrêt fédéral du 4 décembre 1933 qui exclut, à défaut de réciprocité, les étrangers de l'admission aux examens susdits.

La présente Déclaration entrera en vigueur à la date qui sera fixée d'un commun accord par les deux Gouvernements moyennant échange de notes. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois à partir de la date à la quelle l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

Faite à Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1934,

Pour l'Italie:
DE FACENDIS
PERASSI
E. LANINO
A. MORELLI
F. BABUSCIO RIZZO

Pour la Suisse:
WAGNIÈRE
ROTHMUND
RENGGLI
BROYE
KAPPELER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1934, n. 1754.
Completamento del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani al Lido di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480;
Ritenuto che, a mente dell'art. 1 del detto provvedimento lo Stato ha già concorso con il fondo di un milione nella spesa per la costruzione del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani che si sta erigendo al Lido di Venezia;
Che per la prosecuzione della costruzione predetta, la quale ha un alto significato non soltanto religioso, ma anche patriottico, riferendosi alla Grande Guerra, dall'Italia vittoriosamente combattuta, si rende ora necessaria una ulteriore contribuzione da parte dello Stato per la somma di lire un milione, da erogarsi con le stesse modalità che furono seguite per il primo contributo;
Ritenuto che tale contribuzione riveste il carattere di assoluta necessità ed urgenza per evitare una dannosa interruzione dei lavori in corso ed il licenziamento delle numerose maestranze che trovansi in essi impiegate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una ulteriore spesa di lire un milione quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani, in corso di completamento al Lido di Venezia, provvedendosi alla erogazione della somma con le medesime formalità che furono seguite per il primo contributo.

Art. 42.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1755.
Modifiche al R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, che stabilisce le norme per l'ammissione di sottufficiali del C.R.E.M. alla Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, relativo all'ammissione di sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi alla Regia Accademia navale;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia Accademia navale, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1 è così modificato:
« I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi aventi i requisiti indicati nei successivi articoli 2 e 4 delle presenti disposizioni possono, a domanda, essere ammessi alla prima classe del corso normale della Regia Accademia navale, per conseguire, al termine del corso stesso, la nomina ad ufficiale in uno dei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale o per le Armi navali, giusta le deliberazioni che prenderà il Ministero in relazione alla loro provenienza.
« Il Ministro per la marina stabilisce annualmente il numero dei sottufficiali da ammettersi alla predetta classe ».

Art. 3.

All'art. 3, le parole « da ammettersi al corso preparatorio » sono sostituite dalle seguenti:
« da ammettersi al tirocinio preparatorio ».

Art. 4.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:
« I sottufficiali prescelti sono avviati presso la Regia Accademia navale per partecipare, insieme agli altri con-

correnti, al tirocinio preparatorio previsto per i giovani aspiranti all'ammissione alla 1ª classe.

« Tale tirocinio ha lo scopo di vagliare l'attitudine professionale ed il contegno dei concorrenti e di prepararli al successivo esame di concorso.

« Quelli fra i sottufficiali che al termine del tirocinio sono riconosciuti, a giudizio insindacabile del Comando dell'Accademia, idonei, sono sottoposti agli esami di concorso insieme agli altri concorrenti.

« Superati gli esami predetti sono ammessi alla 1ª classe del corso normale come allievi ufficiali dello Stato Maggiore o del Genio navale o delle Armi navali ».

Art. 5.

Nel 2° comma dell'art. 5, le parole « al termine della 3ª classe » sono sostituite dalle seguenti: « al termine della terza classe ».

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1756.
Abolizione del dazio di uscita sullo sparto esportato dalla Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3440, col quale il Governo della Tripolitania fu autorizzato a concedere alla Società A.L.F.A. l'esclusiva della lavorazione industriale dello sparto in quella Colonia e fu imposto il dazio di esportazione sullo sparto nella misura di lire 15 al quintale;

Ritenuto che essendo stata revocata la concessione di cui sopra viene a mancare la necessità di mantenere in vigore il dazio predetto;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abolito il dazio di lire 15 al quintale per l'esportazione dello sparto dalla Tripolitania, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3440.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1757.
Concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Circumetnea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno e fino a tutto il 31 dicembre 1934 è accordato alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea, un sussidio straordinario di esercizio nella misura di L. 25.000 mensili.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario di cui al precedente art. 1 sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertate, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 3.

Per provvedere al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1 lo stanziamento del capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso è aumentato di L. 175.000.

Art. 4.

La Società siciliana di lavori pubblici è autorizzata ad estinguere il proprio debito per tasse erariali a tutto il 31 agosto 1934, comprese le rate non pagate del debito di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, convertito nella legge 24 dicembre 1933, n. 1831, in quattro rate semestrali di eguale importo con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 1935 e con esenzione dalla corresponsione della penale per ritardati versamenti e degli interessi di mora di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 10, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed all'art. 12 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1758.

Approvazione della convenzione addizionale 1° settembre 1934, concernente il completamento, l'armamento ed esercizio della ferrovia Piacenza-Bettola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 737, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, numero 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624; 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823; e 5 luglio 1934, n. 1292;

Visto il Nostro decreto 28 febbraio 1930, n. 253, col quale venne approvata la convenzione 26 gennaio 1930 per la concessione alla Società italiana di ferrovie e tramvie della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie: Piacenza-Bettola, Piacenza-Carpaneto-Lugagnano con diramazione Lusurasco-Fiorenzuola e Castel S. Giovanni-Pianello;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 1° settembre 1934-XII tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana di ferrovie e tramvie per l'armamento, completamento, elettrificazione ed esercizio della ferrovia Piacenza-Bettola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1759.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Rifugio Carlo Del Prete » con sede in Lucca.

N. 1759. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Rifugio Carlo Del Prete », con sede in Lucca, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1760.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Duca degli Abruzzi » con sede in Treviso.

N. 1760. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Duca degli Abruzzi », con sede in Treviso, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 15 settembre 1922, n. 1739.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1761.

Autorizzazione alla Scuola tecnico-letteraria « Adele Martignoni » di Milano ad accettare un legato.

N. 1761. R. decreto 23 agosto 1934, col quale sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Scuola tecnico-letteraria « Adele Martignoni » di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 25.000, disposto a suo favore dal comm. dott. Gerolamo Serina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1762.

Autorizzazione alla Società Zoofila Romana ad accettare un legato.

N. 1762. R. decreto 13 settembre 1934, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Società Zoofila Romana viene autorizzata ad accettare il legato di lire cinquemila in titoli di Stato 5 per cento disposto a suo favore dalla defunta signorina Berta Artusato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti alla costruzione di un binario di raccordo dallo stabilimento di Villadossola della Società italiana dei prodotti sintetici, alla stazione omonima delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 15 settembre 1930 della Società italiana dei prodotti sintetici, con sede in Milano, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di un binario di raccordo del proprio stabilimento di Villadossola alla stazione omonima delle Ferrovie dello Stato sulla linea Novara-Domodossola;

Visto il progetto con l'allegato stralcio mappale indicante le zone di occupazione, con bolli annullati il 15 settembre 1930 dall'Ufficio del bollo di Milano;

Visto il rapporto 25 luglio 1933, n. 14777, del prefetto di Novara;

Vista la nota 13 novembre 1933, n. 9061, del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria);

Visti i rapporti 4 febbraio 1931, n. 16370, 24 agosto 1933, n. 12717, e 11 giugno 1934, n. 7727, del R. Circolo ferroviario d'ispezione di Milano;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda e del progetto suindicati;

Ritenuto che in tale sede vennero prodotte tre opposizioni, due dalle ditte private Masocco Riccardo e Ravaioli Vincenzo e la terza dal comune di Villadossola, il quale, però, desisteva in seguito ed anzi con deliberazione 6 maggio 1933 dava il proprio consenso all'attraversamento di due strade comunali;

Considerato in ordine alle opposizioni presentate dalle due ditte private che il tracciato del binario è stato studiato in modo da arrecare il minimo disturbo alle loro proprietà e che il tracciato stesso è il solo tecnicamente ammissibile data l'ubicazione dello stabilimento e il dispositivo d'innesto alla stazione;

Che le ditte ricorrenti per la tutela dei loro interessi patrimoniali potranno far valere le loro ragioni in sede di liquidazione delle indennità dovute;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1370;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Respinta ogni contraria opposizione, sono dichiarate di pubblica utilità le opere inerenti alla costruzione di un binario di raccordo dello stabilimento di Villadossola della Società italiana dei prodotti sintetici alla stazione di Villadossola delle Ferrovie dello Stato, giusta il progetto e l'annesso stralcio mappale con bolli annullati il 15 settembre 1930, citati nelle premesse del presente decreto e che si approvano.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

All'Amministrazione governativa è riservata la facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del detto raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio F.T.A., n. 81. — FEDZI.

(10053)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1934.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2285;

Su designazione del Ministro per la guerra con lettera numero 22367 del 19 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Il colonnello di S. M. Perugi cav. Giulio è nominato membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato a datare dal 1° novembre 1934-XIII in sostituzione del tenente colonello di S. M. Viale cav. Carlo.

Roma, addì 22 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(10055)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1934.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Decreta:

È approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Roma, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

TABELLA A.

Numero dell'esercizio		CAPITOLI	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1934-35	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1935-36 (Col. 4 + 5)
1934-35	1935-36	Denominazione			
1	2	3	4	5	6
		Entrata			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	1.100.000	—	1.100.000
2	2	Canoni delle imprese portuali . . .	38.000	—	38.000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	per memoria	—	—
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	—	2.000
			1.140.000	—	1.140.000

Numero dell'esercizio		CAPITOLI	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1934-35	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1935-36 (Col. 4 + 5)
1934-35	1935-36	Denominazione			
1	2	3	4	5	6
		Spesa			
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	616.000	— 26.181 (a)	589.819
2	2	Indennità di trasferta e di missione .	50.000	— 6.000 (a)	44.000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	200.000	—	200.000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali.	15.000	— 1.200 (a)	13.800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	90.000	— 4.331 (a)	85.669
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	110.000	— 13.200 (a)	96.800
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277)	11.560	— 1.387 (a)	10.173
8	8	Spese casuali	8.000	—	8.000
9	9	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio .	39.440	+ 52.299 (b)	91.739
			1.140.000	—	1.140.000

(a) Diminuzione proposta in dipendenza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1058.
(b) Aumento proposto in relazione alle variazioni di cui ai capitoli n. 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Roma, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: PUFFINI.

(10041)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1934.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, che concede la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, numero 1494, che consente in via di esperimento e fino al 30 giugno 1935, la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione delle vetture automobili per trasporto di passeggeri e dei telai (châssis) completi di motore e destinati ad autoveicoli per trasporto di persone, nonchè delle loro parti di ricambio, in esportazione dallo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio concessa col R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, nella misura di L. 1,50 per chilogramma, è subordinata, per quanto riguarda le vetture complete ed i telai completi di motore alla condizione che si tratti di vetture automobili per passeggeri e di telai completi di motore destinati ad autoveicoli per il trasporto di persone, esclusi cioè gli autoveicoli per usi industriali, come autocarri, furgoni, furgoncini e simili.

Agli effetti della restituzione di cui trattasi si considerano come complete le vetture automobili che siano almeno composte del telaio (châssis) col motore e la carrozzeria.

Art. 2.

Sono parti di ricambio ammissibili alla restituzione dei diritti ai sensi dell'art. 2 del citato R. decreto-legge n. 1494, tutti i pezzi staccati del telaio, del motore e della carrozzeria, nonchè gli organi accessori purchè sia comprovato che si tratti di pezzi ed organi normalmente impiegati nella fabbricazione di vetture automobili delle quali sia stata già effettuata dalla stessa ditta la esportazione col beneficio del drawback.

Le parti e gli organi di cui al precedente comma sono ammesse al beneficio suindicato nei limiti di un quantitativo non superiore al 18 % del peso complessivo delle vetture e dei telai completi di motore già esportati dalla stessa ditta pure col godimento del drawback.

Le esportazioni di tali parti ed organi dovrà essere effettuata non oltre i sei mesi dalla data di esportazione delle vetture complete e dei telai completi di motore cui si riferiscono.

Art. 3.

Per le vetture complete e per i telai completi di motore che vengono esportati la restituzione dei diritti è commisurata sul peso effettivo di dette vetture e telai escluso il peso dei carburanti e dei lubrificanti eventualmente contenuti nei serbatoi, e quello dell'acqua contenuta nel radiatore o nella riserva.

Nel peso di ciascuna vettura automobile completa o di ciascun telaio completo di motore con ruote, potrà comprendersi il peso di una ruota di ricambio nonchè quello degli utensili di normale dotazione degli autoveicoli di cui trattasi, entro i limiti, questi ultimi, di un massimo di kg. 10 per ogni vettura o telaio.

Per le parti di ricambio specificate come all'art. 2 la restituzione sarà effettuata sul peso netto reale delle parti stesse.

Art. 4.

Ai fini della concessione del beneficio previsto dal R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, sarà considerata anche la esportazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli destinati nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 5.

Per avere diritto alla restituzione prevista dal R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, è necessario che la esportazione dei prodotti ammessi alla restituzione stessa sia effettuata direttamente dalle fabbriche di vetture automobili debitamente esercenti l'industria nel Regno, e per conto delle fabbriche medesime. Tuttavia è consentito a dette fabbriche ai fini esclusivi del compimento delle operazioni doganali di farsi rappresentare da uno spedizioniere autorizzato o da altro mandatario munito di regolare procura.

Art. 6.

È fatto obbligo al fabbricante esportatore di indicare nelle dichiarazioni di uscita il peso netto reale delle vetture automobili, dei telai o delle parti di ricambio sul quale dovrà essere commisurata la restituzione dei diritti, nonchè tutte le caratteristiche delle vetture e dei telai (tipo, numero del telaio, numero del motore, ecc.) e la denominazione commerciale di ciascuna specie di parti di ricambio.

Le bollette di esportazione mod. *A* 51 relative a tali parti di ricambio dovranno far riferimento alle analoghe bollette concernenti le vetture complete ed i telai completi di motore già esportati. Sulle matrici di tali ultime bollette dovranno essere apposte opportune annotazioni per impedire che abbiano ad ammettersi al beneficio del drawback, per ciascuna vettura o telaio esportati, un quantitativo di parti di ricambio superiore al 18 % del peso della vettura o telaio.

Art. 7.

Per la concessione della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture, sui telai completi di motore e sulle parti di ricambio esportate saranno osservate le formalità e condizioni di cui all'art. 260 del regolamento per la esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Art. 8.

Le bollette di uscita saranno allibrate in due apposite serie di registri mod. *A* 8, con distinta intestazione, e, cioè, una per le vetture complete e per i telai completi di motore, e l'altra per le parti di ricambio.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

(10061)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1934.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli al portatore dei certificati nominativi e dei libretti del prestito redimibile 3,50 per cento emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, col quale venne autorizzata l'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento;

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 maggio 1934, n. 835, col quale si dispone che con decreti del Ministro per le finanze saranno determinati i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore, dei certificati nominativi e dei libretti del nuovo prestito redimibile 3,50 per cento;

Determina:

Art. 1.

I *titoli al portatore* del prestito redimibile 3,50 per cento, emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, sono stampati, per i tagli da L. 100, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10.000 e 20.000 di capitale nominale, su fogli di carta filigranata fabbricata a mano-macchina, e per i tagli da L. 50.000 e 100.000 su fogli di carta filigranata fabbricata a mano, a doppio effetto.

Ogni foglio, comprendente il corpo del titolo, ventotto cedole e la matrice, reca, in corrispondenza alla parte inferiore del corpo del titolo, una targa, nella quale è riprodotta, *in filigrana*, a chiaro scuro, una figura di Traiano fra i littori.

In corrispondenza ad ognuna delle ventotto cedole figura, *in filigrana*, nella parte destra una testina di Vittoria vista di profilo, volta a sinistra di chi guarda, e nella parte sinistra il numero ordinale di ogni singola cedola.

Nelle linee di separazione del titolo dalla matrice, del titolo dalle cedole, e nelle linee di separazione fra le colonne di cedole, nonchè sul margine estremo del foglio di cedole, esistono, in filigrana a chiaroscuro, le leggende « Regno d'Italia - Debito Pubblico - Regno d'Italia ».

La carta usata per la stampa delle cartelle è, per i tagli da L. 100 e 500 di colore verde oliva chiarissimo; per i tagli da L. 1000, 2000 e 10.000 di colore azzurro; per i tagli da L. 4000 e 5000 di colore grigio, e rispettivamente per i tagli da L. 20.000, 50.000 e 100.000, di colore camoscio, bianco verde e bianco camoscio.

Art. 2.

La stampa del recto presenta, sul *corpo del titolo*, nella parte superiore, un *fondo litografico* costituito da un intreccio di rami, sotto il quale, nella parte centrale del titolo, campeggia un Fascio Littorio, con l'ascia rivolta a destra di chi guarda, contornato da rami e foglie intrecciate. Tali motivi decorativi risaltano in sopracolore sopra un *fondo* costituito da un groviglio di foglie intersecate da linee parallele verticali. In corrispondenza alla targa filigranata nella parte inferiore del titolo il *fondo* è formato da una zona di linee ondulate e verticali.

Il *fondo* di ciascuna *cedola* è costituito da un motivo ornamentale composto da due Fasci Littori racchiudenti la Corona Reale; i Fasci sono collegati tra loro da un nastro recante la leggenda « Aes Publicum, civium copia ». Il fondo presenta inoltre, ai lati di tale motivo ornamentale, un intreccio di reste di grano, e sulla parte destra di ogni singola cedola, in corrispondenza alla testina filigranata, una zona a linee ondulate.

Per i titoli da L. 100 e 500 di capitale nominale, il *fondo* è stampato in colore verde; per quelli da L. 1000, 2000 e 10.000 in azzurro; per quelli da L. 4000 e 5000 in grigio; per quelli da L. 20.000 in marrone; per quelli da L. 50.000 in giallo verde, e per quelli da L. 100.000 in rosso.

Art. 3.

Sul fondo litografico sono impressi i fregi, i motivi ornamentali e le diciture di cui appresso, con stampa tipografica per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 2000 e con stampa calcografica per i tagli da L. 4000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000. Il corpo del titolo reca una cornice decorativa che presenta motivi alternati di spighe di grano e di volute racchiudenti foglioline. In ciascuno dei quattro angoli è una rosone di forma quadrata.

Nella parte superiore del titolo è impressa una corona di foglie di quercia e di alloro, recante in alto una Corona Reale e racchiudente l'effige di S. M. il Re di profilo, rivolta a sinistra di chi guarda.

La corona è legata ai lati da nastri recanti: quello di sinistra la leggenda « Aes Publicum », quello di destra la leggenda « Civium copia ».

Sotto tale fregio è impressa la dicitura in carattere lapidario « Debito Pubblico del Regno d'Italia » e più sotto quella « Prestito Redimibile 3,50 % esente da ogni imposta presente e futura R. D. L. 3 Febbraio 1934-XII - n. 60 ». Segue la dicitura « Cartella al Portatore » ed a questa seguono altre diciture riguardanti il valore del titolo in capitale nominale, l'ammontare dell'interesse annuo, il numero della serie e il numero d'iscrizione del titolo. A tali indicazioni seguono, in caratteri minuti, quelle riflettenti l'iscrizione del titolo nel Gran Libro del Debito Pubblico, la data di godimento, la scadenza e le modalità di pagamento delle cedole, la data di emissione e il numero di posizione.

Dopo le leggende suindicate, sulle cartelle al portatore sono impresse a stampa, mediante facsimile, le firme « Il Direttore generale: E. Carrocca » - « Il Capo divisione: Sinibaldi » - « V. per la Corte dei conti: Jannarone ».

Sotto le firme, negli angoli inferiori, sono impressi, a sinistra il bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura circolare: « Debito Pubblico del Regno d'Italia », a destra il bollo fiscale.

Le ventotto cedole sono disposte su quattro colonne affiancate di sette cedole ciascuna. Ogni cedola presenta nel recto una cornice recante un fregio rettangolare di dentelli chiari e scuri alternati e delle liste di foglioline sovrapposte. Agli angoli figurano quattro spazi chiari appoggiati su motivi di foglie stilizzate; su quello inferiore sinistro e su quello superiore destro è impresso il numero ordinale della cedola.

Sul lato superiore e su quello inferiore di ciascuna cedola sono stampate rispettivamente la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » e la indicazione degli estremi del decreto di emissione.

Su ogni cedola sono infine riportate le indicazioni relative al debito, all'ammontare dell'interesse annuo e semestrale, alla scadenza e al numero distintivo della cartella cui la cedola appartiene. Sul lato sinistro della cedola è impresso il bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia ».

Le leggende e i fregi sopra descritti sono stampati: nei titoli da 100 e 500 in verde scuro, nei titoli da L. 1000 e 2000 in azzurro, in quelli da 4000 e 5000 in grigio nero, in quelli da 10.000 in azzurro scuro, in quelli da 20.000 in color seppia, in quelli da 50.000 in verde e in quelli da 100.000 in rosso.

Nel corpo e sul lato inferiore del titolo sono stampate a rilievo contro impresso in rosso, rispettivamente le indica-

zioni in cifre del numero della serie e del valore del titolo in capitale nominale.

Ugualmente in contro impresso in rosso sono stampate, su ogni cedola, le indicazioni del numero della serie e dell'ammontare dell'interesse semestrale.

La linea di taglio del titolo dalla matrice reca la leggenda in corsivo inglese maiuscolo, su fondo a linee ondulate: « Debito Pubblico del Regno d'Italia ».

Art. 4.

Sul verso del corpo del titolo sono impressi due Fasci Littori fra i quali figura in alto la Corona Reale e più sotto il piano di ammortamento del debito, il tutto contornato da una ghirlanda di foglie di alloro. Sulla parte inferiore è stampata la indicazione dell'importo della cartella in capitale nominale.

Il rovescio di ogni cedola reca, al centro, una testina muliebre circondata da un motivo geometrico a linee scure, nella parte destra la indicazione del numero ordinale, e sul lato inferiore le indicazioni dell'importo, dei luoghi di pagamento e della scadenza.

Il verso dei titoli e delle cedole è stampato: per i tagli da L. 100 e 500 in verde scuro; per i tagli da L. 1000, 2000 e 10.000 in grigio azzurro; per i tagli da L. 4000 e 5000 in grigio nero; e per i tagli da L. 20.000, 50.000 e 100.000 rispettivamente in color seppia, in verde oliva e in rosso granato.

Art. 5.

I *certificati nominativi* del Prestito redimibile 3,50 per cento emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, sono stampati su carta bianca filigranata a chiaroscuro su tutta la superficie del foglio, con motivi ondulati simmetrici recanti, negli spazi, alternativamente, Fasci Littori e la indicazione dell'Annuale Fascista.

Art. 6.

I *certificati nominativi di piena proprietà* sui quali le rate semestrali di interessi sono liberamente esigibili, sono formati da tre parti.

La parte centrale, che costituisce il corpo del titolo, ha un prospetto stampato su un fondo di colore verde a motivi simmetrici, recante al centro una losanga con un Fascio Littorio, e l'indicazione dell'annuale fascista XII. Il prospetto è contornato da una cornice a fregi ornamentali.

Il testo del titolo reca, nella parte superiore, la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Prestito Redimibile 3,50 % 1934-XII - Esente da ogni imposta presente e futura » completata con la indicazione della legge di emissione del Prestito stesso.

Ai lati di tale intestazione, in due spazi circolari, sono impressi rispettivamente, a sinistra un bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura circolare « Debito Pubblico del Regno d'Italia », a destra il bollo fiscale. Segue lo schema per le indicazioni del titolare del certificato, e per le indicazioni in lettere dell'importo del titolo in capitale nominale, del corrispondente interesse annuo e del godimento degli interessi.

Appositi spazi sopra la intestazione del titolo sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione, del capitale nominale, dell'interesse annuo e dell'interesse semestrale.

Nella parte inferiore è riportata un'avvertenza circa le modalità di pagamento delle rate semestrali di interessi; seguita dalla data di emissione e dalle firme di cui al precedente art. 3.

Il rovescio del corpo del titolo presenta una pagina in bianco, ornata da una cornice rettangolare racchiudente un fondo identico a quello del prospetto. Sulla parte superiore è stampata la dicitura « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico 17 luglio 1919, n. 536 ».

La parte sinistra del titolo reca a stampa, nelle due pagine, su un fondo uguale a quello del prospetto, una tabella per la indicazione dei numeri dei titoli al portatore compresi nel certificato nominativo.

La parte destra è costituita da una serie di quattordici tagliandi per la riscossione degli interessi semestrali. Su ciascun tagliando, ornato da una cornice con motivi di foglie di acanto, sono stampate, nella parte anteriore, su fondo identico a quello del titolo, la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » ed altre riguardanti il debito, la legge di emissione, il numero del certificato, la scadenza e l'ammontare della rata semestrale d'interessi. Nella parte inferiore è riservato uno spazio per la quietanza del percipiente. Nell'angolo inferiore destro è impresso il numero ordinale del tagliando e in alto a destra è impresso in piccolo bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura circolare « Regno d'Italia ». A tergo delle cedole è un ornato di colore verde che ha nel centro uno spazio nel quale è stampato il numero ordinale.

Le leggende e le cornici del titolo e dei tagliandi sono stampate in colore blu.

Art. 7.

Speciali certificati nominativi di piena proprietà sono rilasciati in corrispondenza delle rendite per le quali il pagamento delle rate di interessi è *condizionato* e non si effettua a mezzo di ricevute annesse al titolo, ma a mezzo di formule di quietanza predisposte alle singole scadenze dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Ciascuno di tali certificati consta di un foglio diviso in due parti. La prima parte è in tutto identica al corpo del titolo dei certificati di piena proprietà; la seconda parte reca, nella pagina interna, la tabella per l'indicazione dei numeri dei titoli al portatore compresi nel certificato, e nella pagina esterna ventiquattro compartimenti rettangolari destinati all'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali di interessi.

Sugli speciali titoli di cui al presente articolo il fondo è stampato, nel recto e nel verso, in colore viola chiaro, le cornici e le leggende in colore viola magenta.

Art. 8.

Per le rendite vincolate d'usufrutto vengono rilasciati, un *certificato di nuda proprietà* e un *certificato di usufrutto*. Vengono emessi *tre distinti tipi di certificati di usufrutto* a seconda che si tratti di rendite vincolate d'usufrutto vitalizio sulle quali gli interessi semestrali sono pagabili con obbligo del deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, o di rendite con usufrutto vitalizio pagabili *senza* obbligo di presentazione del detto certificato, oppure di rendite con *usufrutto condizionato*.

Il certificato di *nuda proprietà* consta di un foglio diviso in due parti ed è identico al titolo di cui al precedente articolo 7, salve le seguenti varianti: la pagina esterna della seconda parte reca soltanto, a grandi caratteri, l'avvertenza « il pagamento degli interessi si effettuerà sul certificato di usufrutto a norma dell'art. 14 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298 »; un'avvertenza analoga è stampata nella parte inferiore del prospetto del titolo.

I *certificati di usufrutto* a pagamento, rispettivamente, *contro* o *senza* esibizione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti di tre parti, similmente ai certificati di piena proprietà a libero pagamento di cui al precedente art. 6, dai quali differiscono pe ralcune leggende, nel testo del titolo, relative allo speciale carattere dei due tipi di certificati d'usufrutto. Si differenziano anche nel rovescio del corpo del titolo, sul quale è soltanto stampata, a grossi caratteri, l'avvertenza, a seconda del tipo di certificato d'usufrutto, che « il pagamento delle rate di interessi si eseguirà *contro* o *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

I *certificati di usufrutto* da emettersi in corrispondenza delle rendite con *usufrutto condizionato* sono costituiti di due parti similmente ai certificati di piena proprietà a pagamento condizionato di cui al precedente art. 7, salve le varianti che seguono: differiscono nel testo del titolo che reca alcune leggende proprie del certificato di usufrutto; in entrambe le pagine interne è stampata la tabella per la descrizione dei titoli al partatore compresi nel certificato; e la pagina esterna della seconda parte reca quattordici compartimenti destinati all'applicazione del bollo di pagamento.

Sui certificati nominativi descritti nel presente articolo il fondo del prospetto e nel rovescio, le *leggende e le cornici* sono stampate, rispettivamente, sui certificati di *nuda proprietà*, in colore giallo e in colore bruno siciliano; sui certificati di usufrutto relativi alle rendite pagabili contro esibizione del *certificato di esistenza in vita* in colore bleu chiaro e in colore turchino; sui certificati di usufrutto relativi alle rendite pagabili *senza certificato di vita* in colore bleu chiaro e in colore bleu nero; e sui *certificati con usufrutto condizionato*, in colore viola chiaro e in colore lacca viola.

Art. 9.

I *libretti nominativi* sono stampati su carta filigranata identica a quella usata per i certificati nominativi.

Essi sono formati da un primo mezzo foglio conforme, nel prospetto e nel rovescio, al corpo del titolo dei certificati nominativi, salve le varianti che differenziano i libretti dai certificati nominativi. L'ultimo mezzo foglio comprende una serie di quattordici tagliandi per la riscossione degli interessi semestrali, in tutto simili a quelli annessi ai certificati nominativi.

Tra il primo e l'ultimo mezzo foglio sono inclusi i fogli intercalati, sui quali sono stampate le tabelle per la descrizione dei titoli compresi nel libretto; ogni foglio intercalato ha impressi, negli angoli superiori, rispettivamente, il bollo a secco e il bollo fiscale. Il fondo sul quale sono stampate le varie parti del libretto nominativo, conforme a quello dei certificati, è impresso in tinta grigia; le leggende e le cornici sono stampate in colore verde.

Art. 10.

I modelli dei titoli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(10058)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1288 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Climan » e « Zvitich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zvitich Maria ved. Climan Giovanni, figlia del fu Giovanni e della fu Grubissich Barbara, nata a Gimino il 4 agosto 1866 e abitante a Perci (Pola), 69, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti » e « Clima » (Viti Maria ved. Clima).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Clima » anche ai figli nati a Gimino: Francesco, il 23 marzo 1894; Maria, l'11 novembre 1900; Matteo, il 17 febbraio 1904 e Giuseppe, il 12 aprile del 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7709)

N. 1310 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cliba » (Kliba) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba (Kliba) Michele, figlio del fu Marco e della fu Dicovich Pasqua, nato a Filippano (Dignano) Istria l'8 marzo 1853 e abitante a Filippano (Dignano) Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bitcovich Maria fu Martino e fu Orlich Eufemia, nata il 3 marzo 1856, ed al figlio Marco, nato a Filippano il 13 marzo 1890, alla

nuora Busletta Maria di Giuseppe e di Colich Agata, moglie di Marco Cliba, nata a Barbana il 29 settembre 1902, ai nipoti, figli di Marco Cliba e di Maria Busletta, nati a Filippano: Antonio, il 18 gennaio 1925 e Teresa, il 31 gennaio 1927, nonchè al nipote Michele Cliba di Marco e di Sildich Lucia, nato a Filippano il 25 febbraio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7710)

N. 1309 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cliba » (Kliba) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba (Kliba) Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Cellia Elena, nato a Filippano (Dignano) il 23 febbraio 1862 e abitante a Filippano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Celega Caterina fu Martino e fu Vitassivich Lucia, nata a Filippano, l'11 novembre 1873, ed al figlio Giovanni, nato a Filippano il 1° giugno 1903, alla nuora Perusco Anna di Pasquale e di Perusco Maria, moglie di Giovanni Cliba, nata a Carnizza d'Arsa (Dignano) 22 giugno 1908, ed alle nipoti, figlie di Giovanni Cliba e di Perusco Anna, nate a Filippano: Lucia, il 25 novembre 1925 e Maria-Fiorina, il 2 dicembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7711)

N. 1536 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Giovanni, figlio del fu Gaspare e della fu Marich Maria, nato a Canfanaro Villa Coreni il 23 agosto 1869 e abitante a Villa Coreni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Villa Coreni dall'or defunta Anastasia Mattossovich: Giovanni, il 2 ottobre 1901; Simone, il 19 luglio 1907; Antonio, il 21 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residente, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7713)

N. 1540 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Martino, figlio del fu Gregorio e della fu Morosin Giustina, nato a Canfanaro, il 21 ottobre 1887 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sinossich Giovanna di Marco e di Stifanich Domenica, nata a S. Giovanni della Cisterna il 22 giugno 1891 ed al figlio Eugenio, nato a Canfanaro il 21 dicembre 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7714)

N. 1514 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Giacomo, figlio di Matteo e della Ocovich Lucia, nato a Salvore, il 5 febbraio 1900 e abitante a Pirano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crisman Anna Maria di Giovanni e di Crisman Filomena, nata a Pirano, il 5 marzo 1903 ed alla figlia Elvira, nata a Servola (Trieste) il 18 dicembre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Roma, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7715)

N. 1286 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Covaz Giovanni.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Ai signori Covaz Giovanni del fu Michele e della Stor Maria, nato a Visignano, il 23 ottobre 1881, residente a Visignano, di condizione mediatore ed oste, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Covaz in « Fabbri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sterzai Antonia fu Giuseppe e fu Crulcich Maria, nata a Visignano il 4 maggio 1883, ed ai figli: Pierina, nata a Pola l'8 giugno 1905; Antonia, nata a Pola il 4 marzo 1909; Pietro, nato a Trieste il 25 aprile 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7716)

N. 1328 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Vitassovich Oliva, nato a Filippano (Dignano) il 4 gennaio 1882 e abitante a Orbanici (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cliba Lucia fu Michele e di Peressa Fosca, nata a Filippano (Dignano): Maria il 2 marzo 1919, Natale il 1° aprile 1921 e Giovanni il 23 giugno 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7717)

N. 1327 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Muscovich Maria, nato a Filippano (Dignano) il 27 marzo 1878 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cicada Maria fu Gregorio e di Marzan Giovanna, nata a Filippano il 26 ottobre 1879, ed ai figli nati a Filippano: Michele il 19 aprile 1902, Eufemia il 25 dicembre 1911 ed Anna il 26 giugno 1920, alla nuora Bille Eufemia di Matteo e fu Sugar Maria, moglie di Michele Collich, nata a Barbana il 21 aprile 1906, ed al nipote Collich Giovanni di Michele e di Bille Eufemia, nato a Filippano il 21 giugno 1926.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7718)

N. 1326 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Sarich Fosca, nato a Filippano (Dignano d'Istria) il 28 aprile 1849 e abitante a Filippano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Eufemia fu Matteo e fu Bille Eufemia, nata a Roveria (Dignano) il 22 agosto 1858, ed al figlio Antonio, nato a Filippano il 30 gennaio 1888, alla nuora Cherzan Maria di Antonio e di Piglian Oliva, nata a Sanvincenti il 6 febbraio 1903, al nipote Collich Antonio di Antonio e di Cherzan Maria, nato a Dignano il 15 marzo 1929, ed al nipote Giovanni Collich di Antonio e fu Razzan Fosca, nata a Dignano il 1° maggio 1925.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7719)

N. 1318 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Giachin Maria, nato a Dignano il 24 dicembre 1863 e abitante a Dignano n. 238, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7720)

N. 1320 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Florianti Domenica, nato a Dignano il 18 agosto 1873 e abitante a Dignano n. 740, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Moscheni Lucia di Pasquale e fu Bonassin Anna, nata a Dignano il 2 giugno 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7721)

N. 1321 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Lorenzo, figlio del fu Domenico e della fu Delzotto Maria, nato a Dignano il 2 aprile 1859 e abitante a Dignano n. 740, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7722)

N. 1334 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Comparich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Comparich Marco, figlio del fu Matteo e della fu Radolovich Giovanna, nato a Marzana (Dignano) il 23 aprile 1868 e abitante a Marzana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Compari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blasina Eufemia fu Giacomo e fu Scomvich Maria, nata a Marzana il 2 aprile 1874, ad ai figli, nati a Marzana: Marco, 8 maggio 1908; Caterina, 25 novembre 1910; Pierina il 14 settembre 1913; Giuseppe, il 12 marzo 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7725)

N. 1421 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Burich, nato a Villa Mari (Canfanaro) il 17 agosto 1848 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria fu Martino e fu Anna Banco, nata a Villa Mari il 5 agosto 1864.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(7741)

N. 1429 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino, figlio del fu Tomaso e di Puccar Caterina, nato a Villa Mari di Canfanaro il 5 agosto 1909 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Francesca di Gasparo e di Vicich Maria, nata a Villa Mari il 9 marzo 1906 ed alla figlia Rosina-Alice, nata a Villa Mari il 13 marzo 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(7742)

N. 1284 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Miculich Giovanni fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bogliuno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Miculich Giovanni fu Pietro e di Rude Giovanna, nato a Passo (Bogliuno) il 27 settembre 1888 e residente a Passo (Bogliuno), è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Miculich in « Miccolini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Merolin Caterina fu Giuseppe e fu Ulianich Maria, nata a Passo il 7 luglio 1888, ed ai figli, nati a Passo: Anna, il 28 luglio 1912; Virgilio, il 9 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7743)

N. 1271 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Musich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Musich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Vaientich Domenica, nato a Bellei (Ossero) il 18 giugno 1861 e abitante a Belici, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Maria fu Nicolò e fu Cucich Gaspora, nata a Bellei il 13 aprile 1875.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(7744)

N. 1440 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Anna Maria, figlio del fu Rocco e di Maria Radman, nato a Abrega (Parenzo) il 1° gennaio 1890 e abitante a Pulsano, insegnante elementare, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Xenia, nata ad Abrega (Parenzo) il 17 febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7745)

N. 170 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Matteo, figlio di Tobia e di Nicolich Geroltima, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 20 novembre 1894 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nicoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pillepich Anna di Spiridione e di Marcich Matteo, nata a Unie il 25 febbraio 1897, ed ai figli nati a Unie: Tobia, il 1° novembre 1920; Riccardo, il 2 aprile 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7746)

N. 85 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giovanni, figlio di Domenico e di Radoslovich Mattea, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 6 luglio 1901 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radoslovich Celestina di Matteo e di Radoslovich Mattea, nata a Unie il 28 febbraio 1904, ed alla figlia Nives, nata a Unie il 29 ottobre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7747)

N. 102 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giuseppe, figlio di Andrea e di Lucia Nicolich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 17 agosto 1883 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carcich Oliva di Andrea e di Radoslovich Maria, nata a Unie il 5 gennaio 1888, ed ai figli nati a Unie: Giuseppe, il 1° aprile 1922; Palma, il 28 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7748)

N. 57 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Giovanni e di Nicolich Antonia, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 15 dicembre 1899 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carcich Maria di Andrea e di Antonia Carcich, nata a Unie il 21 giugno 1902, ed ai figli nati a Unie: Antonietta, il 3 giugno 1924, Giovanni, il 26 ottobre 1926; Caterina, il 30 aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7749)

N. 56 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Marco e di Liubcovich Giacomina, nato ad Unie (Lussinpiccolo) il 19 dicembre 1863 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radoslovich Maria di Giovanni e di Nicolich Agata, nata a Unie il 1° settembre 1863, ed alla figlia Maria, nata ad Unie il 17 febbraio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7750)

N. 49 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio di Giovanni e di Segota Maria, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 7 dicembre 1883 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolich Mattea di Matteo e di Radoslovich Maria, nata a Unie il 21 settembre 1883, ed al figlio Andrea, nato a Unie il 1° marzo 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7751)

N. 109 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Martino, figlio del fu Andrea e della fu Zuliani Felicita, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 15 dicembre 1844 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7752)

N. 114 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Nicolò, figlio del fu Romolo e della fu Marin Caterina, nato a Lussinpiccolo il 26 giugno 1889 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scalco Regina illegittima del fu Matteo, nata a Selve (Jugoslavia) il 10 febbraio 1896, ed alla figlia Caterina, nata a Lussinpiccolo il 23 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7753)

N. 1492 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che i cognomi « Chialich » e « Radolovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Radolovich Eufemia vedova Chialich Giovanni, figlia del fu Antonio e di Perzan Oliva, nata a Marzana (Dignano) il 17 maggio 1879 e abitante a Marzana (Dignano), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli » e « Chiali » (Radolli Eufemia vedova Chiali).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Chiali » anche ai figli, nati a Marzana: Antonio, il 10 giugno 1904; Maria, il 6 agosto 1909, ed in quello di « Radolli » alla figlia illegittima Albina, nata a Marzana il 27 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7754)

N. 863 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Michele, figlio di Simone e di Fosca Doblanovich, nato a Sanvincenti il 6 agosto 1889 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecchizza Anna di Matteo e di Maria Percovich, nata a Sanvincenti il 20 giugno 1894, ed ai figli nati a Sanvincenti: Michele, il 30 dicembre 1919; Martino, il 24 settembre 1921; Anna, il 15 settembre 1923; Maria, il 7 settembre 1925; Mario, il 10 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7755)

N. 862 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Liverich, nato a Sanvincenti il 16 novembre 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Caterina di Giovanni e di Lucia Milovan, nata a Sanvincenti il 24 maggio 1879, ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 21 maggio 1903; Michele, l'8 dicembre 1906; Caterina-Oliva, il 5 settembre 1908; Giuseppe, il 6 aprile 1910; Gregorio, il 4 marzo 1912; Eufemia, il 12 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7756)

N. 865 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Natale, figlio del fu Natale e della fu Eufemia Postiannz, nato a Sanvincenti il 15 settembre 1900 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ». z

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pustianaz Giovanna di Giacomo e fu Maria Persich nata a Sanvincenti il 29 febbraio 1899, ed ai figli nati a Sanvincenti: Eufemia, il 31 dicembre 1921; Maria, il 6 agosto 1924; Giovanni, il 27 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7757)

N. 864 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 491, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Natale, figlio del fu Natale e della fu Fosca Dragoset, nato a Paicovi (Sanvincenti) il 15 aprile 1878 e abitante a Paicovi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paiconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria di Michele e di Follo Agata, nata a Folli (Sanvincenti) il 3 dicembre 1883, ed ai figli nati a Paicovi: Filippo, il 1° maggio 1921; Natale, il 6 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7758)

N. 866 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 491, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paus » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paus Giovanni, figlio del fu Martino e di Lucia Butcovich, nato a Boscari (Sanvincenti) il 16 aprile 1908 e abitante a Boscari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicovich Maria di Matteo e di Caterina Petrovich, nata a Boscari il 20 novembre 1904; ed ai figli nati a Boscari: Maria, il 10 luglio 1927; Mario, il 3 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7759)

N. 911 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 491, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petersich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Fosca Mazzaa, nato a Sanvicenti il 18 maggio 1873 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petresi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sanvincenti dall'or defunta Eufemia Persich: Eufemia, il 18 ottobre 1903; Fosca, l'11 agosto 1908; Giuseppe, il 29 marzo 1913; Michele, il 21 agosto 1907; Agata, l'11 agosto 1908; Martino, il 15 maggio 1920; Anna, il 12 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7760)

N. 912 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petersich Michele, figlio del fu Martino e della fu Maria Petersich, nato a Sanvincenti il 24 aprile 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Agata Eufemia di Simone e di Maria Climan, nata a Sanvincenti l'8 febbraio 1859 ed alla nuora Preden Maria del fu Giovanni e di Oliva Chersan vedova del fu Martino Petersich, nata a Sanvincenti il 10 novembre 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7761)

N. 850 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petranich Giacomo, figlio di Giacomo e di Valcich Maria, nato a Cherso il 25 febbraio 1884 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche la moglie Duda Gerolama del fu Giovanni e di Rodinis Antonia, nata a Cherso il 9 aprile 1888 ed ai figli, nati a Cherso: Giacomo, il 24 maggio 1912; Giovanni, il 13 febbraio 1916 e Laura, il 22 settembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(7762)

N. 246 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pernich Antonio, figlio del fu Valentino e di Anna Nemarnich, nato a Rozzo d'Istria il 28 dicembre 1868 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pernici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nemarnich Anna di Matteo e di Antonia Farza, nata a Rozzo il 21 maggio 1871 ed ai figli nati a Rozzo: Giuseppe Antonio, il 1° aprile 1894; Giovanni, il 27 aprile 1897; Marco, il 18 aprile 1902; Rodolfo, il 4 maggio 1913; Giuseppina, il 20 aprile 1906; Pietro, il 31 marzo 1904 ed Antonio, il 4 ottobre 1895.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7763)

N. 843 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Andrea, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) il 1° ottobre 1859 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Maria del fu Marco e di Cucich Francesca, nata a Bellei il 15 febbraio 1903 ed ai figli nati a Bellei: Giuseppe, il 17 marzo 1925; Andrea, il 7 gennaio 1927; Francesca, il 14 giugno

1928; nonchè alla madre Musich Francesca del fu Domenico, ved. del fu Domenico Petrinich, nata a Orlez il 4 ottobre 1860.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7764)

N. 851 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Petrinich » e « Crivicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Crivicich Caterina ved. Petrinich Giovanni, figlia del fu Pietro e della fu Camalich Giovanna, nata a Ossero il 19 aprile 1875 e abitante a Ossero, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici » e « Petrini » (Crivici Caterina ved. Petrini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Petrini » anche ai figli nati ad Ossero: Giovanni, il 10 gennaio 1904; Domenico, il 1° settembre 1908; Antonia, l'11 gennaio 1910; Maria, il 16 aprile 1911; Costantino, il 22 luglio 1912; Romana, il 14 dicembre 1913; Giovanna, il 3 marzo 1915; Gaudenzio, il 26 ottobre 1916; Valeria, il 28 dicembre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7765)

N. 847 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Aquilonia (Cherso) il 25 dicembre 1885 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Antonia di Giovanni e di Iuriaco Agostina, nata a Bellei il 1 maggio 1903 ed ai figli nati a Bellei: Maria, il 28 dicembre 1924; Giovanni, il 26 aprile 1926; Antonio, il 25 novembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7766)

N. 845 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Domenico, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Aquilonia (Cherso) il 9 agosto 1883 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Caterina del fu Marco e di Musich Caterina, nata a Bellei il 20 agosto 1890 ed ai figli nati a Bellei: Giovanni, il 1° dicembre 1911; Lucia, il 13 dicembre 1913; Caterina, l'8 maggio 1915; Maria, il 26 settembre 1918; Domenica, il 30 luglio 1922; Marco, il 12 febbraio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7767)

N. 844 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Antonio, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) il 12 giugno 1893 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dessanti Caterina del fu Giovanni e della fu Muscardin Antonia, nata il 28 febbraio 1893 ed ai figli nati a Bellei (Ossero): Antonia, il 17 novembre 1920; Antonio, il 7 marzo 1922; Mario, il 6 gennaio 1924; Rosaria, il 7 ottobre 1925; Giovanni, il 6 maggio 1927; Vittorio, il 15 febbraio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7768)

N. 846 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Francesco, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) il 9 ottobre 1896 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toich Maria di Domenico e di Cucich Filomena, nata a Bellei il 9 febbraio 1901 ed ai figli nati a Bellei: Francesca, il 3 agosto 1924; Domenico, il 13 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7769)

N. 917 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giuseppe, figlio del fu Gregorio e di Fosca Doblanovich, nato a Resanzi (Verteneglio) il 5 febbraio 1880 e abitante a Resanzi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piglian Eufemia di Giovanni e di Lucia Burletta, nata a Boccardi il 6 settembre 1884 ed i figli nati a Resanzi: Giovanni, il 27 giugno 1907; Gregorio, il 9 settembre 1910; Fosca, il 23 gennaio 1913; Caterina, il 4 febbraio 1920; Anna, il 4 febbraio 1920; Maria l'8 febbraio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7770)

N. 878 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Percovich, nato a Sanvincenti il 12 marzo 1867 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Lucia fu Michele e fu Maria Filipovich, nata a Sanvincenti il 28 maggio 1873, ed ai figli nati a Sanvincenti: Eufemia, il 1° marzo 1903; Giuseppe, il 19 marzo 1905; Fosca, il 28 agosto 1906; Anna, il 26 luglio 1908; Lucia, il 19 maggio 1910; Giovanni, il 6 agosto 1913, nonchè alla nipote Anna illegittima di Eufemia, nata a Sanvincenti, il 10 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7771)

N. 880 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Martino, figlio del fu Martino e della fu Eufemia Petrovich, nato a Sanvincenti il 16 febbraio 1861 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Doblanovich Agata fu Michele e di Mattea Ferlin, nata a Sanvincenti, il 13 dicembre 1860.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7772)

N. 868 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio del fu Antonio e della Eufemia Scaaz, nato a Sanvincenti il 1° marzo 1869 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Saina Rosa fu Antonio e fu Maria Zidarich, nata a Barbana il 23 ottobre 1874, ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 1° maggio 1899; Giovanni, il 22 dicembre 1903; Martino, il 22 settembre 1906; Natale, il 20 febbraio 1909; Maria-Rosa, il 12 luglio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7773)

N. 873 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Carich, nato a Sanvincenti il 24 giugno 1891 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Xivolich Oliva fu Michele e di Fosca Drandich nata a Sanvincenti il 24 luglio 1887, ed ai nipoti figli del fu Antonio Percovich e di Oliva Xivolich, nati a Sanvincenti: Antonio, il 24 agosto 1907; Gregorio, il 22 febbraio 1910; Oliva, il 15 marzo 1913; Anna, il 25 luglio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7774)

N. 874 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Michele e di Mattea Cosglien, nato a Sanvincenti il 23 settembre 1860 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piglian Fosca di Michele e di Missan Eufemia, nata a Sanvincenti il 14 dicembre 1868, ed ai figli nati a Sanvincenti: Oliva, il 20 ottobre 1906; Rosa, il 30 settembre 1909; Giovanni, il 15 dicembre 1900; nonchè alla nuora Percovich Rosa di Giorgio e di Maria Bursich, moglie di Giovanni Percovich, nata a Sanvincenti l'11 novembre 1904 ed alla nipote Milena-Maria, figlia di Giovanni e di Rosa Percovich, nata a Sanvincenti, il 17 febbraio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7775)

N. 889 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Michele e della fu Giovanna Percovich, nato a Sanvincenti il 30 agosto 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Maria fu Matteo e fu Maria Missan, nata a Sanvincenti il 9 agosto 1892, ed ai figli nati a Sanvincenti: Pietro, il 28 agosto 1912; Rosa, il 6 marzo 1916; Mario, il 21 ottobre 1919; Giovanni, il 22 maggio 1926; Albina, il 7 marzo 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7776)

N. 869 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Madrussan, nato a Sanvincenti il 21 febbraio 1887 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Maria fu Martino e di Maria Percovich, nata a Sanvincenti il 28 ottobre 1894, ed i figli, nati a Sanvincenti: Maria, il 23 marzo 1913; Giuseppe, il 6 agosto 1914; Carlo, il 14 novembre 1917; Agata, il 5 ottobre 1920; Giovanni, il 9 novembre 1924; Anna il 30 dicembre 1928; nonchè al fratello Michele, nato a Sanvincenti, il 30 agosto 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il prefetto*: Serra.

(7777)

N. 872 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Giorgio e di Eufemia Vorich, nato a Sanvincenti il 6 aprile 1857 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecchizza Eufemia di Antonio e di Fosca Pecchizza nata a Sanvincenti il 24 settembre 1858.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7778)

N. 877 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio di Natale e della fu Bullessich Caterina, nato a Sanvincenti il 17 giugno 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Persich Fosca di Martino e di Eufemia Percovich, nata a Sanvincenti il 13 febbraio 1897; ed ai figli, nati a Sanvincenti: Giovanni, il 29 ottobre 1919; Antonio, il 12 ottobre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7779)

N. 879 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Maria Piglian, nato a Sanvincenti, il 13 settembre 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bullessich Maria fu Martino e fu Caterina Xivolich, nata a Sanvincenti il 31 ottobre 1875; ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca, il 15 maggio 1904; Giovanni, il 27 giugno 1906; Emilia, il 2 aprile 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7780)

N. 884 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Antonio e della fu Oliva Percovich nato a Sanvincenti il 27 novembre 1859, e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Eufemia di Giorgio e di Fosca Pecchizza nata a Sanvincenti il 17 maggio 1864, ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca, il 10 gennaio 1891; Maria, il 12 ottobre 1898 e Natale, il 2 agosto 1894; nonchè alla nuora Rosa Morosin di Martino e di Tian Caterina, nata a Canfanaro il 29 settembre 1898; ed ai nipoti, figli di Natale Percovich e di Rosa Morosin, nati a Sanvincenti: Maria, il 27 gennaio 1921; Anna, il 15 gennaio 1924; Natale, il 10 luglio 1925 ed Eufemia, il 22 aprile 1929.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7783)

N. 882 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Martino e di Doblanovich Caterina, nato a Sanvincenti il 16 settembre 1892 e abitante a Villa Salambatti di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Ferlin Maria di Giovanni e fu Percovich Fosca, nata a Sanvincenti il 4 settembre 1893 ed al figlio Matteo, nato a Sanvincenti da Maria Ferlin, il 12 dicembre 1912, al figlio Antonio, nato a Sanvincenti dalla fu Fosca Percovich il 24 agosto 1907, nonchè alla nuora Eufemia Doblanovich fu Michele e di Madrussan Maria, moglie di Antonio, nata a Sanvincenti il 2 aprile 1910, ed alla nipote Maria, figlia di Antonio e di Eufemia Doblanovich, nata a Sanvincenti il 4 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7784)

N. 920 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Petrovich Pasquale, figlio del fu Matteo e della fu Maria Olavas, nato a Sanvincenti l'8 dicembre 1870 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Collich Fosca fu Giovanni e fu Maria Bartolich, nata a Barbana il 9 maggio 1880 ed ai figli nati a Sanvincenti: Giuseppe, il 15 marzo 1908; Giovanni il 18 marzo 1910 ed Antonio il 7 maggio 1920.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7785)

N. 918 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Matteo, figlio del fu Giovanni e della Lucia Peressa, nato a Sanvincenti il 22 novembre 1889 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Liverich-Pelada Eufemia fu Giuseppe e fu Agata Butcovich, nata a Berbana il 9 settembre 1887 ed ai figli nati a Sanvincenti: Matteo,, l'11 settembre 1910; Maria, l'8 dicembre 1912; Giovanni, il 31 ottobre 1915; Giuseppe, il 28 gennaio 1919; Martino, il 23 gennaio 1921; Antonio, il 17 gennaio 1923; Michele, il 6 marzo 1926 ed Eufemia-Alda, il 13 luglio 1928.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7786)

N. 883 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venézia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Matteo e di Fosca Vorich, nato a Smogliani (Sanvincenti) il 24 settembre 1869 e abitante a Smogliani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Fosca di Michele e di Maria Milovan, nata a Smogliani il 1° maggio 1876, ed ai figli nati a Smogliani: Rosa, il 1° gennaio 1911; Maria, il 23 marzo 1913; Oliva, il 28 dicembre 1917; Matteo, l'8 novembre 1900; nonchè alla nuora Crisman Maddalena di Giovanni e di Giuseppina Suffich, moglie di Matteo Percovich, nata a Smogliani il 21 settembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7787)

N. 867 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venézia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio di Antonio e della fu Agata Mazzan, nato a Pusti (Verteneglio) il 27 novembre 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milovan Fosca di Michele e di Milovan Maria, nata a Pusti il 24 dicembre 1876, ed ai figli nati a Pusti: Oliva, il 18 marzo 1899; Giovanni, il 28 gennaio 1902; Maria Maddalena, il 22 luglio 1907; Martino, il 9 ottobre 1909 ed Antonio, il 18 aprile 1904; nonchè alla nuora Tian Maria di Francesco e di Maria Famich, moglie di Antonio, nata a Sanvincenti il 26 febbraio 1910 nonchè alla nipote Vittorina-Maria, figlia di Antonio e di Tian Maria nata a Sanvincenti il 24 marzo 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7788)

N. 890 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venézia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Natale, figlio del fu Antonio e di Maria Dochich, nato a Sanvincenti il 22 settembre 1863 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Natale, nato a Sanvincenti dall'or defunta Caterina Bullessich il 4 giugno 1898; alla nuora Percovich Rosa di Michele e di Rade Rosa moglie di Natale Percovich, nata a Sanvincenti il 15 febbraio 1901, ed ai nipoti, figli di Natale e di Percovich Rosa, nati a Sanvincenti: Anna, il 21 luglio 1926; Maria, il 10 gennaio 1928 ed Antonio, il 28 gennaio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7789)

N. 881 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venézia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Giorgio e della fu Fosca Pecchizza, nato a Sanvincenti il 27 aprile 1859 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Fosca di Antonio e di Oliva Percovich nata a Sanvincenti il 3 febbraio 1862, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria Rosa, il 14 dicembre 1891 e Giovanni, il 25 maggio 1897, nonchè alla nuora Carich Anna-Maria di Giovanni e di Eufemia Percovich moglie di Giovanni Percovich, nata a Sanvincenti il 22 ottobre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7790)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 2 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185, dell'8 agosto 1934-XII, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

(10064)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1934-XII).

(10065)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente la istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1934-XII).

(10066)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, concernente l'istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1934-XII).

(10067)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 2 novembre corrente, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

(10068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 232.

Media dei cambi e delle rendite
del 6 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.735
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.932
Polonia (Zloty)	000 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.30
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.35
Id. 3,50 % (1902)	87.125
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.80
Buoni novennali 5 % Scadenza 1931	100 —
Id. id. 5 % id. 1940	104.85
Id. id. 5 % id. 1941	105.10
Id. id. 4 % id. 1943	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.80

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consiglio Rumo » in provincia di Como.

Con R. decreto 17 agosto 1934, n. 6025, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo, registro n. 19, foglio n. 318, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consiglio Rumo », con sede in Gravedona, provincia di Como.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 114 ditte, con un comprensorio di ettari 32.97.65 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Consiglio Rumo il 26 novembre 1933

(10013)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Maso Grotti in provincia di Trento.

Con R. decreto 13 settembre 1934, n. 1450, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre corrente, registro n. 21, foglio n. 43, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Maso Grotti, con sede in Folgaria, provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 12 ditte, con un comprensorio di ettari 29.46.43 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in località Guardia di Folgaria il 24 aprile 1934.

(10014)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica integrale nel territorio di Montalto di Castro (Viterbo).

Con decreto Ministeriale 23 ottobre 1934-XII, n. 6157, è stato approvato, con alcune integrazioni e modifiche, lo statuto del Consorzio per la bonifica integrale nel territorio di Montalto di Castro (Viterbo).

(10015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato disposto dal nobile cav. uff. ing. Emilio de Streus.

Con decreto del 19 ottobre 1934 - Anno XII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 5000 disposto a suo favore dal nob. cav. uff. ing. Emilio de Streus.

(10009)

Annullamento d'ufficio delle deliberazioni degli enti locali della provincia di Ferrara relative a ripartizione dei sussidi per la ferrovia Ferrara-Codigoro.

Con R. decreto 10 agosto 1934 è stato disposto l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni adottate nel gennaio 1932 dall'Amministrazione provinciale di Ferrara e dai comuni di Ferrara, Ostellato, Migliarino, Massafiscaglia e Codigoro per la ripartizione dei sussidi concessi alla Società concessionaria della ferrovia Ferrara-Codigoro.

(10012)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Mantova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di prima classe (grado 2°) vacante nel comune di Mantova, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 gennaio 1935-XIII domanda in carta da bollo da L. 5, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

3° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

4° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

5° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione;

7° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10057)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 80 posti di segretario in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII, n. 1791;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/152139 in data 22 ottobre 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO
del concorso a 80 posti di segretario in prova.

1. Cali Elio.
2. Impallomeni Renato.
3. Arzilla Antonio.
4. Preve Carlo.
5. D'Alema Pietro.
6. Riva Virgilio.
7. Ricci Francesco.
8. Caccia Vincenzino.
9. Romeo Aldo.
10. Boccalone Mario.
11. Barberini Francesco.
12. Tucci Pasquale.
13. Curato Renato.
14. Salvatore Amerigo.
15. Fraschetti Ferruccio.
16. Chillemi Paolo.
17. Morelli Renato.
18. Cherchi Vindice.
19. Veniano Ugo.
20. Gropelz Riccardo.
21. Rocco Aldo.
22. Cioffi Ettore.
23. Vecchietti Alberto.
24. Colfaro Giuseppe.
25. Celona Rodolfo.
26. Leone Mariano.
27. Bassani Angelo.
28. Vallini Carlo.
29. Pinto Giovanni.
30. Praia Luigi.
31. Finizio Luigi.
32. Caruso Angelo.
33. Donati Alessandro.
34. Del Sonno Angelo.
35. Arillotta Paolo.
36. D'Ambrosi Fernando.
37. Piciocchi Michele.
38. Mocchegiani Oberdan.
39. Marchione Danilo.
40. Morina Antonio.
41. Sebastiani Augusto.
42. Raffaele Gaetano.
43. Della Casa Emanuele Carlo.
44. Cavallo Attilio.
45. Lo Faro Domenico.
46. Tiberio Domenico.
47. Ciocchetti Lorenzo.
48. Cerulli Eugenio.
49. Bertoni Giuseppe.
50. Borgna Mario.
51. Fortuna Dante.
52. Ferrerini-Porcinai Vincenzo.
53. Federici Renato.
54. Fedele Paolino.
55. De Bello Antonio.
56. Castrica Erminio.
57. Giancola Angelo.
58. Barbera Salvatore.
59. Grisorio Guido.
60. Beolchini Alessandro.
61. Argento Giuseppe.
62. Di Caro Salvatore.
63. Ardizzone Adolfo.
64. Cavrotti Bruno.
65. Calabrese Ettore.
66. Benedetti Ferdinando.
67. De Leo Agatino.
68. Marelli Renato.
69. Covatta Michelangelo.
70. Mezzetti Renato.
71. Cannizzo Gregorio.
72. Attanasio Arturo.
73. Dini Gesualdo.
74. Pasquucci Giovanni.
75. Di Tommaso Agostino.
76. Casini Aldo fu Armando.
77. Minasi Alessandro.
78. Ancidei Arturo.
79. Tanca Giuseppe.
80. Sardo Ettore.

(10051)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 90 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1.

È aperto un arruolamento per n. 90 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) non oltrepassino gli anni 25 ed abbiano compiuti gli anni 19 alla data di inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica, nè iscritti nella leva di mare dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento;

e) contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 31 dicembre c. a., la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 5 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al « Comando 1ª Legione portuaria - Centro reclutamento - Genova ».

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda, corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della 1ª Legione portuaria.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata per conferma dal prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero della città in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma.

(I candidati che hanno superati gli anni 21 e che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato dell'esito di leva);

h) dichiarazione di accettazione della ferma di anni 3 con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola allievi della Milizia portuaria;

i) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

l) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

m) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

n) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente articolo 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando Gruppo Legioni Milizia portuaria, si riserva di escludere dal concorso, con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla 1ª Legione portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 5, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla 1ª Legione portuaria (Centro di reclutamento - Genova) per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

L'inizio delle chiamate a visita medica avverrà a partire dal 1° marzo 1935-XIII.

La chiamata sarà effettuata dalla 1ª Legione portuaria a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in 3ª classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tranviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della 1ª Legione portuaria.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Apposita commissione, esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria. I primi 90 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i provenienti dalla M.V.S.N.;

d) gli insigniti di medaglia al valore;

e) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;

f) i più giovani di età.

I vincitori del concorso verranno inviati a presentarsi alla Scuola il mattino del 1° aprile 1935-XIII, alle ore 9. A tale scopo il Centro di reclutamento invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corsi.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° aprile 1935-XIII.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico-pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 9,25. Le spese di vitto, biancheria, barberia, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria. Premi di rafferma. Assicurazione.

Ai militi portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561:

paga giornaliera ed alimento del 10 per cento, L. 9,80;
indennità Milizia portuaria, L. 3,50;
indennità caro-viveri, L. 0,40.

I militi che si raffermano hanno diritto:

al termine della 1ª rafferma (anni 6) a L. 3000;
al termine della 2ª rafferma (anni 9) a L. 2000;
al termine della 3ª rafferma (anni 12) a L. 1000;

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge suindicati.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese dell'Amministrazione.

Tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria è assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni in base ad apposita convenzione che prevede il pagamento di congrui capitali all'atto della cessazione dal servizio e in caso di premorienza.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola Amministrazione.

Roma, addì 1° novembre 1934 - Anno XIII

Il luogotenente generale comandante: VITTORIO RAFFAELI.

(10050)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.